



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 772

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 25 luglio 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari
Plenaria (*)

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 17) *Pag.* 5

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 13

Plenaria » 16

2^a - Giustizia:

Plenaria » 19

Sottocommissione per i pareri » 31

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 772° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 luglio 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

| | | |
|---|-------------|-----|
| 4 ^a - Difesa: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 32 |
| 5 ^a - Bilancio: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 39 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro: | | |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 104 |
| <i>Plenaria (notturna) (*)</i> | | |
| 7 ^a - Istruzione: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 260 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 281 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 295 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 175)</i> | » | 350 |
| <i>Plenaria</i> | » | 350 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111)</i> | » | 372 |
| <i>Plenaria</i> | » | 372 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 286)</i> | » | 376 |
| <i>Plenaria (**)</i> | » | 376 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 263)</i> | » | 388 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> | » | 389 |
| <i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> | » | 389 |

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

| | | |
|--|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 390 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 409 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 6^a (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 772° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 luglio 2017.

(**) Gli ordini del giorno e gli emendamenti al disegno di legge n. 2801 presentati in 12^a Commissione permanente, sono pubblicati in un fascicolo a parte.

| | |
|--|-----------------|
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 421 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » 422 |
| Per la sicurezza della Repubblica: | |
| <i>Plenaria</i> | » 423 |
| Per la semplificazione: | |
| <i>Plenaria</i> | » 424 |
| Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro: | |
| <i>Plenaria (1ª notturna)</i> | » 425 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » 426 |
| <i>Plenaria (2ª notturna)</i> | » 426 |

Commissioni monocamerali d'inchiesta

| | |
|---|-----------------|
| Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 428 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i> | » 450 |
| Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince: | |
| <i>Plenaria</i> | » 451 |
| Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: | |
| <i>Plenaria</i> | » 455 |

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 25 luglio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,25

INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL VENEZUELA

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 424)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore MUCCHETTI (PD), relatore per la 10^a Commissione, d'intesa con il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore per la 13^a Commissione, presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASTORRE (PD), intervenendo a titolo personale, esprime le proprie riserve sullo schema di parere dei relatori nella parte in cui, in merito all'articolo 2, si prevede la riduzione del trasferimento a Sogin Spa,

che svolge la propria attività a rimborso e a fronte di una mancata individuazione di specifiche forme di risparmio, a carico della stessa, per farvi fronte; a tale riguardo paventa il rischio di profili di incostituzionalità. Esprime invece una valutazione molto positiva sulla valorizzazione delle caratteristiche di indipendenza dell'ISIN e sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Il senatore CALEO (*PD*) esprime perplessità sulla composizione del Collegio proposta dai relatori che aumenterebbe i costi di gestione di almeno un milione di euro. Condivide invece la necessità di evidenziare che l'ISIN è una autorità indipendente con una propria disciplina speciale.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) giudica invece molto positivamente l'osservazione sopra citata, in quanto, a differenza di quanto dichiarato dal senatore Astorre, indica con chiarezza come la Sogin S.p.A. dovrà recuperare le risorse che non le vengono più trasferite, ossia riducendo i costi fissi e progettando con maggior precisione gli interventi di *decommissioning*. A suo parere tali tagli sono necessari in considerazione della scarsa efficienza finora dimostrata dalla Sogin S.p.A.

Il senatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*), con riferimento allo schema di parere, critica l'approccio alla materia, che, a suo parere, risente di una certa ostilità nei confronti dell'operatività e del futuro della Sogin S.p.A..

Oltre a paventare il rischio di incostituzionalità dell'ipotesi di taglio dei trasferimenti, che avrebbe gravi conseguenze economiche per la società – a tal fine dichiara di aver chiesto, senza esito, l'inserimento nel parere di una norma di salvaguardia che consentisse di evitare una perdita sul bilancio di esercizio –, giudica la proposta di parere uno schiaffo all'attuale *governance* aziendale.

Inoltre, dopo aver ricordato la sua posizione in merito all'organizzazione di ISIN e in considerazione del fatto che si è già provveduto alla nomina di tutti i vertici previsti dalla normativa vigente, peraltro con un *iter* lungo e approfondito, giudica inopportuna, in termini di risparmio e di efficienza, l'ipotesi di una trasformazione dell'Istituto in una Authority.

In conclusione, alla luce di quanto dichiarato, preannuncia, in assenza di modifiche, il proprio voto contrario.

Il senatore VACCARI (*PD*) osserva che la proposta di parere è molto articolata, in considerazione della delicatezza dei temi trattati. Chiede pertanto di disporre di un supplemento di riflessione per perfezionare il contenuto delle osservazioni.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) si associa alla richiesta del senatore Vaccari poiché gli aspetti più complessi dello schema di decreto richiedono una valutazione attenta e serena.

Il sottosegretario Barbara DEGANI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni riunite anche oltre il termine, prima di procedere *nell'iter* dello schema di decreto. Fa tuttavia presente l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento entro la corrente settimana.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore per la 10^a Commissione, valuta positivamente la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni riunite anche oltre il termine, consentendo quella riflessione che – come è emerso dagli interventi appena svolti – è da più parti ritenuta necessaria. Le direttive europee in tema di sicurezza nucleare lasciano agli Stati membri la scelta sulla qualificazione giuridica dell'organo cui vengono affidate le relative funzioni, ferma restando l'esigenza di garantire la sua effettiva indipendenza dal punto di vista giuridico e finanziario da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali e regolatori. In alcuni Paesi europei ciò ha condotto alla loro attribuzione ad Authority; peraltro, lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva originariamente manifestato un orientamento favorevole alla qualificazione dell'ISIN come Autorità indipendente. Questa soluzione aveva però incontrato l'opposizione del Ministero dell'economia a causa del connesso incremento dei costi. Proprio al fine di fugare queste preoccupazioni, nella proposta di parere si prefigura una copertura di tali ulteriori costi che non grava sulle finanze pubbliche, bensì sulla componente A2 della tariffa elettrica, e dunque sui consumatori, senza peraltro aumentarne la consistenza. Configurare l'ISIN come Authority – un'opzione su cui egli ha registrato un diffuso consenso negli interventi che lo hanno preceduto – consentirà di assicurare nel collegio la presenza di persone di comprovata qualificazione professionale in materia di sicurezza nucleare e di *decommissioning*, garantendo così un'adeguata interlocuzione sia con gli operatori del settore, sia con le autorità a livello europeo e internazionale.

Quanto all'impatto sulle risorse di Sogin, ricorda che il bilancio di quella società ammonta a circa 230 milioni e che i costi fissi operativi impegnano circa 60 milioni all'anno: una tale somma, volta a gestire cantieri per 50-60 milioni all'anno, è a suo giudizio del tutto sproporzionata se raffrontata a esperienze comparabili nel settore privato e consente quindi di effettuare i richiesti risparmi.

Considerato il carico di lavoro delle Commissioni in prossimità della sospensione estiva, il presidente MARINELLO propone di convocare, sin d'ora, una seduta delle Commissioni riunite, alle ore 16 di domani, per l'espressione del parere.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore MARTELLI (*M5S*) chiede al sottosegretario Barbara Degani che il Governo metta a disposizione delle Commissioni riunite il piano ambientale di *Am Investco Italy* per l'ILVA di Taranto.

Le Commissioni riunite prendono atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc' anzi, le Commissioni riunite sono convocate per una ulteriore seduta domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 16.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 424

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (atto del Governo n. 424),

visto il parere della Conferenza Unificata del 6 luglio 2017;

viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali, della Commissione giustizia e della Commissione politiche dell'Unione europea;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *i-ter*), riferendo la definizione di «funzionamento anomalo» anche a «una struttura» oltre che «a un impianto nucleare», in maggiore coerenza con il dettato dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera *b*), n. 8), della direttiva 2014/87/Euratom, anche in considerazione del fatto che la legislazione italiana – a partire dall'articolo 1 della legge n. 1860/1962 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 230/1995 – dà una definizione di «impianto nucleare» assai ampia e tuttavia la direttiva cui si dà attuazione distingue, sul punto, tra struttura e impianto nucleare;

l'articolo 8-*quater* della direttiva 2014/87, recante «valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza», alla lettera *a*), stabilisce che la concessione di una licenza finalizzata alla costruzione di un impianto nucleare, ovvero alla gestione del medesimo, deve fondarsi su un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto, comprensiva di una dimostrazione della sicurezza nucleare rispetto ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 8 *bis* della medesima direttiva; al riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in titolo prevedendo che il progetto di massima dell'impianto nucleare, di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 230/1995, contenga una descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso, anche ai fini dell'istruttoria dell'ISIN, che ai sensi dell'articolo 38, comma 1 è tenuta a esprimere un «avviso» sull'ubicazione dell'impianto;

all'articolo 1, comma 12, lettera *c*), sarebbe opportuno introdurre, nell'ambito delle fattispecie oggetto di diffida dell' esercente da parte dell'ISIN, la mancata ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 37-*ter*, comma 2 e 37-*quater*; si tratta di obblighi posti a carico del titolare del-

l'autorizzazione, previsti in attuazione della direttiva, funzionali all'obiettivo di garantire la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ma per i quali allo stato attuale non è stabilita una specifica disciplina sanzionatoria. La previsione della possibilità per l'ISIN di applicare anche in tali ipotesi la procedura della contestazione delle inadempienze, nonché della diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, si rende dunque opportuna al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei predetti obblighi;

si segnala l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 16 dello schema di decreto legislativo che recepisce l'articolo 8-*sexies* della direttiva che i risultati della valutazione nazionale *inter pares* deve essere trasmessa entro un determinato termine agli altri Stati membri e alla Commissione europea;

valuti il Governo l'esigenza di chiarire, all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), che il «soggetto richiedente», a carico del quale sono posti gli oneri economici derivanti dalle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo, è chi fa istanza di autorizzazione; poiché i «rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli» sono adempimenti tipici in cui quelle attività si esplicano, si potrebbe inoltre espungere tale riferimento; a tal fine, si invita a valutare l'opportunità di riformulare la novella di cui al primo periodo della richiamata lettera *h*) come segue: «Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare.»;

in merito all'articolo 2, valuti il Governo l'esigenza di assicurare all'ISIN, quale autorità di regolamentazione, piena ed effettiva indipendenza e adeguata autorevolezza nelle relazioni nell'ambito dell'Unione europea e più in generale nelle relazioni internazionali, qualificando l'ISIN come *Authority* dotata di un collegio di tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente; i componenti di tale collegio dovrebbero essere scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale in materia di sicurezza nucleare e di *decommissioning*, che non siano in conflitto di interessi; in tal caso, i maggiori costi derivanti dalla configurazione dell'ISIN come *Authority* dovrebbero essere coperti elevando da 3,8 a 5 milioni la quota della componente A2 della tariffa elettrica attribuita all'ISIN con contestuale riduzione di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A.. La Sogin S.p.A. potrà facilmente recuperare la riduzione del trasferimento derivante dalla suddetta componente A2 migliorando la propria efficienza operativa sia riducendo i costi fissi, che appaiono molto elevati, sia progettando con maggior precisione gli interventi di *decommissioning* il cui ritardo è imputabile – come risulta dagli elementi acquisiti nel corso del ciclo di audizioni informali – solo parzialmente ai tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'ISPRA. D'altro canto, il rafforzamento della funzione autorizzativa degli interventi di *decommissioning* in capo all'ISIN consentirà di superare tale specifica criticità;

si invita inoltre il Governo a valutare l'esigenza di coordinare le norme dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), che novella dell'articolo 6,

comma 16 del decreto legislativo n. 45 del 2014, con quanto previsto dal comma 17 di quella medesima disposizione; sempre con riferimento alla richiamata lettera h), si segnala l'esigenza di chiarire l'autonomia di bilancio dell'ISIN, coordinando detta novella con quella al comma 11, di cui alla lettera e) dell'articolo 2, comma 1 dello schema in titolo; fermo restando che, nel caso in cui il Governo accogliesse la precedente osservazione, la costituenda *Authority* avrà ovviamente un proprio e autonomo bilancio.

quanto alla dotazione di personale, fuori dalle ipotesi di comando da pubbliche amministrazioni, valuti il Governo l'esigenza di esperire procedure pubbliche di selezione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, che, garantendo il necessario ricambio generazionale, siano volte alla selezione di nuove unità di personale con adeguati profili e competenze tecnico-scientifiche e giuridiche.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 25 luglio 2017

Sottocommissione per i pareri**204^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,20.*

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2834-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1119-B) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 2.0.1000 della relatrice, riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi subemendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(Doc. XXII, n. 14-17-18-bis) Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 22 luglio 2015, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince»

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul documento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (n. 429)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 153, che la disposizione ivi prevista, nel disporre che l'esercizio dell'attività odontoiatrica sia consentito a soggetti che prestano la propria attività come liberi professionisti e a società operanti nel settore odontoiatrico, può essere impropriamente interpretata nel senso di escludere l'attività odontoiatrica esercitata nell'ambito del servizio sanitario pubblico.

Riferisce, infine, sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

In riferimento all'articolo 5, comma 9, segnala la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale contenente linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata, nel rispetto delle competenze riconosciute in materia a Regioni e enti locali.

Con riguardo all'articolo 21, comma 8, evidenzia la necessità che, in sede di adozione del decreto ministeriale volto a prevedere linee indirizzo per il sistema di interventi e servizi sociali, sia reso esplicito il coinvolgimento della Conferenza Unificata, in ragione delle competenze riconosciute in materia a Regioni e a enti locali.

All'articolo 24, riguardante nello specifico il nuovo sistema informativo dei servizi sociali, e, più in generale, nelle disposizioni transitorie e finali, rileva la necessità di introdurre una disposizione di salvaguardia delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

504^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per discutere gli argomenti previsti in sede di esame di atti preparatori della legislazione comunitaria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,55.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti» (COM (2017) 211 definitivo) (n. 371)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) segnala che, nell'ambito del grave fenomeno della scomparsa dei minori migranti, i quali – dopo essere arrivati in Europa – sono destinati al lavoro nero o ad altre forme di sfruttamento e perfino al traffico di organi, occorre considerare anche il dramma della tratta delle prostitute bambine nigeriane.

È infatti in aumento il flusso di giovani nigeriane – giunte in Italia sui barconi provenienti dalla Libia o dalle coste greche e turche – che vengono prelevate dai centri di accoglienza e successivamente costrette a pro-

stituirsi, anche per restituire il denaro ricevuto in prestito per affrontare il viaggio.

Pertanto, ritiene opportuno che, nella proposta di risoluzione, si faccia riferimento anche alla necessità di introdurre elementi di contrasto alla violenza di genere, attraverso un maggiore controllo dell'immigrazione minorile femminile, in particolare delle giovani di origine nigeriana.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), associandosi alle considerazioni della senatrice Lo Moro, ritiene opportuno inserire, nella proposta di risoluzione, il rilievo circa la necessità di contrastare il fenomeno della tratta e dello sfruttamento dei minori stranieri, che in numero crescente risultano irreperibili dopo l'ingresso nei centri di accoglienza.

Tuttavia, sarebbe opportuno richiamare la Commissione europea a una più puntuale attuazione degli impegni assunti, soprattutto nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, in particolare nei confronti dell'Italia, che – con la legge n. 93 del 2017 – ha già ottemperato alle indicazioni dell'Unione europea, adeguando la propria normativa in tema di protezione dei minori non accompagnati. Al contrario, come risulta dalle relazioni mensili sulla ricollocazione e il reinsediamento, il numero dei migranti minorenni ricollocati risulta irrisorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 260 definitivo) (n. 404)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2017) 330 definitivo) (n. 410)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La relatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana l'esame e la votazione della risoluzione sulle relazioni della Commissione europea riguardanti la ricollocazione e il reinsediamento.

Infatti, domani, mercoledì 26 luglio, la Corte di giustizia di Lussemburgo si pronuncerà sulle cause C-490/16 e C-646/16, relative ai ricorsi presentati da cittadini di Paesi terzi contro la Repubblica di Slovenia e contro la Repubblica austriaca.

I ricorsi, intentati da un cittadino siriano e da membri di una famiglia afghana, erano rivolti contro le decisioni – rispettivamente delle autorità slovene e delle autorità austriache – con le quali veniva rifiutata la domanda di protezione internazionale. Il rifiuto era motivato dalla circostanza che i richiedenti, avendo varcato «illegalmente» la frontiera di

uno Stato membro, in base al Regolamento di Dublino III avrebbero dovuto presentare tale richiesta alla Croazia, Stato di primo ingresso.

In attesa della decisione della Corte di giustizia, appaiono di estremo interesse le conclusioni dell'Avvocato generale, rese l'8 giugno scorso.

In quella occasione, l'Avvocato generale evidenziò il carattere eccezionale della situazione in essere e concluse che le parole «attraversamento clandestino», di cui al Regolamento di Dublino III, non potevano essere applicate. Un così massiccio flusso di cittadini di Paesi terzi che chiedono protezione internazionale configura – ad avviso dell'Avvocato generale – un fenomeno di vera e propria crisi umanitaria, di proporzioni tali da riconoscere allo Stato membro, in deroga al codice di frontiera Schengen, la facoltà di autorizzare cittadini di Paesi terzi a varcare la frontiera esterna dell'Unione. Conseguentemente, l'ingresso nel territorio dell'Unione dei ricorrenti, benché non possa essere definito «regolare», non potrebbe comunque essere qualificato «illegale», nell'accezione del Regolamento di Dublino III.

L'Avvocato generale conclude affermando che, se gli Stati membri di confine, quali la Croazia, fossero ritenuti competenti ad accogliere e gestire numeri eccezionalmente elevati di richiedenti asilo, vi sarebbe il rischio concreto che quegli Stati non sarebbero in grado di far fronte alla situazione, così divenendo inadempienti agli obblighi discendenti dal diritto dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Qualora la Corte dovesse convenire con le conclusioni dell'Avvocato generale, riconoscendo la competenza, nel caso di specie, alla Slovenia e all'Austria, ci si troverebbe, a suo avviso, di fronte a un punto di svolta particolarmente significativo su questa complessa e delicata materia.

Ritiene pertanto opportuno attendere questa sentenza, alla luce della quale orientare il dispositivo della risoluzione.

Inoltre, osserva che domani dovrebbero essere rese note anche le conclusioni dell'Avvocato generale su altri due ricorsi, promossi dalla Slovacchia e dall'Ungheria contro il sistema europeo di ricollocazione, nei vari Paesi dell'Unione, dei migranti provenienti da Grecia e Italia, in base ad una presunta violazione dei principi di proporzionalità e necessità, democrazia, equilibrio istituzionale e buon governo. Secondo i ricorrenti, l'imposizione obbligatoria di quote di migranti costituirebbe un attacco intollerabile alla sovranità statale.

Anche in questo caso emerge, in tutta la sua evidenza, il legame tra tale decisione e il contenuto della risoluzione sugli atti comunitari in esame. Pertanto, appare interessante conoscere le conclusioni dell'Avvocato generale, sebbene la sentenza su queste ulteriori due cause sarà pronunciata presumibilmente tra alcune settimane.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria**408^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SU ALCUNI ULTERIORI SVILUPPI DELLA VICENDA RELATIVA AL «CASO PIZZOLATO»

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sul caso del signor Henrique Pizzolato, ingiustificatamente estradato in Brasile quantunque già condannato e detenuto in Italia, sottolineando come il Governo non abbia ancora chiarito sia le motivazioni dell'extradizione – disposta con la contrarietà di un ampio schieramento di forze parlamentari e nonostante il Brasile non abbia estradato in Italia un cittadino italiano già condannato per reati di particolare gravità – sia le ragioni del mancato rispetto da parte del governo brasiliano degli impegni precedentemente assunti in ordine alle condizioni in cui sarebbe stato detenuto il Pizzolato.

Il sottosegretario CHIAVAROLI dichiara che la situazione del signor Henrique Pizzolato è costantemente monitorata ed il Governo è disposto a fornire una relazione dettagliata sul punto.

IN SEDE REFERENTE

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(2211) **PANIZZA.** – *Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il senatore ICHINO (*PD*) osserva che presso la Commissione Industria, commercio e turismo è attualmente all'esame un disegno di legge recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Atto Senato n. 2831), che presenta un contenuto parallelo a quello del disegno di legge n. 2681 all'esame della Commissione giustizia, trattandosi in entrambi i casi della definizione della nuova disciplina di procedure concorsuali aventi ambiti distinti. Ritiene opportuno pertanto che l'esame dei due disegni di legge vada coordinato al fine di evitare disarmonie ed interventi asistematici su una materia così delicata.

Dopo un breve intervento del presidente D'ASCOLA, volto a sottolineare che la Commissione giustizia dovrà esprimere un parere alla 10^a Commissione sul disegno di legge n. 2831, prende la parola il relatore PAGLIARI (*PD*) per sottolineare l'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2681, che presenta contenuti di estrema importanza e particolarmente qualificanti per l'azione politica della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 2681 – che viene assunto come testo base – per il 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2740) **Deputati Rosy BINDI ed altri.** – *Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) si sofferma in particolare sulla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 28 del disegno di legge in titolo, ai sensi della quale dall'attuazione della nuova legge non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo se non sia opportuno che vengano spese per i testimoni di giustizia risorse quanto meno equivalenti a quelle stanziare per i collaboratori di giustizia, considerato che, a differenza dei testimoni di giustizia, i cosiddetti «pen-

titi» non si caratterizzano certo per una condotta pregressa del tutto irrepreensibile, potendo aver commesso anche crimini efferati.

Il vice ministro BUBBICO sottolinea che il disegno di legge in titolo mira a modificare la normativa vigente rendendola più efficace innanzitutto rispetto al fine di assicurare a favore dei testimoni di giustizia misure di sostegno economico tali da garantire loro una condizione economica equivalente a quella preesistente, secondo quanto previsto dall'articolo 6. Viene così prevista – ribadendo ed ampliando quanto già oggi contemplato dalla normativa vigente – la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, nonché una sistemazione alloggiativa qualora il testimone di giustizia sia trasferito in una località diversa da quella di dimora o comunque non possa usufruire della propria abitazione, nonché ulteriori provvidenze economiche che non sono in alcun modo paragonabili a quelle garantite ai cosiddetti pentiti. Si sofferma inoltre sull'articolo 7 del disegno di legge in titolo, recante misure di reinserimento sociale e lavorativo, tra le quali segnala la previsione di cui al comma 1, lettera h), che consente l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Tutte queste misure rappresentano un significativo passo in avanti rispetto alla legislazione attualmente prevista a favore dei testimoni di giustizia e rafforzano un'impostazione normativa volta ad assicurare agli stessi un trattamento di maggior favore rispetto a quello dei collaboratori di giustizia.

Interviene il senatore LUMIA (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo e sottolineando che il disegno di legge in titolo rappresenta un importante miglioramento sia rispetto alla disciplina vigente per i testimoni di giustizia, sia rispetto alla normativa a tutela dei collaboratori di giustizia. Sottolinea a tale riguardo le previsioni che assicurano una maggiore tutela rispetto a quanto attualmente previsto a favore dei testimoni di giustizia nei casi in cui questi siano costretti a trasferirsi in una località diversa da quella di dimora.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo con osservazioni sull'emendamento)

Il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno.

Il provvedimento si compone di 17 articoli, ripartiti in quattro Capi.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 3, prevede misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno.

L'articolo 1 del decreto-legge contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014-2020 – per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

L'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.

Il Capo II, che comprende gli articoli 4 e 5, istituisce le zone economiche speciali (ZES), al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale in alcune aree del Paese, attraverso benefici fiscali e semplificazioni amministrative.

In particolare, l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone economiche speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

L'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.

Il Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 9, individua gli strumenti di semplificazione delle procedure in relazione alla valorizzazione dei territori che il provvedimento intende sostenere.

L'articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie

di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. È opportuno ricordare che l'Assemblea della Camera ha approvato, in data 10 maggio 2017, il disegno di legge A.C. 3671-ter-A, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»¹⁵. L'oggetto del disegno di legge (ora in corso di esame presso la 10^o Commissione del Senato, AS. n. 2831) è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di ricondurre tale istituto a un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura concorsuale generale. Obiettivo della riforma è dunque quello di assicurare coerenza sistematica, nonché di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale. I numerosi principi e criteri direttivi della delega riguardano dunque, innanzitutto, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese. Si segnala che, tra gli altri profili, il disegno di legge modifica i presupposti di accesso alla procedura.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, prevede ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale.

L'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa seguito alla sentenza n. 104 del 2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali.

In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 8 e 10, comma 1 – limitatamente, per quest'ultimo, alle parole «al costo standard per studente» – del decreto legislativo n. 49 del 2012. Con riferimento all'articolo 8, la Corte ha evidenziato che «il Governo, nell'esercitare la delega, non ha aggiunto pressoché nulla ai contenuti dei principi e criteri direttivi già stabiliti nell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010. Limitandosi a riportare testualmente i suggerimenti enunciati a titolo meramente esemplificativo nel parere della VII Commissione del Senato in merito alle voci di costo da tenere in considerazione, il Governo non ha fatto altro che esplicitare contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che il costo standard unitario di formazione per studente in corso', previsto dalla delega, deve ricomprendere le spese per la remunerazione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per l'allestimento di servizi, spazi e strumenti per la didattica. Fatta salva questa enunciazione, manca una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard, nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce».

A conclusioni analoghe la Corte è giunta con riguardo all'art. 10, co. 1, in relazione al quale ha evidenziato che alla «reiterazione pressoché letterale della delega, il decreto legislativo non aggiunge altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard, nemmeno nella forma dell'indicazione di un minimo o un massimo, o nella rappresentazione di una sua incidenza dinamica, anche solo tendenziale, sul complesso del finanziamento da distribuire fra gli atenei».

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge. «Esso ha invece lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale».

La Corte ha, infine, concluso che «Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del poter legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parla-

mento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili.

L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative alle misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3) e a quelle 'premierali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5).

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1000 che il Governo ha presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge, esso contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, sul reato di incendio boschivo, nel senso di prevedere che, se il predetto delitto è commesso su beni propri, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è disposta la confisca degli stessi beni, i quali sono assegnati, a richiesta, al Comune nel cui territorio il bene stesso è situato. Resta fermo l'obbligo per il responsabile di provvedere alla bonifica dei luoghi.

Il comma 2 dell'emendamento governativo reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo, da un lato, in materia di contratti (di affitto e di locazione) che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili delle zone incendiate, i quali se stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; dall'altro, sottraendo al divieto – previsto al comma 1 del me-

desimo articolo 10 per le zone boscate percorse dal fuoco – di attribuire alle dette zone una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, nel caso in cui il proprietario delle zone incendiate sia vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, non ostativo sul testo, nonché non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, ricordando su quest'ultimo punto la più rilevante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha stabilito il divieto di introdurre mediante la legge di conversione norme estranee al contenuto del decreto-legge.

Sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore si apre quindi un dibattito. Interviene dapprima il senatore LUMIA (*PD*) il quale esprime, in generale, apprezzamento per il decreto-legge in esame contenente delle misure rilevanti per rafforzare e far ripartire l'attività produttiva del Mezzogiorno. Con riferimento, poi, all'emendamento del Governo 9.0.1100, recante norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, osserva che tale fenomeno si è imposto con emergenza, nelle ultime settimane, in diverse parti della penisola e, pertanto, qualunque modifica delle norme relative allo stesso è connotata dalla necessità e dall'urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Per altro verso, ove si voglia porre attenzione al merito della disposizione dell'emendamento richiamato che è volta a modificare l'articolo 423-*bis* del codice penale, non si può non riconoscere l'effetto positivo sull'ordinamento di una norma che è volta a prevedere la confisca dei beni oggetto del reato di incendio, qualora detti beni siano appartenenti all'autore del reato.

Il presidente D'ASCOLA e il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) precisano che la condizione soppressiva posta nel parere in ordine all'emendamento governativo è di natura tecnico-giuridica e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di decreti-legge, attiene al profilo della mancanza di omogeneità della modifica specificamente considerata con il contenuto del decreto-legge, profilo su cui viene richiamata l'attenzione con riferimento ai rischi derivanti dalla conseguente precarietà della nuova disposizione sanzionatoria che si vorrebbe introdurre; il merito del provvedimento, così come le valutazioni di opportunità politica dello stesso, non rientrano nell'ambito delle considerazioni proprie della presente sede.

Il senatore LUMIA (*PD*) propone quindi di modificare la proposta di parere del relatore nel senso di trasformare la condizione in un'osservazione.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime perplessità sulla proposta del senatore Lumia rilevando che la giurisprudenza costituzionale sul rispetto del principio di omogeneità delle norme di un decreto-legge non può essere applicata secondo opportunità e a seconda dei casi dalla forze politiche di maggioranza, avendo essa una portata generale. Per quanto riguarda il merito della proposta emendativa in esame in ordine alla modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, ritiene paradossale la norma che prevede la confisca dei beni incendiati dal proprietario degli stessi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva come nel corso della legislatura più volte il Parlamento abbia violato i principi costituzionali e quelli posti dalla Consulta in materia di decreti-legge, e soprattutto i principi relativi alla omogeneità delle norme del decreto-legge. Con riferimento quindi alla disposizione che prevede la modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale osserva che si tratta di una norma che non incide in modo significativo sul sistema sanzionatorio vigente in materia di incendi boschivi e, pertanto, non rientra, a suo parere, nell'ambito dei divieti imposti dalla Corte costituzionale. Pertanto conviene con la proposta del senatore Lumia.

All'esito del dibattito il relatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) accede alla richiesta della maggioranza della Commissione di modificare lo schema di parere nel senso indicato dal senatore Lumia.

Dopo che è stato verificato il numero legale, la nuova proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto, con il voto contrario del senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), è messa ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100;

premessi che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;

ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità, nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la «determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali» che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;

considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.1100 fa riferimento al mantenimento dell'obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;

per quanto di competenza, esprime:

- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 a condizione che sia soppressa la proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e l'emendamento 9.0.1100;

premessi che le disposizioni del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, recano misure urgenti volte a favorire la crescita economica del Mezzogiorno e, in particolare, ad agevolare l'imprenditoria giovanile;

ritenuto che il provvedimento in titolo contiene soprattutto misure di tipo economico;

considerato che l'emendamento 9.0.1100, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge, contiene al primo comma una proposta di modifica dell'articolo 423-*bis* del codice penale, sul reato di incendio boschivo, e al comma 2 reca modifiche all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), intervenendo in una materia del tutto estranea rispetto all'oggetto delle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sancito la non ammissibilità, nell'ambito di un decreto-legge, di norme sia pure introdotte con la legge di conversione che non siano riferibili al contesto normativo del decreto-legge; in particolare nella sentenza n. 171 del 2007, la Consulta ha evidenziato che la «determinazione delle cause di incandidabilità e di incompatibilità attiene alla materia elettorale e non già alla materia della disciplina degli enti locali» che, in quel caso, si sottoponeva al suo vaglio; analogamente nella sentenza n. 32 del 2014 ha stabilito il divieto di configurare mediante la legge di conversione nuove norme di diritto penale sostanziale ad effetto sanzionatorio, il cui contenuto precettivo non sia attinente al decreto-legge nonostante il decreto-legge in questione contenesse norme processuali penali;

considerato inoltre che l'ultimo periodo del primo comma dell'emendamento 9.0.110 fa riferimento al mantenimento dell'obbligo del responsabile del delitto di incendio boschivo di provvedere alla bonifica dei luoghi, e non risultando evidente tale obbligo da una prima lettura della normativa vigente;

per quanto di competenza, esprime:

- parere non ostativo sul testo;
- parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1100 invitando la Commissione di merito a valutare le osservazioni contenute in premessa.

Sottocommissione per i pareri

68^a Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rimessione alla Commissione plenaria.

DIFESA (4^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria**248^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente LATORRE dà conto degli esiti della missione al Cairo, svoltasi dal 10 al 12 luglio scorsi, e connotata da importanti incontri con le più alte autorità istituzionali e religiose. In particolare, sono stati incontrati il Presidente della Repubblica egiziana Al-Sisi, il Presidente del Parlamento egiziano, il Presidente della Commissione difesa del Parlamento, il Vice ministro degli esteri per gli affari europei, il Segretario generale della Lega araba, il Papa della Chiesa copta ortodossa e il Grande Imam di Al-Azhar, punto di riferimento per tutto l'islam sunnita.

Ringrazia inoltre il vice presidente della Commissione, senatore Santangelo, e il vice presidente del Senato, senatore Gasparri, per aver contribuito a far sì che la delegazione potesse veicolare un messaggio forte e unito alle controparti egiziane, tenendo ferma la natura squisitamente parlamentare della missione, pertanto non suscettibile di vincolare politicamente il Governo italiano.

Passa quindi ad esporre le principali questioni politiche affrontate nel corso dei colloqui, iniziando dalla necessità di ripristino delle piene relazioni diplomatiche tra l'Italia e l'Egitto, ad oggi compromesse dalla vicenda della drammatica morte del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni. La posizione italiana, ovviamente, rimane ferma sulla necessità di fare piena luce sulla questione, e sotto questo aspetto un tassello essen-

ziale non può che essere il ripristino della effettiva cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, che a dicembre dello scorso anno sembrava dare risultati incoraggianti. Ancorché vi fossero, in seno alla delegazione, alcune fisiologiche divergenze, queste hanno trovato la loro composizione al di fuori degli incontri istituzionali, consentendo di comunicare alle autorità egiziane una posizione unitaria. Tale strategia, peraltro, si è dimostrata più che efficace: posteriormente all'incontro con il Presidente Al-Sisi, infatti, è stata rilasciata, dal portavoce della Presidenza egiziana, una forte dichiarazione rivolta soprattutto all'opinione pubblica egiziana e ripresa da tutti i principali *media* del Paese.

Con riferimento, poi, alla delicata situazione libica e alla connessa problematica dei flussi migratori, invita innanzitutto la Commissione a tenere conto del ruolo politico dell'Egitto come importante attore mediterraneo a prescindere dal suo governo *pro tempore*, rilevando innanzitutto che, nel corso dei colloqui, le autorità egiziane hanno sottolineato come, a oggi, l'Egitto ospiti circa 5 milioni di profughi, non rinchiusi in alcun campo e beneficianti di varie forme di assistenza sociale. Inoltre, da oltre 10 mesi, nessun migrante è più giunto in Italia passando per l'Egitto. Tutto ciò senza beneficiare (a differenza di altri Paesi, come la Turchia), di alcuna forma di sostegno finanziario da parte dell'Unione europea.

In relazione alla Libia, il sostegno dato al generale Haftar viene visto dalla autorità egiziane come imprescindibile al fine di impedire che possano giungere ai Fratelli musulmani dal confine libico. Tuttavia, l'Egitto non ha mai messo in discussione la necessità a che la Libia rimanga unita.

L'oratore conclude la propria esposizione rilevando che numerosi e recenti avvenimenti sullo scenario internazionale, come nuovi e favorevoli rapporti con l'attuale amministrazione americana e con la Russia, gli accordi con altri Stati arabi e il nuovo prestito concesso dal Fondo monetario internazionale a seguito dell'implementazione di importanti riforme economiche, hanno contribuito a rafforzare l'attuale *leadership* egiziana. In tale contesto, l'Egitto guarda con favore, stanti importanti ragioni politiche ed economiche, al ripristino di pieni rapporti diplomatici con l'Italia. Inoltre, non va trascurata la presenza nel Paese di una radicata comunità italiana che conta circa 7000 persone (ancorché in diminuzione rispetto al passato), e che si è interessata da subito al caso Regeni, offrendo anche forme di sostegno alla famiglia, e che chiede, però, di poter godere della giusta copertura diplomatica che sarebbe garantita dal rientro dell'ambasciatore.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) domanda che rapporti sussistano tra l'Egitto e il governo di Tripoli.

Il presidente LATORRE precisa che dai colloqui è emerso che l'Egitto non ha mai disconosciuto l'autorità del governo Serraj. Inoltre, l'Egitto ha un ruolo nei colloqui di Parigi che hanno luogo proprio oggi tra Fayed Al-Serraj e il generale Khalifa Haftar.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Introduce l'esame il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), rilevando che, quanto attiene al conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2016, ai fini di una più puntuale comprensione, appare utile richiamare le valutazioni riportate dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, pubblicate già lo scorso 27 giugno. Detta relazione, infatti, offre un'interessante analisi retrospettiva sulle vicende inerenti il bilancio ed il patrimonio dello Stato.

Nel dettaglio, per quanto attiene ai dati contabili della Difesa, la Corte sottolinea che il 2016 costituisce ancora un anno di transizione per il rinnovamento dello Strumento militare: sono in attesa di definitiva approvazione i principali documenti previsti dal c.d. Libro bianco, quali la «revisione strategica della difesa». Sono stati, peraltro, conseguiti gli obiettivi numerici prefissati dalla normativa in termini di soppressione e riconfigurazione degli enti e comandi nell'amministrazione centrale e periferica e viene rilevato come l'Esercito abbia implementato un'importante riorganizzazione degli alti comandi.

La Corte registra, inoltre, il *trend* di riduzione del personale, con l'obiettivo di una forza militare pari a 150.000 unità nel 2024, come prescritto dalla legge n. 244 del 2012.

Nel dettaglio, le risorse stanziare per il dicastero nel 2016 ammontano a 21,93 miliardi (+0,977 rispetto ai 20,95 del 2015) di cui impegnati 21,20 miliardi. L'incremento (che apparentemente ha invertito il ciclo al ribasso degli stanziamenti, che si prolungava dal 2008) è dovuto in parte al contributo straordinario di 960 euro annue previste dall'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 per il personale delle Forze armate e di Polizia non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale (245 milioni), all'aumento delle dotazioni del Fondo scorta degli enti della difesa (120 milioni) e alla riallocazione presso il bilancio della Difesa delle competenze accessorie del personale delle Forze armate gravanti sui fondi di altri Ministeri a causa dell'entrata in vigore delle modalità di pagamento tramite cedolino unico.

Dei citati 21,93 miliardi, 19,52 sono di parte corrente (+1,35 miliardi rispetto ai 18,17 del 2015) e 2,4 di parte capitale (-0,38 miliardi rispetto ai 2,78 del 2015). Nel dettaglio, viene osservato che la spesa continua sempre a essere concentrata sul personale (79,34 per cento degli stanziamenti)

in incremento rispetto al 2015, sia in termini percentuali (77,11 per cento) che assoluti (+1,24 miliardi).

Inoltre, stando ai rilievi della Corte, le spese militari ammontano nel 2016 all'1 per cento del prodotto interno lordo, e se l'Italia dovesse seguire gli indirizzi del Vertice NATO del Galles del 2014 (quando gli Stati membri concordarono l'obiettivo del 2 per cento), entro i prossimi 7 anni dovrebbero raddoppiare.

Sempre avendo riguardo ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, l'oratore precisa quindi che la quota a carico del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) nel settore dell'ammmodernamento dei sistemi d'arma ammonta invece a 2,9 miliardi (nel 2015 era di 2,38 miliardi).

In particolare, la maggior parte degli stanziamenti definitivi interessa il capitolo 7421 relativo agli interventi agevolativi per il settore aeronautico per 1,6 miliardi, il capitolo 7485 riguardante gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe Fremm per 639 milioni, il capitolo 7419 sui contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale per 472 milioni e il capitolo 7420 relativo al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per 192 milioni. Predominano, dunque, come già nei precedenti esercizi, le dotazioni per il comparto strategico della difesa, rispetto alle quali, però, il ruolo del MiSE attiene al solo controllo finanziario sulla correttezza amministrativa delle procedure di spesa, laddove l'attività programmazione e gestione dei progetti è in capo al Ministero della difesa. Ciò costituirebbe, a detta della suprema Magistratura contabile, un'anomalia, che priva il bilancio di chiarezza e leggibilità.

Si intersecano, allora, ad avviso della Corte dei conti, competenze, attività e procedure di due Amministrazioni, una che gestisce le risorse finanziarie (MiSE) e l'altra che gestisce i contratti e la realizzazione dei programmi (Difesa), con complicazioni dovute al non sempre facile coordinamento fra aspetti amministrativi e contrattuali, da un lato, e la gestione finanziaria (previsioni, impegni, liquidazioni) dall'altro. Quanto alle percentuali, sul totale complessivo degli stanziamenti definitivi dei due ministeri (24,6 miliardi), sono le seguenti: Difesa 89 per cento, MISE 11 per cento, in tendenziale aumento rispetto agli stanziamenti del 2015.

Con riferimento quindi al disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2017, rileva che il provvedimento interviene sulle previsioni iniziali (approvate con la legge n. 232 del 2016), sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2017, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nello stesso disegno di legge in esame.

In particolare, rispetto allo stato di previsione del ministero approvato con la legge n. 232 del 2016, la massa spendibile (data dalle previsioni di competenza più i residui), originariamente prevista in 21.415,4 milioni di euro, sale, per effetto dell'assestamento, a 23.409,8 milioni.

Per quanto attiene, poi, nel dettaglio, alla missione «Difesa e sicurezza del territorio», si registrano delle variazioni positive: circa 674 mi-

lioni di euro in ragione dell'incidenza di atti amministrativi e circa 156 milioni a seguito delle variazioni proposte con il disegno di legge. In ragione di ciò, le previsioni iniziali di 18.827 milioni per competenza e 18.567 milioni per la cassa sono assestate sui seguenti valori: 19.657 milioni in termini di competenza e 19.396 milioni in termini di cassa.

Nel dettaglio, per quanto attiene al programma relativo all'approntamento dei Carabinieri, si registrano variazioni positive di circa 254 milioni per competenza e per cassa, in ordine all'approntamento e all'impiego delle forze terrestri, le variazioni sono del pari positive (circa 200 milioni sia per competenza che per cassa), relativamente al programma di approntamento e impiego delle forze navali, risultano sempre variazioni positive ma più contenute (circa 83 milioni per competenza che per cassa), per quanto attiene alle forze aeree, vi sono del pari variazioni positive (anche se ancora più contenute: circa 76 milioni per competenza e per cassa) e da ultimo, relativamente al programma di pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti, si registra una rilevante variazione positiva di circa 214 milioni di euro per competenza e cassa.

Relativamente, poi, alla missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (composta da un solo programma, relativo all'approntamento e all'impiego dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agro-alimentare), si registrano sempre variazioni positive (per competenza e cassa), di circa 13 milioni e mezzo di euro. Dalle previsioni originarie di 491 milioni per competenza e 494 milioni per la cassa si passa quindi a circa 505 milioni per competenza e 507 milioni per la cassa.

Infine, per quanto attiene alla missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», le variazioni sono globalmente positive (circa 108 milioni per competenza e cassa). Si passa pertanto dalle previsioni originarie di circa 949 milioni per la competenza e 951 milioni per la cassa alle dotazioni assestate di 1.057 milioni per competenza e 1.059 milioni per la cassa. Tuttavia, all'interno della missione stessa, è da notare che il programma relativo agli interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento presenta una variazione negativa: circa 25 milioni di euro per competenza e cassa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) osserva che, dalla lettura dei provvedimenti, risulterebbero circa 951 milioni in termini di competenza (legati alla gestione dei residui passivi), che non risulterebbero ancora spesi, domandando se ciò derivi da normali pratiche contabili o sia, per contro, indice dell'esistenza di criticità nella gestione dei fondi.

Dopo aver posto l'accento sull'indubbio rilievo economico dei fondi di ricerca per la Difesa insistenti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico, si pone quindi problematicamente sul mercato rilievo, in termini percentuali, rivestito dalle spese per il personale (rilievo che continua a persistere anche nel quadro riduttivo prefigurato dalla legge n. 244 del

2012 e che comprometterebbe un'efficace gestione dell'esercizio e degli investimenti), domandando se non sia possibile far ricadere sul bilancio di altri Ministeri le spese connesse alle funzioni accessorie esercitate dal personale delle Forze armate.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il sottosegretario ALFANO, osservando che la prima questione sollevata dal senatore Battista viene affrontata da svariati anni ed è sostanzialmente sotto controllo, riservandosi comunque di effettuare delle verifiche specifiche sul punto al fine di individuare, e se del caso sanare, eventuali problematiche.

Per quanto attiene alle spese per il personale, pone quindi l'accento sul fatto che, pur in un quadro di generale riduzione numerica, il personale delle Forze armate si è visto attribuito rilevanti funzioni aggiuntive che hanno comportato logiche ripercussioni sui costi.

Conclude sottolineando l'importanza degli investimenti per la Difesa presenti nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico, spesso associati a progetti di natura duale ovvero in cui la Difesa può mettere a disposizione un importante patrimonio di conoscenze.

Replica anche il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), formulando una proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2784 e una proposta di parere del pari favorevole sul disegno di legge n. 2785.

Il senatore VATTUONE (*PD*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulle proposte di parere formulate dal relatore, ponendo l'accento sull'importante dotazione economica assicurata alla Difesa dai provvedimenti in titolo, tenuto conto altresì della delicata fase di transizione che la Difesa stessa sta vivendo.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal senatore Vattuone.

Il senatore FORNARO (*Art.1-MDP*), pur rilevando che l'attuale ripartizione delle spese per la Difesa sembra configurare un quadro critico (connotato da un eccessivo sbilanciamento in favore delle spese per il personale), preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione separata dei due schemi di parere proposti dal relatore.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) chiede la verifica del numero legale.

Il presidente LATORRE constata quindi che la Commissione è in numero legale per deliberare.

Viene quindi posta i voti e approvata la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge n. 2784.

Successivamente, viene posta ai voti e approvata la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge n. 2785.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria**786^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

Il presidente TONINI comunica che sono stati presentati gli ulteriori ordini del giorno G/2860/97/5 e G/2860/98/5, pubblicati in allegato.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (PD), anche a nome della relatrice Vicari, esprime parere favorevole sulle identiche proposte 1.54 e 1.55, a condizione che vengano riformulate così come pubblicate in allegato al resoconto. Esprime parere contrario sulle identiche proposte 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9. Esprime invece parere favorevole sulla proposta 3.0.13. Il parere altresì è contrario sulle proposte 8.0.1, 8.0.2, nonché 9.0.19 e 10.16.

Esprime parere favorevole sulle proposte 10.21 (testo 2), 10.0.29 e 12.0.3 (testo 2), a condizione che vengano accolte le rispettive riformulazioni proposte dai relatori. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emen-

damenti 10.22, 15.0.36 e 15.0.39. Il parere è contrario sulle proposte 12.28, 14.0.3, 14.0.12 e 16.3.

Il parere è favorevole sulla proposta 15.0.25, il cui testo appare preferibile rispetto all'emendamento 15.0.26 sostanzialmente analogo. Il parere è favorevole sulla proposta 16.0.3 (testo 2), così come sulle identiche proposte 16.0.2 (testo 2), 16.0.4 e 16.0.5, a condizione che siano accolte le proposte di riformulazione dei relatori. Analogamente, il parere è favorevole sulla proposta 16.0.23, così come sulle identiche proposte 16.0.21, 16.0.22, 16.0.24 e 16.0.25, a condizione che vengano riformulate.

Il parere è altresì favorevole sulle proposte 16.0.26, 16.0.28 e 16.0.60, a condizione che siano accolte le rispettive riformulazioni proposte dai relatori, mentre invita al ritiro delle proposte 16.0.27, 16.0.39 e 16.0.49. Esprime parere contrario sugli emendamenti 16.0.29, 16.0.30, 16.0.34, 16.0.35 (testo 2), 16.0.42, 16.0.58 (testo 2) e 16.0.69. Propone infine di disporre un temporaneo accantonamento delle proposte 16.0.40, 16.0.47 e 16.0.65 su cui si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti da parte del Governo.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) sottopone poi all'attenzione della Commissione un tema già affrontato nel corso dell'esame dell'articolo 1 del decreto-legge su cui riterrebbe necessario apportare una ulteriore modifica. Infatti, sulla questione degli oneri della convenzione da stipulare con Invitalia Spa, nell'ambito della misura «Resto al Sud», a seguito di approfondimenti effettuati, è emersa la necessità di modificare in aumento la percentuale delle risorse destinate a tale soggetto. Pertanto, qualora la Commissione sia d'accordo, ritiene che i relatori potrebbero presentare una proposta emendativa sull'argomento.

Il PRESIDENTE fa presente che, secondo una prassi consolidata della Commissione, sarà possibile procedere ad un esame di tale proposta emendativa solo qualora si registrasse un ampio consenso dei membri della Commissione.

I senatori SANTINI (*PD*), URAS (*Misto-Misto-CP-S*) e GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) convengono sulla possibilità che i relatori possano presentare una nuova proposta emendativa, mentre la senatrice LEZZI (*M5S*), a nome del proprio Gruppo parlamentare, si oppone a tale presentazione.

Il PRESIDENTE, considerato il venir meno dell'assenso di una parte significativa dei membri della Commissione, invita i relatori a non procedere alla presentazione di nuovi emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati.

Il ministro DE VINCENZI illustra la riformulazione dell'emendamento 1.54 (testo 2): il nuovo testo da un lato precisa che la concessione delle agevolazioni ai giovani che costituiscono società cooperative avviene nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito della disciplina degli aiuti *de minimis*, dall'altro sana una questione relativa alle cooperative agricole che esercitano attività di impresa mediante l'inserimento di un comma 8-ter che, su richiesta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modifica il decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il senatore SANTINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 1.54 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto) che posto ai voti è approvato, risultando così assorbito l'emendamento 1.55.

Poste congiuntamente ai voti, sono respinte le proposte 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 8.0.1. Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 8.0.2, 9.0.19 e 10.16. Viene poi posto in votazione e approvato l'emendamento 3.0.13. Quanto alla proposta 10.21 (testo 3), pubblicata in allegato, il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) dichiara di accettarne la riformulazione chiedendo contemporaneamente una ulteriore modifica in un testo 4, pubblicato in allegato, che, favorevoli il Governo e i relatori, posto ai voti, è approvato.

Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 10.22 e dopo avere fatto proprio l'emendamento 12.28 lo ritira.

Il senatore URAS (Misto-Misto-CP-S) accetta la riformulazione dell'emendamento 10.0.29 (testo 2), pubblicata in allegato, che, posto ai voti, viene approvato.

La senatrice PEZZOPANE (PD) fa proprio l'emendamento 12.0.3 (testo 3), pubblicato in allegato, ed accoglie la riformulazione proposta dai relatori, mentre i senatori ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) vi aggiungono la propria firma. L'emendamento, posto ai voti, viene quindi approvato.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 14.0.3, mentre il senatore SANTINI (PD) ritira la proposta 14.0.12.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver aggiunto la propria firma a quella di tutti gli altri presentatori sull'emendamento 15.0.25, ritira la proposta 15.0.26.

La senatrice ORRÙ (PD) aggiunge altresì la propria firma all'emendamento 15.0.25 che, posto ai voti, viene approvato.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira la propria proposta 15.0.36, mentre il senatore SANTINI fa proprio l'emendamento 15.0.39 e lo ritira.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) chiede conto al rappresentante del Governo dei motivi per cui il parere sull'emendamento 16.3 sia contrario.

Il ministro DE VINCENTI fa presente che la situazione nei comuni di Manfredonia, San Ferdinando e Castelvolturmo presenta problematiche diverse da quelle di Pozzallo cui fa riferimento l'emendamento in esame. Il comune di Pozzallo infatti è un luogo sostanzialmente di sbarco e di identificazione di migranti che successivamente si spostano in altre parti del territorio nazionale: su di esso pertanto sussistono problematiche diverse rispetto a quelle che caratterizzano i comuni in cui vi è uno stabile insediamento di migranti sul territorio. Per tale motivo il Ministero dell'interno si è espresso negativamente su tale proposta emendativa ritenendo che il commissariamento non sarebbe utile per la soluzione dei problemi che affliggono il comune di Pozzallo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) evidenzia come innanzitutto la norma non preveda un obbligo ma una possibilità per il Governo di nominare commissari a fronte di situazioni di particolare gravità. Assicura inoltre che nel comune di Pozzallo le problematiche non sono legate esclusivamente allo sbarco dei migranti ma sono più in generale legate alle attività da questi svolte. Ritiene, in definitiva, che precludere ad un territorio in cui l'emergenza migratoria sta creando problemi enormi la possibilità di fare ricorso a commissari straordinari del Governo non sia la risposta più adeguata.

L'emendamento 16.3, posto in votazione, è respinto.

I rispettivi proponenti accettano la riformulazione, avanzata dai relatori e pubblicata in allegato, delle proposte 16.0.2 (testo 3), 16.0.3 (testo 3), 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5 (testo 2) che, poste congiuntamente in votazione, sono approvate. Analogamente i rispettivi proponenti accettano la riformulazione delle proposte 16.0.21 (testo 2), 16.0.22 (testo 2), 16.0.23 (testo 2), 16.0.24 (testo 2) e 16.0.25 (testo 2), pubblicate in allegato, che poste congiuntamente in votazione sono approvate.

Il ministro DE VINCENTI illustra quindi il contenuto della riformulazione della proposta 16.0.26 (testo 2), pubblicata in allegato, che, in buona sostanza, riprende una serie di tematiche affrontate da altre proposte emendative presentate.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento 16.0.26 (testo 2) che, posto in votazione, viene approvato. Risultano di conseguenza assorbiti gli emendamenti 16.0.27 e

16.0.49. Accetta quindi la riformulazione dell'emendamento 16.0.28 (testo 2), pubblicato in allegato, che posto in votazione è approvato.

Vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 16.0.29, 16.0.30 e 16.0.34, mentre la senatrice PEZZOPANE (PD) ritira la propria proposta emendativa 16.0.35.

La senatrice ZANONI (PD) fa proprio l'emendamento 16.0.39 e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2860/99/5, pubblicato in allegato.

Il senatore SANTINI (PD) e la senatrice ORRÙ (PD) ritirano le rispettive proposte emendative 16.0.42 e 16.0.58 (testo 2).

La senatrice ORRÙ (PD) accetta successivamente la riformulazione dell'emendamento 16.0.60 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e approvato.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritira il proprio emendamento 16.0.69 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2860/100/5, pubblicato in allegato, che il Governo accoglie.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta sino alle ore 15 per dare modo ai relatori e al Governo di effettuare gli ulteriori approfondimenti ai fini dell'espressione del parere sulle proposte 16.0.40, 16.0.47 e 16.0.65.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 15.

Il PRESIDENTE dispone la riammissione delle proposte emendative precedentemente dichiarate inammissibili 15.0.29, 15.0.35 e 16.0.55 di analogo contenuto.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), anche a nome del relatore Tomaselli, fa presente che, a seguito di approfondito esame, il parere sulle proposte emendative 16.0.40, 16.0.47 e 16.0.65, precedentemente accantonate, è contrario. Il parere è favorevole sulla proposta 15.0.29. Invita i presentatori degli emendamenti 15.0.35 e 16.0.55 a ritirarli.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La proposta 16.0.40 viene posta in votazione e respinta.

Il senatore SANTINI (PD) chiede conto al rappresentante del Governo del parere contrario espresso sulla proposta 16.0.47, concernente

il tema del trattamento fiscale dei lavoratori che, dopo aver svolto un periodo di lavoro all'estero, sono poi rientrati in Italia.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il parere contrario è dovuto esclusivamente a motivi di ordine tecnico-finanziario e non al merito della proposta emendativa che risulta viceversa sostanzialmente condivisibile. Evidenzia infatti che l'emendamento, in quanto oneroso, necessita di una copertura la cui quantificazione richiede tuttavia la necessità di conoscere dati al momento non ancora disponibili. Evidenzia pertanto la volontà del Governo di affrontare l'argomento non appena tutti i dati necessari saranno noti al fine di pervenire ad una soluzione certa basata su cifre definite.

Il senatore SANTINI (*PD*) ricorda come la relazione tecnica alla norma originaria che si vuole modificare specificava che la norma non comportava riflessi finanziari negativi in quanto andava comunque considerato un effetto positivo legato al rientro di redditi tassabili in Italia che avrebbe compensato eventuali effetti onerosi. Evidenzia, in definitiva, come la mancata approvazione della proposta potrebbe avere effetti negativi limitando il rientro di lavoratori dall'estero.

La proposta emendativa 16.0.47 viene pertanto posta in votazione e respinta, così come la proposta 16.0.65.

I senatori SANTINI (*PD*) e MANDELLI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'emendamento 15.0.29 che, posto in votazione, viene approvato. Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 15.0.35 e 16.0.55.

Il ministro DE VINCENTI fa presente che, in merito ad alcuni emendamenti esaminati e approvati dalla Commissione nelle precedenti sedute, a seguito di approfondimenti svolti con la Ragioneria generale dello Stato ed in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, ritiene necessario apportare a questi alcune modifiche, al fine di assicurarne una idonea copertura. Presenta pertanto le riformulazioni 2.0.13 (testo 2 corretto), 6.0.9 (testo 2 corretto), 11.26 (testo 3) e 13.0.2000 (testo 2). Evidenzia che mentre le correzioni concernenti le proposte 2.0.13 (testo 2 corretto), 6.0.9 (testo 2 corretto) e 11.26 (testo 3) sono principalmente delle precisazioni inerenti la copertura, la modifica concernente la proposta 13.0.2000 (testo 2) modifica in modo sostanziale la copertura prevista dal comma 3. Ove la Commissione ritenesse di non approvare tali modifiche esse sarebbero ripresentate per l'esame in Assemblea.

Con l'unanime consenso della Commissione, vengono pertanto posti separatamente in votazione ed approvati gli emendamenti 2.0.13 (testo 2 corretto), 6.0.9 (testo 2 corretto), 11.26 (testo 3) e 13.0.2000 (testo 2), pubblicati in allegato, intendendosi così superate le votazioni precedentemente effettuate.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) fa presente che l'emendamento 6.0.14, di cui il Governo aveva precedentemente caldeggiato il ritiro, era stato ritirato dal senatore Fravezzi e trasformato in un ordine del giorno. A seguito di un esame più approfondito ritiene che sia possibile rivedere il parere precedentemente espresso qualora il testo venga ripresentato in una nuova formulazione.

Il ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta la proposta 6.0.14 (testo 2), pubblicata in allegato, che viene posta in votazione e approvata.

Il ministro DE VINCENTI pertanto segnala infine che, con riferimento alla proposta 3.35 (testo 2), già approvata con una riformulazione nella seduta antimeridiana del 20 luglio, non appare chiara la sua collocazione nel testo del provvedimento. Si intende pertanto che l'emendamento diventi un periodo aggiuntivo dopo il quarto periodo del comma 5.

Prende atto la Commissione.

Si passa dunque all'esame degli ordini del giorno non precedentemente accolti dal Governo.

I RELATORI si rimettono alle valutazioni del Governo su tutti gli ordini del giorno.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), stante la ristrettezza dei tempi rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone al rappresentante del Governo di considerare l'accoglimento di tutti gli ordini del giorno rimasti, eventualmente con l'apposizione della formula «a valutare l'opportunità di» o «a valutare la possibilità di», in relazione all'impegno richiesto.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad accogliere tutti gli ordini del giorno con le formule proposte dal senatore Mandelli.

Il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti dei Gruppi se intendano aderire alla proposta formulata.

Dichiarano il proprio accordo i rappresentanti di tutti i Gruppi, i cui ordini del giorno risultano pertanto accolti con il dispositivo indicato, ad eccezione della senatrice MANGILI (*M5S*), che chiede siano partitamente esaminati gli ordini del giorno sottoscritti da senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2860/7/5 e G/2860/8/5. Esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/2860/11/5 (testo 2).

La senatrice MANGILI (M5S) dichiara di non insistere per la votazione.

Il ministro DE VINCENTI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/2860/12/5. Dichiara inoltre di accogliere l'ordine del giorno G/2860/33/5, purché l'impegno del Governo sia limitato a «valutare l'opportunità di» prorogare l'incentivo indicato.

La senatrice BULGARELLI (M5S) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2860/33/5 (testo 2) è quindi accolto.

È altresì accolto dal rappresentante del Governo l'ordine del giorno G/2860/34/5.

Il ministro DE VINCENTI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2860/48/5 purché l'impegno sia limitato a «valutare la possibilità di».

La senatrice MANGILI (M5S) accetta la riformulazione proposta, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2860/48/5 (testo 2) è quindi accolto.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2860/51/5.

I proponenti non insistono per la votazione.

Il ministro DE VINCENTI si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2860/55/5 purché l'impegno del Governo sia limitato a «valutare l'opportunità di» porre in essere gli interventi normativi e le azioni indicate nella parte dispositiva.

La senatrice MANGILI (M5S) accetta la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/2860/55/5 (testo 2) è quindi accolto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2860/73/5, G/2860/74/5, G/2860/75/5, G/2860/77/5 e G/2860/79/5.

La senatrice MANGILI (M5S) ritira gli ordini del giorno G/2860/76/5 e G/2860/78/5.

Il ministro DE VINCENTI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2860/80/5, purché l'impegno sia limitato a «valutare l'opportunità di» individuare le misure indicate.

La senatrice MANGILI (M5S) accetta la proposta di riformulazione, pubblicata in allegato.

L'ordine del giorno G/2860/80/5 (testo 2) è accolto.

La senatrice MANGILI (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2860/81/5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2860/82/5.

Le proponenti non insistono per la votazione.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno G/2860/83/5, G/2860/84/5 e G/2860/97/5, purché l'impegno richiesto al Governo sia limitato a «valutare l'opportunità».

La senatrice MANGILI (M5S) accetta le riformulazioni proposte pubblicate in allegato.

Gli ordini del giorno G/2860/83/5 (testo 2), G/2860/84/5 (testo 2) e G/2860/97/5 (testo 2) sono così accolti.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai Relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori SANTINI (PD), e LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), mentre annunciano voto contrario dei rispettivi Gruppi i senatori Silvana COMAROLI (LN-Aut) e MANDELLI (FI-PdL XVII), infine la senatrice LEZZI (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo con le modifiche testé apportate, autorizzandoli al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione in forma orale.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

(al testo del decreto-legge)

G/2860/9/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede di investire 25 milioni di euro nel 2018, 31 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni di euro nel 2020, al fine di istituire zone economiche speciali in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale;

le aziende operanti nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni (benefici fiscali e semplificazioni), in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, ossia: possibilità di beneficiare di procedure semplificate e di regimi procedurali speciali, recanti accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione ai sensi della legge n. 84 del 1994 (recante il riordino della disciplina portuale), nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 (sportello unico amministrativo) e 20 (sportello unico doganale e dei controlli) del decreto legislativo n. 169 del 2016;

a causa del perdurare della crisi economica, le zone di confine continuano a soffrire la delocalizzazione delle attività produttive fuori dall'UE con conseguente perdita di posti di lavoro;

si rende necessario, quindi, costituire delle ZES anche in territori italiani confinanti con Stati non appartenenti all'UE, al fine di creare in queste aree condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia per le aziende già esistenti sia per le nuove imprese che avviano un'attività economica di natura industriale, artigianale, commerciale e per le imprese di servizi in genere;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare ulteriormente la ripresa economica, a valutare la possibilità di reperire ulteriori risorse per attivare zone economiche esclusive anche in altre aree del Paese, soprattutto nelle zone di confine, che continuano a soffrire della delocalizzazione delle attività produttive, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

G/2860/6/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto, a partire dal 10 giugno 2017, la possibilità di utilizzo della cedolare secca con aliquota al 21 per cento anche per locazioni brevi (massimo 30 giorni) di immobili ad uso abitativo stipulate, al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o attraverso intermedi azione anche telematica;

l'estensione di questa imposta sostitutiva anche ai locali commerciali, non soltanto gioverebbe all'incentivazione degli esercizi commerciali

primari, ma a tutto il comparto commerciale, con conseguente emersione di una consistente parte del sommerso;

il governo ha accolto, in sede di esame dello stesso decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'impegno richiesto con l'ordine del giorno n. G/2853/21/5, pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento richiesto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti di carattere legislativo al fine di prevedere, anche per la tassazione sulla locazione dei locali commerciali, una imposta sostitutiva affine a quella già prevista per la locazione delle abitazioni e per le locazioni brevi.

G/2860/10/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como; nonché il comune di Campione d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;

la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;

l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, al fine proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;

l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

G/2860/25/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 del presente provvedimento, in materia di Patti per lo sviluppo, dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, atte stante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;

si rende necessario sfruttare e rendere fluido l'uso di ogni spazio finanziario possibile per favorire le intese regionali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 e sbloccare gli investimenti degli enti locali. Le manovre di finanza pubblica e l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge n. 243 del 2012 impediscono alle regioni di dare piena attuazione alle intese mettendo a disposizione ulteriori spazi finanziari per gli enti locali soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, ove gli equilibri di pareggio impediscono la spesa di grosse somme di avanzo vincolato, soprattutto dei fondi strutturali e comunitari, per il cui utilizzo occorre dedicare ogni entrata autonoma;

si stima in circa 10 miliardi il valore dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2015 per le regioni del Mezzogiorno;

è opportuno, riproponendo un meccanismo mutuato dalle passate positive esperienze del patto incentivato e patto verticale, dare concreti stimoli all'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno, sbloccando spazi finanziari a favore degli enti locali, consentendo alle regioni di utilizzare, nel limite del doppio degli spazi sbloccati, parte dell'avanzo vincolato per la riduzione del debito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire gli investimenti e destinare le risorse svincolate alla riduzione del debito, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di autorizzare lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, anche sottoponendo tale facoltà alla condizione che non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero che queste non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali deve rimanere l'obbligo, a carico della regione, di farvi fronte.

G/2860/26/5 (testo 2)

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2860 «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0» della molteplicità, sul punto, dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo de quo;

Per tale finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale(RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I

R.I.S.I, svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

G/2860/27/5 (testo 2)

Lo MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge-20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860)

premessi che:

l'articolo 1 individua un nuovo strumento di incentivazione rivolto ai giovani del Mezzogiorno, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominato «Resto al Sud»;

considerato che:

il comma 3 identifica, quale amministrazione titolare, la-Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agazia-Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti-Invitalia, che, è tenuta ad esaminare le istanze sulla base di apposita convenzione;

nella fase di verifica delle istanze è necessario attivare collaborazioni che consentono di contrastare in maniera efficace rischi di infiltrazione e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche inserendo apposite clausole nella convenzione con il soggetto gestore, forme di contrasto dei rischi di infiltrazione da parte delle criminalità e meccanismi di monitoraggio delle istanze e delle concessioni;

a potenziare, a tal fine, il personale nelle prefetture e ad attivare modalità di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

G/2860/33/5 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

l'articolo 10 reca misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno;

considerato che:

per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, il programma Garanzia Giovani ha previsto delle specifiche agevolazioni per le imprese che operano assunzioni stabilendo diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali, al fine di supportare economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del lavoro;

il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2 dicembre 2016 n. 394, rettificato dal successivo decreto direttoriale dei 19 dicembre 2016 n. 454, disciplina l'attuazione dell'Incentivo Occupazione Giovani: grazie a questa misura, le aziende ottengono un bonus se attivano un contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi) o un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o un apprendistato professionalizzante. L'incentivo è invece escluso per il contratto di apprendistato

di primo e terzo tipo, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, altresì, nella misura i tirocini e il servizio civile;

il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale 2 dicembre 2016 n. 394 stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare l'Incentivo Occupazione Giovani fino al 31 dicembre 2020, individuando altresì le necessarie risorse.

G/2860/35/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge-recante «Conversione in legge del decreto-legge 20-giugno 2017, n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premesso che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

è necessario che si adottino quanto prima iniziative di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperandone la storia e le tradizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere finanziario, al fine di sostenere le attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, garantendo la sopravvivenza di un servizio che in questi territori è di primaria necessità per i cittadini.

G/2860/36/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premessi che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove con un finanziamento, in parte a fondo perduto e in parte sotto forma di prestito a tasso zero, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno;

dalla relazione illustrativa si apprende come questa misura sia in grado di far fronte ai fenomeni di abbandono e di desertificazione industriale dei territori in questione, incoraggiando i giovani a ritornare o restare in questi territori e ad avviare nuove iniziative d'impresa;

la diffusione di queste iniziative ad una utenza più ampia ed attiva nei diversi settori produttivi del Paese è un elemento, a giudizio del proponente, di garanzia dell'efficacia dell'iniziativa stessa; in tal senso –appare poco utile all'obiettivo che si vuole perseguire, la scelta di individuare tra le attività imprenditoriali finanziabili solo quelle relative alla produzione dei beni nei settori dell'artigianato e dell'industria;

il commercio ed il turismo, ad esempio, che sono settori strategici per l'economia del Paese, rappresentano, nel caso specifico, un'opportunità di investimento per tanti giovani imprenditori, anche alla luce delle caratteristiche stesse di questi territori, molti dei quali a forte vocazione turistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative al fine di ricomprendere nelle attività imprenditoriali finanziabili ai sensi dell'articolo 1, del presente disegno di legge, anche quelle relative alla vendita di beni e fornitura dei servizi nei settori del commercio e del turismo.

G/2860/37/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

premessi che:

l'articolo 1, del disegno di legge in esame, promuove, con l'impiego di risorse pubbliche, la costituzione di nuove imprese giovanili nei territori del Mezzogiorno, attraverso la concessione di una quota di contributo a fondo perduto e di una garanzia sulla quota di prestito a tasso zero concesso dagli istituti di credito;

sempre più spesso dietro le iniziative di sostegno finanziario al comparto produttivo del Paese si nascondono fenomeni di più ampia portata che stanno lentamente intaccando il nostro tessuto economico, portando alla dispersione delle risorse produttive ed occupazionali presenti nel territorio, ne è un esempio il fenomeno della delocalizzazione;

questo fenomeno, che ha ormai acquisito una dimensione globale, interessa a vario modo tutti i paesi membri dell'Unione europea e in quest'ultimo ambito, appare alimentato dalle sperequazioni economiche esistenti tra i vari paesi che permettono di mantenere o aumentare, così come avviene nel confronto tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo, i profitti delle aziende delocalizzanti ed abbattere così i costi dei fattori produttivi più alti, ossia quelli della forza lavoro e degli oneri fiscali;

è necessario contrastare queste pratiche per evitare che le imprese operanti nel territorio italiano, destinatarie di contributi pubblici, delocalizzino la propria produzione nel territorio di un altro Stato, estero o appartenente all'Unione europea, anche nel caso in cui la delocalizzazione abbia l'effetto di produrre la riduzione o la messa in mobilità del personale impiegato, pena la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dei soldi pubblici percepiti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, di natura economica e fiscale, affinché le imprese giovanili ubicate nel Mezzogiorno che beneficiano di contributi pubblici per l'avvio di nuove attività imprenditoriali siano obbligate alla loro restituzione, nel caso in cui delocalizzino la produzione nel territorio di un altro Stato; anche appartenente all'Unione europea, e riducano il Personale locale impiegato.

G/2860/38/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutato, in particolare, le finalità dell'articolo 10 del provvedimento; che destina all'Anpal, la neonata agenzia nazionale per le politiche

attive di dubbia utilità, la somma di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

ricordato che situazioni di crisi aziendale hanno colpito e tuttora colpiscono non soltanto i territori del Mezzogiorno ma anche il resto del Paese;

gli ultimi dati Inps riferiscono che a maggio scorso le ore totali autorizzate per trattamenti di integrazione salariale erano pari a 9.053.449 per il Nord Ovest e 6.614.013 per il Nord Est, mentre le domande di prestazione ASpi, Nاسpi, MINI Aspi sono state, nel medesimo mese, 111.581 per il Nord Ovest e 98.328 per il Nord Est;

tali dati evidenziano pertanto che nell'attuale periodo storico le situazioni di crisi aziendale sono tutt'altro che concluse e che anche nelle regioni del Nord necessitano interventi di sostegno ai lavoratori espulsi dai cicli produttivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le occorrenti risorse finanziarie per estendere le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame a tutto il territorio nazionale.

G/2860/39/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

valutate, in particolare, le misure di cui all'articolo 10 del provvedimento, volte a promuovere la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle otto regioni meridionali, attraverso la destinazione di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 milioni di euro per l'anno 2018 all'Anpal, al fine di realizzare, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi di riqualificazione e rioccupazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali;

preso atto, come evidenziato anche da Rete imprese in sede di audizione, che fondi interprofessionali per la formazione continua sono diretti al finanziamento di programmi di formazione per i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte ai detti Fondi e pertanto non dovrebbero essere chiamati a finanziare programmi di riqualificazione professionale e di ricollocazione per i disoccupati;

i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, sono istituiti per legge con la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esplicitare le finalità della norma di cui in premessa, chiarendo le modalità di coinvolgimento dei fondi interprofessionali e la tipologia delle aziende che dovrebbero destinare le proprie risorse ai predetti piani, al fine di evitare improprie solidarietà.

G/2860/43/5 (testo 2)

PADUA, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2860, recante conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

premesso che:

il carrubo (*Ceratonia siliqua*) è una pianta monumentale originaria del bacino meridionale del Mediterraneo, molto diffusa con Spagna, Marocco Italia, ed annoverabile tra i simboli dell'identità territoriale iblea;

il nostro Paese è il secondo dopo quello iberico per la produzione di carrube, che sono utilizzate principalmente per alimentazione animale e scopi industriali;

l'importanza del carrubo è legata anche al fatto che in aree marginali esso può essere coltivato per le sue caratteristiche di rusticità come unica coltura arborea possibile, arricchendo e migliorando la struttura di alcuni tipi di terreni e, quindi, contribuendo alla salvaguardia ed alla tutela del territorio;

a partire dal 2016, in vari carrubeti della provincia di Ragusa, in primo luogo nei comuni di Scicli e Modica, sono stati osservati diffusi disseccamenti di rami e parti della chioma di piante di carrubo, a causa dell'azione del coleottero dello *Xylosandrus compactus*;

per tale ragione, si stanno producendo pesanti ripercussioni sul piano paesaggistico oltreché su quello economico;

c'è, quindi, necessità di prevenire e contrastare i danni dovuti ai fori creati del coleottero durante l'ovideposizione e alle gallerie all'interno delle quali si sviluppa la popolazione. I danni sono particolarmente gravi nelle giovani piante ornamentali e nei vivai, poiché ne provocano la morte ed i carrubi adulti e/o secolari subiscono pesanti menomazioni dovute ai consistenti disseccamenti che inducono ad intervenire con tagli drastici;

per tale ragione è prioritario incentivare l'attività di ricerca e sperimentazione, al fine di studiare preliminarmente la bioetologia del coleottero nelle condizioni di campo e in relazione alla particolare configurazione bioagronomica del carrubo in Sicilia, per individuare strategie eco-compatibili di profilassi e terapia volte al contenimento delle infestazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile e con atto di natura anche non legislativa, lo stanziamento di fondi per la ricerca in materia di contrasto alla diffusione del coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riguardo alla tutela e alla salvaguardia dei carrubeti nella Regione Siciliana, in ragione delle pesanti ripercussioni economiche ed ambientali dovute alla sua diffusione.

G/2860/48/5 (testo 2)

DONNO, PETROCELLI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A52860);

premesso che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno; in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

come reso noto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima quella trascorsa «è stata la seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con una anomalia di +1.90C rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000, preceduta solo dalla primavera 2007 (+2.20C) [...] Maggio è stato l'ennesimo mese che ha fatto registrare precipitazioni al di sotto della media, portando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal 1800 ad oggi, con un deficit di quasi il 50 per cento rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000.» Ciò non fa che aggravare una situazione siccitosa che si protrae ormai dall'inizio dell'inverno; a giugno nel sud Italia le precipitazioni sono risultate in calo del 40 per cento e le temperature massime superiori di 1,7 gradi la media di riferimento creando una situazione di criticità diffusa sul territorio dell'Italia meridionale dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Sicilia fino alla Sardegna;

le precipitazioni nel Mezzogiorno erano risultate scarse anche a maggio (-53 per cento), a aprile (-43 per cento), a marzo (-64 per cento) e febbraio (-39 per cento) con il risultato di un abbassamento del livello di acqua negli invasi ed una aridità diffusa nei campi;

il crollo dei raccolti nelle campagne meridionali, dal grano al pomodoro fino alle olive, per la prolungata siccità mette a rischio gli investimenti avviati per l'annata agraria con una diminuzione del livello occupazionale per il calo delle giornate lavorative offerte dall'agricoltura;

in Puglia nei 4 invasi foggiani di Occhito, Capacciotti, Capaccio, Osmato a metà giugno il livello di metri cubi d'acqua era pari a 230 milioni di metri cubi d'acqua, contro i 267 dello stesso periodo del 2016, con un calo di 36,9 milioni) secondo l'elaborazione di Coldiretti dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica della Capitanata. Nelle campagne della provincia di Bari si registrano danni ingenti soprattutto sull'altopiano della Murgia dove è stata chiesta la dichiarazione di stato di calamità per un crollo dal 30 per cento minimo con punte fino al 70 per cento della produzione di grano. Difficoltà si registrano gli agrumeti a Taranto, i vigneti di uva da tavola e da vino in tutte le province, il pomodoro a Foggia.

in Calabria nel crotonese rischia di non esserci più acqua sufficiente negli invasi silani per poter garantire l'irrigazione utile ad avviare le coltivazioni invernali di ortaggi ma è già in sofferenza l'olivicoltura regionale;

in Campania è stato chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per la siccità che ha colpito il territorio che sta provocando notevoli danni alla produzione agricola regionale, che hanno superato la soglia del 30 per cento;

in Sardegna l'assenza di piogge sta condizionando tutti i settori agricoli, con perdite nella produzione di oltre il 40 per cento;

con il prolungarsi dell'assenza di pioggia al sud l'allarme siccità si è ormai esteso ad oltre i 2/3 della superficie agricola nazionale interessando praticamente tutta la Penisola con danni alle campagne che nel 2017 hanno superato a livello nazionale il miliardo di euro, tra crisi idrica e maltempo;

inoltre, secondo quanto precisato dal Wwf, «oggi circa un quinto del territorio nazionale italiano viene ritenuto a rischio desertificazione: quasi il 21 per cento del territorio del quale almeno il 41 per cento si trova nelle regioni dell'Italia meridionale, come Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, ma sono coinvolte anche aree in altre regioni come l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre idonee misure economiche a sostegno degli operatori agricoli che hanno subito ingenti perdite di produzione;

a valutare l'opportunità di predisporre urgentemente un piano di azioni volto a individuare immediate soluzioni per il contenimento del rischio connesso ai cambiamenti climatici registrati, a soddisfare il fabbisogno

gno idrico nelle aree rurali colpite nonché a promuovere una virtuosa politica gestionale delle acque e lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto, in un'ottica di tutela e garanzia della competitività del settore agroalimentare italiano.

G/2860/49/5 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»

premesso che:

l'articolo 3 «Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati» prevede, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

l'articolo 16 della legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo) prevede che presso ISMEA venga istituita una "Banca delle terre agricole" con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività o di prepensionamenti;

richiamando la legge n. 440 del 1978 «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate» diverse regioni, anche del Mezzogiorno, hanno previsto l'istituzione delle cosiddette «Banche della terra» ovvero banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che ne fanno richiesta;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le misure nazionali e regionali a legislazione vigente, implementandole, con quelle agevolative contenute nel presente provvedimento finalizzate al recupero dell'utilizzo agricolo dei terreni altrimenti incolti anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

G/2860/52/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

uno degli obiettivi del presente disegno di legge è quello di favorire le condizioni per lo sviluppo di alcuni settori economici strategici della nostra economia, finanziando la nascita di nuove attività imprenditoriali radicate nei territori di origine;

negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari, soprattutto nei territori dei piccoli comuni e l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione;

in particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni;

l'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano;

il maggiore problema scaturente dalla disciplina delle locazioni non abitative consiste nell'obbligo di stipulare contratti di durata inderogabilmente stabilite in periodi lunghissimi, nel corso dei quali il canone di locazione deve per legge rimanere immutato (salvo l'aggiornamento istat). Per le attività commerciali si tratta di 12 anni;

l'ingessatura delle locazioni è data da tale lunga durata imposta dalla normativa vigente, ma nella situazione attuale le attività piccolo-imprenditoriali non sono in grado di corrispondere ai locatori canonici rapportati alle imposte ed alla lunga durata;

allo stesso tempo, per i locatori, è impossibile accedere a canoni ridotti rispetto a quelli reputati di mercato in una situazione normale, cosa alla quale invece accederebbero se le norme dessero loro la possibilità di concordare contratti di più breve durata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di, anche al fine di contribuire al superamento della crisi del commercio, assumere le opportune iniziative legisla-

tive al fine di prevedere che, in caso di apertura di nuove attività economiche per locali di minori dimensioni, ossia per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 decreto legislativo n. 114 del 1998, che la locazione sia disciplinata dal codice civile, escludendo la disciplina delle locazioni non abitative che impone una durata del contratto troppo lunga.

G/2860/55/5 (testo 2)

PETROCELLI, DONNO, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

premessi che:

il capo I del decreto in esame reca disposizioni in materia di misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno;

in particolare l'articolo 2 reca misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in-agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno;

considerato che:

l'annuario dell'agricoltura italiana - 2015 del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) indica che nell'annata agraria 2012/2013, in Italia, erano presenti circa 1.470.000 aziende agricole con una Sau (superficie agricola utilizzata) complessiva pari a 12,4 milioni di ettari. Nonostante una diminuzione delle unità produttive più piccole nel settore agricolo, vi è un'elevata presenza di aziende con piccole dimensioni (il 62 per cento ha meno di 8.000 euro di Ps-programmi di sostegno ed occupa il 13,4 per cento della Sau complessiva). Solamente il 5 per cento delle aziende arriva a dimensioni economiche rilevanti (oltre i 100.000 euro di Ps). Le aziende specializzate nelle coltivazioni permanenti rappresentano il 53 per cento delle aziende complessive e il 77 per cento di queste, ha un'estensione inferiore ai 5 ettari;

nel 2015, gli occupati in agricoltura sono stati 843.000 («l'agricoltura italiana, conta 2016», a cura del CREA);

dai dati pubblicati dall'ISTAT si evince che i prezzi dei prodotti agricoli venduti nel 2015 risultano in calo del 3,4 per cento;

dalla lettura dei dati pubblicati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato, agricolo alimentare) nel gennaio 2017 sui prezzi degli ortaggi e della frutta, si evince che le quotazioni dell'anno 2016 hanno subito una riduzione del 5,2 per cento rispetto al 2015. In particolare, si sono avute flessioni nell'ordine del 6,7 per cento per il gruppo delle produzioni vegetali e del 3,1 per cento per i prodotti zootecnici;

L'impatto deflattivo, analizzato con un maggiore dettaglio, è prevalentemente riconducibile alla dinamica negativa dei prezzi dei cereali (-11,6 per cento nella media annua) e ai significativi ribassi rilevati da Ismea sui mercati degli oli di oliva (-18,5 per cento), della frutta (-4,9 per cento) e degli ortaggi (-3,9 per cento);

i dati forniti da Ismea per la campagna ortofrutticola in corso nel 2017 presentano un'ulteriore e drastica riduzione dei prezzi. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine della frutta rispetto a quelli dello scorso anno, per le albicocche hanno subito una variazione pari a un calo del 41,2 per cento, per le pesche pari a -36,9 per cento, per le ciliegie pari a -43,7 per cento, per le nettarine pari a -44,1 per cento. Al 2 giugno i prezzi medi all'origine degli ortaggi rispetto a quelli dello scorso anno per le patate novelle hanno subito una variazione pari a -42,1 per cento, per i fagiolini sotto serra pari a -57,1 per cento e le melanzane sotto serra pari a -21,3 per cento;

secondo i dati Ismea, negli ultimi 5 anni la produzione nazionale ortofrutticola è stata di circa 26 milioni di tonnellate, con un valore della produzione commercializzata nel 2016 di circa 6 miliardi di euro;

considerato inoltre che:

la speculazione dei prezzi ortofrutticoli sta mettendo a rischio decine di migliaia di piccole e medie aziende agricole, che a stento arrivano a coprire i costi di produzione. Negli ultimi mesi si è verificato un vero tracollo dei prezzi all'origine senza però che questo abbia almeno-significato un risparmio per il consumatore, che compra a costi invariati;

particolarmente colpito da tali operazioni speculative appare il mercato delle produzioni drupacee, (soprattutto pesche, susine e albicocche) il cui drastico calo dei prezzi ha mandato in crisi intere regioni, specialmente nel mezzogiorno;

a pagare il conto delle speculazioni sono i cittadini, le imprese e i lavoratori agricoli italiani, che sono un terzo di tutti i lavoratori agricoli d'Europa, una forza lavoro specializzata, preziosa e numerosa;

l'Italia da sola, rappresenta un quarto della produzione agricola europea ma le sue aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro sono minacciati da giochi finanziari che poco hanno a che vedere con lo sviluppo di un settore trainante per il nostro paese;

l'agricoltura è un'eccellenza da difendere anche perché non significa più solo campi e mercati ma è elemento di sviluppo locale e rurale, sempre più legata ad attività turistiche, ambientali, paesaggistiche, di accoglienza, gusto e buona tavola, della trasformazione e della tutela del territorio tutto in chiave di promozione culturale in senso ampio;

le aziende agricole possono fare tanto per le amministrazioni locali, rendendosi naturali gestori e controllori di quelle terre secondo il principio della multifunzionalità agricola;

difendere questa idea di agricoltura significa difendere le buone pratiche di tutela della nostra terra, fonte di storia, cultura e volano economico per il futuro nonchè promuovere lo sviluppo tecnologico legato ai

sistemi di produzione e distribuzione più sostenibili: e-commerce e creazione di gruppi di acquisto solidali, più sostenibili e moderni rispetto alle pratiche energivore e speculative della grande distribuzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere con urgenza interventi normativi volti a:

– tutelare le aziende agricole danneggiate dalla crisi determinata dalla forte riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

– porre al riparo i produttori agricoli dalle pratiche speculative che interessano i prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli;

porre urgentemente in essere azioni concrete, in ambito comunitario ed verso i paesi extracomunitari, a contrasto delle pratiche di concorrenza sleale e in difesa del comparto agroalimentare italiano.

G/2860/57/5 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede un regime agevolato a favore dei consorzi agrari. Si prevede, infatti, che le attività esercitate dalle società partecipate dai consorzi agrari a favore dei soci degli stessi consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, "hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge";

in tal modo una società a responsabilità limitata partecipata dai consorzi agrari, pur configurandosi come tipica organizzazione collettiva a scopo di lucro, acquista natura mutualistica, contraddicendo con ciò lo schema giuridico naturale adottato. In sostanza, si attua una sorta di confusione tra scopo di lucro e scopo mutualistico con tutte le implicazioni sul piano della operatività della società stessa;

non va, inoltre, trascurato il fatto che le altre società di capitali che non vedono la partecipazione dei consorzi agrari, non beneficiano di questa particolare condizione che li avvantaggerebbe sul piano fiscale e delle possibili agevolazioni creditizie, ledendo, quindi, il principio della libera concorrenza;

il consorzio agrario è un'organizzazione di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa. Il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel

riparto degli utili patrimoniali, le cooperative invece hanno uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato;

la norma introdotta, stante il differente trattamento normativo che si riserva a soggetti aventi la stessa configurazione e natura giuridica, con conseguente destrutturazione del sistema dell'organizzazione societaria dell'attività di impresa, risulta così essere ingiustificata, discriminatoria ed amplia eccessivamente il trattamento agevolativo dei consorzi agrari;

inoltre, si evidenzia un contrasto anche dal punto di vista costituzionale in quanto l'articolo 45 della Costituzione prevede che "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento, la soppressione della suddetta disposizione in quanto si introduce un regime agevolato a favore dei consorzi agrari che non trova alcuna giustificazione sia nel testo del decreto-legge all'esame che sotto il profilo costituzionale, in quanto l'articolo 45 della Costituzione, infatti, esclude il carattere della mutualità per le società costituite sotto forma di società di capitali o equiparate che perseguono lo scopo di lucro.

G/2860/58/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani di intervento volti a risanare situazioni "di particolare degrado", in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di "cittadini stranieri";

rilevato che tra le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari, specificate al successivo comma 2 dell'articolo 16, vi è "anche" la graduale integrazione dei "cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati", dizione quest'ultima, oltre che al quanto generica riguardo allo *status* giuridico dei beneficiari degli interventi, differente rispetto a quella del precedente comma;

preso atto che, conseguentemente all'aumento degli arrivi sulle coste italiane del Mezzogiorno di cittadini stranieri e alla situazione del sistema di accoglienza ormai al collasso, alla luce dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 286 del 1998, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46 del 2017, le situazioni di degrado sono sempre più diffuse e caratterizzate da emergenzialità, tanto che recentemente è stata approvata anche la legge 96 del 2017, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 16 gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente; nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.

G/2860/59/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, commi 4 e 5, prevede una forma di premialità per gli enti locali impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti;

rilevato, in particolare, che il comma 4 dispone la destinazione di ulteriori 150 mila euro al Fondo di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, quale contributo economico dello Stato a favore degli enti locali che prestano accoglienza fino ad esaurimento dello stanziamento, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015);

preso atto che attualmente nei Centri di Permanenza per i Rimpatri risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari in attesa di rimpatrio, mentre, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'Interno, degli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 10 gennaio 2017 al 15 giugno 2017 risultano 10.969 quelli non rimpatriati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e suc-

cessive modificazioni al fine di procedere all'effettivo allontanamento e rimpatrio degli stranieri irregolari e clandestini.

G/2860/60/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" che all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 prevede la nomina di commissari straordinari per la predisposizione e realizzazione di piani d'intervento volti a risanare situazioni "di particolare degrado", in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri";

rilevato che la norma non specifica lo *status* giuridico dei cittadini stranieri, di cui viene indicata una "massiva" concentrazione nelle aree individuate al comma 1, ove si registrano "situazioni di particolare degrado", né individua precisamente tutte le finalità del piano di intervento adottato dai commissari straordinari se non la graduale integrazione dei "cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati";

preso atto che, secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli stranieri rintracciati in posizione irregolare in territorio italiano, avuto riguardo solamente ai primi mesi dell'anno in corso e senza considerare gli anni precedenti, dal 10 gennaio 2017 al 15 giugno 2017 sono stati 21.436, di cui solo 10.467, comprensivi dei 6.882 respinti alla frontiera, risulterebbero rimpatriati;

preso atto infine dell'attuale operatività di soli quattro Centri di Permanenza per i Rimpatri, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 286/98, come modificato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, ove risultano trattenuti solo 321 immigrati irregolari e in attesa di rimpatrio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, anche nell'ambito dei piani di intervento adottati dai commissari straordinari, le più opportune e tempestive iniziative al fine di individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, e di garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

G/2860/64/5 (testo 2)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premessi che:

l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo (di seguito Patti);

considerato che:

il Governo a partire dal 2015 ha sottoscritto con le Regioni e le Città Metropolitane specifici Patti con cui le parti si impegnano ad attuare gli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione territoriale definendo, tra l'altro, tempi certi per la loro realizzazione;

per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi, i Patti prevedono che "l'Autorità per la politica della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativo di INVITALIA, anche in qualità di centrale di committenza e per l'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

il CIPE con le delibere 10 agosto 2016, n. 26/2016 e 01 dicembre 2016, n. 56/2016 ha assegnato le risorse programmate nei Patti prevedendo che: "In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti - INVITALIA Spa (di seguito INVITALIA) quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, a tal fine anche rifinanziando l'Azione di sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, n. 62/2011";

risulta necessario accelerare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti tra Governo e Regione/Città Metropolitane, nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, e consentire al Governo di rendere disponibile il supporto tecnico di Invitalia per accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito degli stessi Patti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dalla delibera CIPE 10 agosto 2016 CIPE n. 26/2016, nonché alle disposizioni normative relative all'attuazione rafforzata degli interventi, prevedendo che il CIPE, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integri la dotazione

finanziaria del Programma Azioni di Sistema di cui alla delibera CIPE 29 dicembre 2011, 62/2011.

G/2860/65/5 (testo 2)

AUGELLO

Il Senato,

considerato che nel contesto della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, si affronta anche il tema dell'impatto socio-economico della crisi che ha investito l'Italia nell'ultimo decennio, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa;

considerato, altresì, che il tema della dismissione degli alloggi da parte degli enti pubblici privatizzati incide in maniera non irrilevante sulle condizioni di accesso al mercato immobiliare da parte di fasce di popolazione sempre più ampie;

visto l'articolo 3, comma 109, lettera *d*), della legge n. 662/1996, espressamente riferito a "*Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 ...*" (ambito soggettivo in cui rientravano e rientrano, allora come oggi, tutti gli enti di previdenza, ivi incluse le casse professionali), in base al quale "*per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale*";

tenuto conto che la definizione di "amministrazioni pubbliche" è contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che identifica come tali tutti "*gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*" ai fini della costruzione del cd. "conto economico consolidato", fra cui si annoverano anche le casse professionali e gli altri enti pubblici privatizzati proprietari di cospicui patrimoni immobiliari insistenti nei comuni ad alta tensione abitativa;

tenuto conto, altresì, che il corretto "*prezzo di mercato*", al fine di evitare qualsiasi tipo di abuso in posizione dominante, deve essere individuato nel valore attribuito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) costituito presso l'Agenzia delle Entrate, costantemente aggiornato in quanto soggetto a revisione semestrale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente ogni soluzione più opportuna affinché il prezzo di cessione degli immobili di proprietà degli enti pubblici privatizzati resti vincolato alle quotazioni immobiliari dall'O.M.I. scontate del trenta per cento, con piena ed incondizionata tu-

tela quantomeno dei conduttori titolari di un contratto di locazione con il medesimo ente da oltre dieci anni.

G/2860/70/5 (testo 2)

LO MORO, RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, GATTI, GRANAIOLA

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

premessi che:

il fondo istituito dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" necessita di un incremento al fine di poter finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 190/2014:

considerato che:

la richiesta di incremento del Fondo intende assicurare copertura nazionale e complementarietà di effetti a tutti gli interventi che lo Stato, nell'ambito di una strategia unitaria, ha promosso a partire dal 2015 per sostenere la riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane in gran parte di città piccole, medie e metropolitane del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere affinché nell'imminente delibera CIPE vengano stanziati le risorse necessarie.

G/2860/80/5 (testo 2)

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

secondo quanto previsto dal comma 6, il soggetto per l'amministrazione della ZES è identificato da un Comitato di indirizzo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure al fine di consentire anche ai sindaci dei comuni ricadenti nella ZES di partecipare a tale Comitato di indirizzo.

G/2860/84/5 (testo 2)

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);

l'articolo 10, allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dispone che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere misure idonee al fine di garantire che tale misura possa essere applicata anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente.

G/2860/85/5 (testo 2)

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860),

considerato che:

appare necessario garantire ai comuni di ridotte dimensioni demografiche il pieno ed efficace svolgimento delle proprie funzioni;

le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, lo sblocco totale del *turn over* per i comuni in premessa che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 30% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.

G/2860/86/5 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno [AS 2860),

considerato che:

è necessario fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di *turn-over*, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici dovute, tra le altre cose, al blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale;

per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio;

le misure recentemente adottate e inserite nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, vanno nella direzione auspicata, prevedendo lo sblocco totale del *turn over* per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile in materia di enti locali e comunque entro la fine dell'anno, che le misure previste dal richiamato decreto si applichino ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

G/2860/91/5 (testo 2)

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premessi che:

il fenomeno della dispersione scolastica è particolarmente grave nel Mezzogiorno ed assume aspetti estremamente preoccupanti nella regione Sardegna;

al fine di contrastare tale fenomeno e nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è necessario aprire l'istituto della reggenza anche ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 - dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità, anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto e per garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2017/2018, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, occorre prevedere l'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi esclusivamente coloro che avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere celermente alla nomina per la reggenza degli istituti scolastici effettuata individuando il

docente in apposito elenco degli aventi titolo redatto su base regionale e previa domanda degli interessati nella quale siano riportate le sedi preferite;

a prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

a prevedere una quota riservata per la partecipazione al prossimo concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici a coloro i quali hanno un contenzioso in corso in relazione al

concorso per esami e titoli per dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011.

G/2860/92/5 (testo 2)

URAS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premessi che:

la specifica e totale insularità della Sardegna comporta una evidente carenza di servizi che la esclude oggettivamente dalla continuità con le principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche frenandone lo sviluppo socio economico e culturale e contribuisce a deprimere anche dal punto di vista occupazionale accentuandone, inoltre, oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica;

lo stato di degrado della rete infrastrutturale pone a rischio la sicurezza dei cittadini e nel contempo pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della Regione;

è quanto mai necessario che il Governo si adoperi urgentemente con un piano organico di interventi con l'obiettivo dello sviluppo contestuale economico e sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, attraverso l'attuazione di misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna; il divario infrastrutturale da colmare con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola; il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare; attraverso il sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare

riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

a ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del Paese a misure specifiche a sostegno del lavoro; al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, per mezzo del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di provvedere urgentemente, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna, alla predisposizione del dossier finalizzato al riconoscimento dello «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, per la regione Sardegna, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, finalizzato in particolare alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione delle reti sarde con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti».

G/2860/93/5 (testo 2)

PADUA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS. 2860);

premesso che:

ai fini del rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, è stato stabilito un meccanismo di decurtazione progressivo delle somme erogate agli aventi diritto, fino alla mancata esecuzione, se l'ammontare delle richieste oltrepassa il limite delle risorse stanziato;

considerato che:

l'attuale stanziamento delle risorse, quindi, potrebbe rilevarsi non sufficiente per la copertura integrale delle spese a seguito delle richieste di rimborso presentate degli aventi diritto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile, con particolare riferimento alla legge di Bilancio per il 2018, lo stan-

ziamento di ulteriori risorse volte ad incrementare lo stanziamento previsto all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, qualora, all'esito delle richieste fatte pervenire dagli aventi diritto all'Agenzia delle entrate, esse dovessero rivelarsi non sufficienti per l'integrale copertura dei rimborsi dovuti, dovendosi in tal caso procedere secondo il meccanismo della decurtazione progressiva.

G/2860/95/5 (testo 2)

PADUA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere il riutilizzo degli immobili adibito a servizi degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, in funzione di supporto ai tribunali ordinari, al fine di consentire risparmi di spesa, nonché per esigenze di sicurezza e funzionalità degli uffici giudiziari o per specifiche ragioni organizzative e funzionali.

G/2860/97/5 (testo 2)

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premessi che:

l'emendamento 16.0.1000, presentato dal Governo nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è volto ad assegnare alla Società Strada dei Parchi spa un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25;

considerato che:

tra gli interventi necessari al fine di garantire sia la sicurezza strutturale che ambientale della tratta autostradale A24 e A25, nonché del territorio della regione Abruzzo e dei cittadini residenti, occorrerebbe provvedere alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque nelle gallerie autostradali del Gran Sasso e nei Laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nonché dei sistemi di condotte e canali di scolo in cemento nelle relative due gallerie;

rilevato che:

a seguito della dichiarazione di stato di emergenza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, l'intero sistema idrico Gran Sasso è stato interessato da rilevanti lavori, gestiti da un Commissario Straordinario di nomina governativa;

tutti i lavori relativi ai Laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), programmati dal Commissario nella fase emergenziale, sono stati realizzati e collaudati, ad eccezione della totale impermeabilizzazione della pavimentazione;

l'impermeabilizzazione dei laboratori doveva avere lo scopo di mettere gli ambienti in sicurezza e isolarli da ogni possibile contaminazione verso l'esterno, mentre molti episodi di contaminazione delle acque potabili si sono più volte verificati in questi anni, costringendo le autorità competenti a sospendere in più occasioni l'erogazione di acqua potabile;

considerato, inoltre, che:

le acque captate dalla sorgente presente all'interno del Gran Sasso sono attualmente convogliate dalla Ruzzo Reti attraverso condutture in cemento, situate sotto la pavimentazione stradale del traforo, precisamente dalla progressiva 3000-4500 mt dall'ingresso dei Laboratori di fisica nucleare, mettendo così a rischio la gestione e la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso d'Italia, nonché la funzionalità dei canali di scolo dei viadotti, che finiscono per sversare le acque contaminate direttamente nei terreni agricoli sottostanti, con rischio altissimo d'inquinamento dei terreni e delle produzioni agricole ed elevate ripercussioni sulla salute pubblica;

a tale ultimo riguardo, si segnala tra gli episodi rilevanti di contaminazione, in ordine cronologico, quello avvenuto tra il 31 agosto e il 1° settembre 2016, il quale ha provocato la contaminazione dell'acqua destinata all'acquedotto della Ruzzo Reti, con concentrazioni di diclorometano nelle acque che hanno raggiunto valori significativamente elevati, pari ad un sesto della concentrazione presente nelle acque di scarico;

un'ulteriore segnalazione di acqua contaminata è stata rilevata nei primi giorni di maggio del 2017 a seguito del lavaggio delle due gallerie autostradali del Traforo ed è ancora all'attenzione della Magistratura;

appare dunque necessario che vengano stanziati risorse finalizzate a creare nuove infrastrutture utili a captare e convogliare in rete, con alti

livelli di sicurezza, le risorse idriche del Gran Sasso, e a mettere in sicurezza i viadotti sia sotto il profilo ambientale che strutturale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di provvedere con urgenza, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse, alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso, con particolare riferimento sia alle strutture che ai sistemi di condotte e canali di scolo nelle gallerie e nei viadotti autostradali gestiti dalla Società Strada dei Parchi spa.

G/2860/97/5

BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premesso che:

l'emendamento 16.0.1000, presentato dal Governo nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, è volto ad assegnare alla Società Strada dei Parchi spa un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25;

considerato che:

tra gli interventi necessari al fine di garantire sia la sicurezza strutturale che ambientale della tratta autostradale A24 e A25, nonché del territorio della regione Abruzzo e dei cittadini residenti, occorrerebbe provvedere alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque nelle gallerie autostradali del Gran Sasso e nei Laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nonché dei sistemi di condotte e canali di scolo in cemento nelle relative due gallerie;

rilevato che:

a seguito della dichiarazione di stato di emergenza emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, l'intero sistema idrico Gran Sasso è stato interessato da rilevanti lavori, gestiti da un Commissario Straordinario di nomina governativa;

tutti i lavori relativi ai Laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), programmati dal Commissario nella fase emergenziale,

sono stati realizzati e collaudati, ad eccezione della totale impermeabilizzazione della pavimentazione;

l'impermeabilizzazione dei laboratori doveva avere lo scopo di mettere gli ambienti in sicurezza e isolarli da ogni possibile contaminazione verso l'esterno, mentre molti episodi di contaminazione delle acque potabili si sono più volte verificati in questi anni, costringendo le autorità competenti a sospendere in più occasioni l'erogazione di acqua potabile;

considerato, inoltre, che:

le acque captate dalla sorgente presente all'interno del Gran Sasso sono attualmente convogliate dalla Ruzzo Reti attraverso condutture in cemento, situate sotto la pavimentazione stradale del traforo, precisamente dalla progressiva 3000-4500 mt dall'ingresso dei Laboratori di fisica nucleare, mettendo così a rischio la gestione e la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso d'Italia, nonché la funzionalità dei canali di scolo dei viadotti, che finiscono per sversare le acque contaminate direttamente nei terreni agricoli sottostanti, con rischio altissimo d'inquinamento dei terreni e delle produzioni agricole ed elevate ripercussioni sulla salute pubblica;

a tale ultimo riguardo, si segnala tra gli episodi rilevanti di contaminazione, in ordine cronologico, quello avvenuto tra il 31 agosto e il 1° settembre 2016, il quale ha provocato la contaminazione dell'acqua destinata all'acquedotto della Ruzzo Reti, con concentrazioni di diclorometano nelle acque che hanno raggiunto valori significativamente elevati, pari ad un sesto della concentrazione presente nelle acque di scarico;

un'ulteriore segnalazione di acqua contaminata è stata rilevata nei primi giorni di maggio del 2017 a seguito del lavaggio delle due gallerie autostradali del Traforo ed è ancora all'attenzione della Magistratura;

appare dunque necessario che vengano stanziati risorse finalizzate a creare nuove infrastrutture utili a captare e convogliare in rete, con alti livelli di sicurezza, le risorse idriche del Gran Sasso, e a mettere in sicurezza i viadotti sia sotto il profilo ambientale che strutturale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di provvedere con urgenza, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse, alla messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso, con particolare riferimento sia alle strutture che ai sistemi di condotte e canali di scolo nelle gallerie e nei viadotti autostradali gestiti dalla Società Strada dei Parchi spa.

G/2860/98/5 (testo 2)

ZANONI, PUGLISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premessi che:

con il decreto legislativo n. 81 del 2015 "Jobs Act", il Governo ha deciso di superare le tipologie contrattuali che in questi anni sono state la causa di un precariato storico e diffuso, che ha colpito soprattutto i giovani, tanto nel privato quanto nel pubblico;

in questo senso, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha inteso colpire quelle tipologie di lavoro flessibile che potessero rappresentare forme mascherate di lavoro subordinato e, quindi, di precariato storico: ha stabilito dunque che nel lavoro privato i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro sono equiparati al lavoro subordinato;

nel settore pubblico, non potendo valere la suddetta equiparazione, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha invece posto, a partire da una certa data, il divieto di stipula di tali contratti di collaborazione;

con la riforma della Pubblica Amministrazione il Governo ha deciso di confermare quanto stabilito dal Jobs Act, mantenendo esclusivamente la possibilità di collaborazioni genuine con la P.A., che non rappresentino forme di lavoro subordinato mascherato;

la conferma si rinviene nell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dal 1° gennaio 2018 ha sancito il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

il decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della delega Madia, ha previsto altresì una disciplina per il superamento del precariato;

nell'ambito della Pubblica Amministrazione ci sono settori, quali quello della ricerca e dell'Università, che sono ritenuti fondamentali e strategici per il sistema Paese, con specifiche problematiche a cui occorre dare, con urgenza, una risposta in merito a questi temi;

che allo stesso tempo occorre chiarire la portata delle suddette disposizioni in un quadro complessivo generale e coordinato sul piano ordinamentale, sia rispetto al settore privato sia rispetto alle diverse situazioni dei vari comparti del lavoro pubblico, mantenendo fede alla filosofia complessiva della riforma avviata con il cosiddetto "Jobs Act";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere con urgenza e comunque non oltre il mese di ottobre 2017, con atti di natura amministrativa, ogni possibile azione volto a chiarire le forme di utilizzo di lavoratori flessibili in determinati settori e incarichi nella P.A., con particolare riferimento alle Università e agli altri enti che svolgono attività didattica e di ricerca

G/2860/98/5

ZANONI, PUGLISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premessi che:

con il decreto legislativo n. 81 del 2015 "Jobs Act", il Governo ha deciso di superare le tipologie contrattuali che in questi anni sono state la causa di un precariato storico e diffuso, che ha colpito soprattutto i giovani, tanto nel privato quanto nel pubblico;

in questo senso, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha inteso colpire quelle tipologie di lavoro flessibile che potessero rappresentare forme mascherate di lavoro subordinato e, quindi, di precariato storico: ha stabilito dunque che nel lavoro privato i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro sono equiparati al lavoro subordinato;

nel settore pubblico, non potendo valere la suddetta equiparazione, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha invece posto, a partire da una certa data, il divieto di stipula di tali contratti di collaborazione;

con la riforma della Pubblica Amministrazione il Governo ha deciso di confermare quanto stabilito dal Jobs Act, mantenendo esclusivamente la possibilità di collaborazioni genuine con la P.A., che non rappresentino forme di lavoro subordinato mascherato;

la conferma si rinviene nell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dal 1° gennaio 2018 ha sancito il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

il decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della delega Madia, ha previsto altresì una disciplina per il superamento del precariato;

nell'ambito della Pubblica Amministrazione ci sono settori, quali quello della ricerca e dell'Università, che sono ritenuti fondamentali e strategici per il sistema Paese, con specifiche problematiche a cui occorre dare, con urgenza, una risposta in merito a questi temi;

che allo stesso tempo occorre chiarire la portata delle suddette disposizioni in un quadro complessivo generale e coordinato sul piano ordinamentale, sia rispetto al settore privato sia rispetto alle diverse situazioni dei vari comparti del lavoro pubblico, mantenendo fede alla filosofia complessiva della riforma avviata con il cosiddetto "Jobs Act";

impegna il Governo:

a intraprendere con urgenza e comunque non oltre il mese di ottobre 2017, con atti di natura amministrativa, ogni possibile azione volto a chiarire le forme di utilizzo di lavoratori flessibili in determinati settori e incarichi nella P.A., con particolare riferimento alle Università e agli altri enti che svolgono attività didattica e di ricerca

G/2860/99/5 (testo 2)

SAGGESE, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premesso che:

l'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione in legge del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Bilancio un capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981";

il medesimo articolo 3, comma 4, ha disposto che dal predetto fondo siano stornate le somme destinate alle amministrazioni statali interessate ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle medesime, nonché quelle destinante in favore dei comuni e degli altri enti locali delle regioni Campania e Basilicata, le quali vengono versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale;

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stimano che il residuo fabbisogno per completare

la ricostruzione dei comuni campani e lucani colpiti dal sisma del 1980 ammonti a circa 2 miliardi di euro;

al 31 dicembre 2016, risultano ancora aperte 580 contabilità speciali, con un saldo complessivo residuo di circa 199 milioni di euro;

le predette somme potrebbero essere utilizzate per far fronte, quanto meno parzialmente, al citato fabbisogno;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare appositi provvedimenti idonei a:

trasferire alle regioni Campania e Basilicata le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, con un obbligo di rendicontazione nei confronti del Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi;

trasferire alle regioni Campania e Basilicata le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

trasferire le somme ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, da utilizzare a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici;

non computare le somme trasferite ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

G/2860/99/5

SAGGESE, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

premesso che:

l'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione in legge del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Bilancio un capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981";

il medesimo articolo 3, comma 4, ha disposto che dal predetto fondo siano stornate le somme destinate alle amministrazioni statali interessate ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle medesime, nonché quelle destinante in favore dei comuni e degli altri enti locali delle regioni Campania e Basilicata, le quali vengono versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale;

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stimano che il residuo fabbisogno per completare la ricostruzione dei comuni campani e lucani colpiti dal sisma del 1980 ammonti a circa 2 miliardi di euro;

al 31 dicembre 2016, risultano ancora aperte 580 contabilità speciali, con un saldo complessivo residuo di circa 199 milioni di euro;

le predette somme potrebbero essere utilizzate per far fronte, quanto meno parzialmente, al citato fabbisogno;

impegna il Governo ad adottare appositi provvedimenti idonei a:

trasferire alle regioni Campania e Basilicata le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, con un obbligo di rendicontazione nei confronti del Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi;

trasferire alle regioni Campania e Basilicata le funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

trasferire le somme ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, da utilizzare a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici;

non computare le somme trasferite ai fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

G/2860/100/5

URAS, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (A.S. 2860),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 16.0.69.

1.54 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Nel caso in cui i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, ai sensi del comma 7, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono aggiunte le seguenti: ", terzo comma,".

2.0.13 (testo 2 corretto)

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus)

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero *Xylosandrus compactus*, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della *Xylella Fastidiosa* al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della *Botrytis Cinerea* al settore vitivinicolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.9 (testo 2 corretto)

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-ter.

(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6.0.14 (testo 3)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, AZZOLLINI, CONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Misure per il completamento delle infrastrutture)*

Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotata, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243."».

10.21 (testo 4)

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a euro 7 milioni

per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "dell'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "delle indennità"».

10.21 (testo 3)

AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ

All'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016 aggiungere il seguente periodo:

«Per il 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno. All'onere, per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.29 (testo 2)

URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Progetti speciali di prevenzione danni nella regione Sardegna)

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogata fino al 31 dicembre 2019».

11.26 (testo 3)

RUSSO, BLUNDO, SANTINI

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:***12.0.3 (testo 3)**

PUGLISI, Elena FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Ulteriori disposizioni per le università)*

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie *post lauream*, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590.»

13.0.2000 (testo 2)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto)*

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni

2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole «entro l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2020».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.0.2 (testo 3)

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.3 (testo 3)

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.4 (testo 2)

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.5 (testo 2)

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane)

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 3 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1 milione di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.0.21 (testo 2)

MATTEOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici inter-regionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.22 (testo 2)

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici inter-regionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.23 (testo 2)

Stefano ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici inter-regionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.24 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.25 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, ORELLANA, BERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici inter-regionali di competenza statale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2011, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 12, capoverso 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto-legislativo 2 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.";

il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

12-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, è istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni né-rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.26 (testo 2)

CARDINALI, PEZZOPANE, MATURANI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile)*

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, nonché per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 700 milioni di euro".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente

“13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di cui al comma 4 del pre-

sente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.”.

4. Al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate,” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse.”

6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: “esclusivamente per quelli” sono soppresse;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7-*bis*. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-ter. Le esenzioni previste dal comma *7-bis* sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che a far data dal 24 agosto 2016 siano trovate in una delle seguenti condizioni:

a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del presente decreto;

b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e *2-bis* del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

7-quater. Le esenzioni previste dal comma *7-bis* non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.

7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da *7-bis* a *7-quater*, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017 e agli oneri derivanti dal comma *7-quinquies*, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.28 (testo 2)

VERDUCCI, PEZZOPANE, CIRINNÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dagli eventisismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti: ", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,"».

16.0.60 (testo 2)

ORRÙ, PADUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso)*

1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta.».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria**517^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore SUSTA (*PD*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 2874. Presenta altresì uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 2875.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) lamenta l'insufficienza di un'analisi esclusivamente contabile, che non tiene conto dell'indispensabile valutazione della qualità delle entrate e delle uscite. Fa presente a questo proposito la crescita delle entrate tributarie relative all'istituto della *voluntary disclosure*, la quale rappresenta un trattamento di vantaggio riservato ai soggetti residenti all'estero. Rileva inoltre l'insufficienza dei risultati sul piano del rapporto fra lo Stato e i cittadini, anche rispetto a misure forte-

mente poste all'attenzione dell'opinione pubblica, quali l'introduzione della fatturazione elettronica e il superamento della riscossione affidata alla società Equitalia. Preannuncia infine il voto contrario del proprio Gruppo relativamente alle proposte del relatore.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione la proposta di parere sul disegno di legge n. 2874.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

Viene successivamente posto in votazione lo schema di parere sul disegno di legge n. 2875.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Ha la parola in discussione generale il senatore GIROTTO (*M5S*), il quale lamenta l'eccessiva discrezionalità concessa a Banca Intesa S.p.A. circa la valutazione delle attività di cui può disporre nell'ambito dell'operazione di cessione. Si sofferma quindi sul volume delle sofferenze, le quali potrebbero dare luogo a prospettive interessanti di recupero per mezzo del ricorso a negoziazioni mirate con i debitori, restando tuttavia preclusa tale possibilità in quanto la società SGA non costituisce un soggetto abilitato allo svolgimento dell'attività bancaria.

Un'ulteriore difficoltà, relativa alle procedure di recupero dei crediti delle banche venete, è costituita a suo parere dall'organico già carente e probabilmente in procinto di essere indebolito, nel caso di Treviso, dell'autorità giudiziaria, da cui consegue anche il rischio di prescrizione per i reati eventualmente accertati. A tale riguardo richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare l'istituzione di una Procura specializzata nell'attività inquirente sui reati nel settore bancario.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede chiarimenti circa la presentazione della relazione annuale destinata alla Commissione europea alle Camere. Sollecita quindi un adeguato livello di attenzione sulla destinazione delle opere d'arte comprese nei patrimoni delle banche oggetto del provvedimento al fine di evitarne la dispersione a vantaggio di soggetti privati.

Pone un ulteriore quesito circa l'ammontare degli emolumenti destinati ai commissari liquidatori.

Interviene in replica il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) riprendendo analiticamente le osservazioni emerse nel corso della discussione generale ricordando, in premessa, che il decreto-legge costituisce una tappa importante del processo di consolidamento dell'intero sistema bancario che il Governo e la maggioranza hanno portato avanti dal 2015 in poi in un confronto serrato e a volte aspro con le autorità dell'Unione, avendo sempre come obiettivi la stabilità del settore e la tutela dei risparmiatori. Ritiene doveroso sottolineare che la Commissione finanze ha affrontato da diverse angolazioni l'intreccio tra la disciplina europea e la disciplina nazionale con particolare riferimento all'architettura normativa delle crisi bancarie e degli interventi consentiti sia dalla direttiva BRRD che dalla *banking communication* del 2013. Non vi è dubbio, prosegue l'oratore, che le differenti soluzioni adottate nel novembre del 2015 per le quattro banche in risoluzione, la ricapitalizzazione precauzionale di Monte dei Paschi di Siena e la liquidazione amministrativa «non atomistica» delle banche venete, costituiscono esempi di applicazione della disciplina europea in generale, senza mai arrivare ad una attuazione *sic et simpliciter* del *bail in*. In molti interventi è stato criticato l'orientamento del Governo ma, come appare anche da ricostruzioni giornalistiche recenti, il percorso per arrivare alla liquidazione delle banche venete non è stato lineare né semplice, ma ha visto prevalere un orientamento che vede coinvolto sia un acquirente privato sia le risorse pubbliche. Si è giunti a tale esito anche in ragione della discrezionalità assegnata dalla direttiva europea al *single resolution board* nell'identificare o meno l'istituto di credito interessato banca di interesse generale. Condivide l'accento che molti hanno utilizzato nell'auspicare una revisione del *bail in*, ritenendo che tale istituto, in linea teorica condivisibile per separare il rischio sovrano dal rischio bancario, vada comunque adeguato e considerato alla luce delle effettive esigenze dei sistemi bancari nazionali. A suo parere, quindi non colgono nel segno le critiche al decreto-legge, la cui attuazione garantisce la continuità aziendale, la tutela delle imprese e delle famiglie affidatarie delle banche venete e consente di affrontare anche le questioni occupazionali. Per quanto riguarda invece la gestione dei crediti deteriorati, tenuto conto delle numerose audizioni svolte in sede di istruttoria del cosiddetto pacchetto bancario, l'oratore condivide l'enfasi della strategicità della questione per il recupero di redditività del sistema bancario e, tuttavia, ritiene errato forzato i tempi per un recupero degli *asset* poiché la storia recente insegna che il prezzo di cessione degli stessi è inversamente proporzionale al tempo a disposizione del cedente. In relazione all'orientamento già espresso dal Governo, e da lui condiviso, di non apportare modifiche al testo del decreto-legge, auspica che la Commissione possa convergere su uno o più strumenti di indirizzo in grado di orientare l'azione dell'Esecutivo per quanto riguarda le questioni maggiormente di-

scusse e cioè l'ampliamento della platea dei beneficiari del ristoro, un intervento in materia di responsabilità degli amministratori coinvolti, l'informazione al Parlamento circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e i tempi e i modi di recupero dei crediti deteriorati attraverso l'azione della SGA, nonché la questione dei beni artistici in possesso delle banche liquidate.

Il sottosegretario BARETTA, intervenendo in replica, rileva la linearità del decreto-legge in esame, nel quale non emergono contraddizioni in relazione ai rapporti con la parte privata. Fa presente la sussistenza di garanzie riguardo la gestione della questione del personale, pur in presenza di esuberi, in forza del coinvolgimento del Fondo e si riserva un'attenta valutazione degli ordini del giorno sulla materia.

Mette quindi in evidenza la piena responsabilità di SGA S.p.A., il cui intervento è funzionale a massimizzare il risultato con operazioni sul mercato delle sofferenze bancarie, con i tempi adeguati a valorizzare gli *asset* anche in ragione della sua natura pubblicistica.

Prosegue osservando che il Ministero dell'economia e delle finanze ha presenti le difficoltà connesse alla situazione degli organici della magistratura, oggetto di confronto con l'Amministrazione competente.

Fa quindi presente il favore del Governo rispetto all'informazione periodica sui risultati acquisiti da destinare al Parlamento, preferibilmente alle Commissioni competenti. Riconosce l'importanza dei rilievi espressi riguardo alle opere d'arte comprese nei patrimoni bancari, le quali devono rimanere nella disponibilità pubblica. Per quanto riguarda le remunerazioni dei responsabili della liquidazione fa riferimento ai criteri già accettati a livello europeo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) dichiara la propria intenzione di non procedere all'illustrazione di emendamenti, stante la sostanziale inutilità di tale fase, cagionata dall'atteggiamento di chiusura del Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che un'adeguata comprensione delle proposte emendative possa per lo meno consentire la redazione di ordini del giorno particolarmente significativi.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) osserva che la propria parte politica ha già provveduto alla presentazione di numerosi ordini del giorno, pur esprimendo riserve sulla portata concreta di tale strumento nell'attuale contesto.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara di condividere le perplessità espresse dal senatore Tosato. Fa quindi presente l'anomalia dal punto di vista costituzionale di un provvedimento legislativo emanato sulla base del rapporto fra il Governo e un istituto bancario privato. Si sofferma successivamente sugli effetti negativi sul sistema economico del territorio di riferimento di situazioni di crisi che sono state colpevolmente lasciate degenerare, pur risultando evidente la rilevanza di fatto sistemica

della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. In conseguenza di una vigilanza insufficiente, un territorio importante nell'economia nazionale vede ridimensionata la propria possibilità di ricorso al credito, peraltro già danneggiata dalla riforma del sistema delle banche popolari i cui esiti negativi erano stati da lei ampiamente segnalati. La stessa gestione delle sofferenze delineata dal provvedimento appare privilegiare la speculazione rispetto alla possibilità di agevolarne la gestione nell'ambito dell'economia del territorio.

La senatrice PUPPATO (*PD*) rileva le debolezze che avevano compromesso le possibilità di sviluppo del sistema delle banche popolari precedentemente alla riforma, in ragione della polverizzazione della proprietà e della conseguente mancanza di controllo sull'operato degli amministratori. Fa quindi presente che nella valutazione degli istituti bancari è fondamentale la qualità della gestione, in particolare rispetto alle attività di erogazione del credito e di raccolta del risparmio, elementi che sono risultati compromessi a causa di volontà speculative. Dopo aver ricordato la partecipazione di Intesa San Paolo S.p.A. al fondo Atlante, richiama l'attenzione sull'atteggiamento di diversi esponenti politici che avevano fino a tempi recenti attribuito le responsabilità delle difficoltà incontrate dalle due banche attualmente poste in liquidazione alla condotta di Banca d'Italia e Consob, a fronte del quale è urgente un comune approccio basato sul necessario senso di responsabilità. Esprime quindi un orientamento favorevole rispetto all'ipotesi di un ordine del giorno condiviso dalla Commissione riguardante il complesso dei temi di maggiore rilevanza, a partire dal ristoro a favore di risparmiatori indotti all'acquisto incauto di azioni e di obbligazionisti che hanno acquistato titoli senza intenti speculativi.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rileva la necessità di un'adeguata informazione del Parlamento sulla gestione degli istituti bancari oggetto di intervento pubblico; in particolare, auspica un'informazione puntuale alle Commissioni competenti relativamente alla gestione delle sofferenze.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ricorda la rilevanza delle responsabilità degli amministratori nella genesi delle situazioni di dissesto alla base del provvedimento in esame. Illustra quindi l'emendamento 3.21 (pubblicato in allegato), finalizzato a garantire un più elevato livello di trasparenza a vantaggio del pubblico da parte della Banca d'Italia, tramite l'attivazione di una sezione appositamente evidenziata nel proprio sito *internet*.

Il senatore AIROLA (*M5S*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario (pubblicati in allegato), richiama i criteri di equità e giustizia quali finalità necessarie a fronte di ricorrenti crisi nel settore bancario che si rivelano fortemente dannose nei confronti dell'economia reale. Osserva quindi le carenze nell'attività di controllo in re-

lazione al collocamento di titoli presso il pubblico dei risparmiatori. Sottolinea la finalità di garantire un recupero di proporzioni adeguate delle sofferenze sui crediti e rimarca la priorità da accordare a misure più incisive verso i soggetti responsabili di attività speculativa che hanno compromesso le possibilità di tenuta di un'economia regionale tra le più competitive in Europa. Auspica pertanto che il Governo dimostri un atteggiamento di apertura nei confronti degli emendamenti proposti.

Tutti gli ordini del giorno e i restanti emendamenti, pubblicati in allegato, sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, rilevato

che le stime di entrata e di spesa corrispondono alle previsioni definite in sede di programmazione dei documenti di bilancio;

che i dati concernenti l'andamento macroeconomico potranno essere rivisti al rialzo per i circostanziati segnali di ripresa economica,

esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2879

G/2879/1/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente «meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità; quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfetario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;

in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati «meccanismi di "ristoro forfettario" o di procedura arbitrai e», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative legislative al fine di prevedere un ristoro anche per i soci-azionisti, in considerazione della loro qualità di soci e non di investitori professionali, ricomprendendoli anche nei meccanismi di indennizzo forfettario o procedura arbitrale previsti dalla legge di stabilità 2016 per i detentori dei titoli subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015.

G/2879/2/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ora mi nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori

tori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori interventi legislativi al fine di riconoscere ai soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie, ancora pendenti, contro banche, o ottenuto sentenza loro favorevole, i medesimi diritti dei creditori privilegiati.

G/2879/3/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

a prevedere procedure semplificate di successione nei procedimenti giudiziari in corso per i soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie ancora pendenti contro le medesime banche o ottenuto sentenza loro favorevole.

G/2879/4/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

quelle più rilevanti riguardano la disparità riservata ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfetario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;

in particolare, l'articolo 23 del decreto legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volonta-

ria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrai e», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di istituire in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato, un Fondo di garanzia per gli *ex* soci azionisti azzerati delle due popolari venete, tenuto conto di quanto esposto in premessa circa la loro condizione di soci-azionisti, facendo confluire in questo fondo i 60 milioni di euro già stanziati dalle due banche in favore degli *ex*-soci in difficoltà finanziarie.

G/2879/5/6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

ed in particolare l'articolo 6, contenente misure di ristoro per gli investitori ivi definiti, secondo cui se al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle citate banche, essi detenevano strumenti di debito subordinato emessi dalle stesse, sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014, tali investitori possono accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà di cui alla legge di stabilità 2016 premesso che:

precedentemente all'adozione del citato decreto legge, al fine di sanare la propria dissestata situazione patrimoniale, le citate banche hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, a fronte della rinuncia ad agire in giudizio contro le banche stesse, hanno ricevuto un esiguo indennizzo;

che anche in questo, come in altri casi italiani, per una discutibile politica gestionale dei due istituti di credito, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

le disposizioni del citato decreto legge non escludono espressamente la possibilità che tali indennizzi possano essere soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori, aggravando così ulteriormente il pregiudizio già imposto a questi risparmiatori,

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative, anche legislative, volte ad evitare che somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi siano sottoposte ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

G/2879/6/6

CAPPELETTI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

l'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti;

i titolari di azioni e obbligazioni subordinati non possono fruire delle suddette misure di ristoro dal momento che le azioni o le obbligazioni subordinate non vengono trasferite ad Intesa, ma rimangono nella liquidazione;

per effetto delle ingenti perdite accumulate dalle due banche, le liquidazioni potrebbero non disporre di risorse sufficienti a soddisfare le pretese di azionisti e creditori subordinati,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie per garantire in tempi ragionevoli il ristoro degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, anche al fine di evitare che i creditori, di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente, subiscano in maniera diretta gli effetti della mala gestione delle Banche in oggetto.

G/2879/7/6

GIROTTI, BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

l'articolo 2, nel disciplinare la liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, precisa che l'accertamento dello stato passivo sarà condotto solo con riferimento ai creditori non ceduti, rimandando, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, alle disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni (testo unico bancario);

gli azionisti hanno un termine esiguo – pari a sessanta giorni dalla nomina dei commissari liquidatori – per presentare l'istanza di ammissione al passivo, termine che – stante la particolare complessità della procedura – potrebbe non essere sufficiente per recuperare la documentazione da presentare a corredo dell'istanza;

tali soggetti potrebbero dunque veder precluso la possibilità di insinuarsi al passivo a causa di lungaggini burocratiche nella predisposizione dei documenti da presentare,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie, intervenendo anche a livello normativo, per prevedere una proroga del termine concesso agli azionisti per presentare la domanda di insinuazione al passivo al fine di garantire l'effettivo esercizio di tale diritto in capo agli stessi.

G/2879/8/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

quelle più rilevanti riguardano la disparità riservata ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfetario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;

in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volonta-

ria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio I complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

al fine di rendere meno oneroso per i risparmiatori *retail* il concorso alla liquidazione delle due banche, a prevedere anche per i subordinati *junior* azzerati delle due popolari venete lo stesso trattamento previsto, per i detentori di titoli subordinati emessi dal MPS, dal decreto-legge n. 237 del 2016, come specificato in premessa.

G/2879/9/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente in-

consapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfetario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente, e senza complicazioni burocratiche;

in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso all'8 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfetario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (Cari Chieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;

in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,

impegna il Governo:

ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori *retail* il concorso alla liquidazione delle due banche, estendendo oltre il 12 giugno 2014 data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al Fondo, posticipandola, almeno, alla data dell'entrata in vigore della normativa del *bail in* prevista dai decreti di recepimento della direttiva BRRD.

G/2879/10/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

quelle più rilevanti riguardano la disparità riservata ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfetta-

rio all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà restaurata interamente e senza complicazioni burocratiche;

in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai *bond* subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli *Tier1*, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli *Tier2*, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i *car Fresh*, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;

l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia la Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;

in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano – strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziali e diretto con le medesime Banche emittenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori *retail* il concorso alla liquidazione delle due banche, ricomprendendo anche coloro che hanno acquistato i titoli subordinati da intermediari finanziari diversi dalle banche emittenti venete, quali, ad esempio, i promotori finanziari.

G/2879/11/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestione avventate e negligenze ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'eroso costo del profitto di pochi privilegiati;

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/24, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito internet della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche

gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

G/2879/12/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il provvedimento esclude dalla cessione, anche in deroga al principio della *par condicio creditorum*, la categoria, seppur minoritaria, dei piccoli azionisti, cioè quella miriade di vecchi soci con quote di partecipazione residuali nelle due banche venete ed il cui valore era stato nell'ultimo anno significativamente ridotto, e che sulla base di quanto previsto dal provvedimento si vedrebbero azzerare anche la loro minima quota partecipativa;

si tratta di risparmiatori, famiglie, lavoratori, pensionati, che hanno scommesso cifre importanti per il loro bilancio familiare su istituti che credevano in buona salute e ben gestiti, per i quali il provvedimento non contempla alcuna misure di sostegno, né di tutela giurisdizionale,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere in favore dei piccoli azionisti che pur avendo investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete sottoposte alla liquidazione di cui all'articolo 2 del provvedimento, sono esclusi dalla stessa, l'emissione di *warrant* convertibili in azioni della banca cessionaria, al fine di ristorarli della perdita economica.

G/2879/13/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, re-

cante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);

la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha già reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

impegna il Governo:

considerato l'importo dell'indennizzo ricevuto dai soci ai sensi delle offerte pubbliche, a valutare la necessità di adottare le adeguate misure legislative al fine di escludere tali esigui indennizzi dall'imposizione fiscale.

G/2879/14/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);

nella procedura di liquidazione potrebbero essere aggrediti anche tali indennizzi, mediante revocatoria, con considerevole aggravamento del pregiudizio già imposto a questi risparmiatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative legislative al fine di introdurre, durante l'espletamento delle procedure di liquidazione, le adeguate misure di protezione delle somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi.

G/2879/15/6

PUPPATO, FILIPPIN, SANTINI, DALLA ZUANNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il decreto-legge in esame ha come obiettivi l'agevolazione della liquidazione coatta degli istituti di credito Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, dichiarati in stato di dissesto dalla Banca Centrale Europea il 23 giugno 2017 e, al contempo, la garanzia di continuità d'esercizio delle due banche, ovvero il mantenimento in vita dei mutui e affidamenti esistenti, l'accesso al credito di famiglie e imprese, proteggendo il risparmio e favorendo la ristrutturazione e il rilancio dei due istituti, attraverso la divisione in *good e bad bank*, con le seconde appesantite dai cd. NPL per un valore di circa 17 miliardi di euro, che saranno garantiti dallo Stato e gestiti dalla società per la Gestione di Attività S.G.A. S.P.A.;

l'operazione, approvata dalla Commissione Europea il 25 giugno del corrente anno, mira alla cessione della parte sana dei due istituti a Banca Intesa Sanpaolo, perché possano ritornare operativi tutelando il risparmio, il credito e i dipendenti delle due banche, quantificati in 11 mila lavoratori,

considerato che:

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono state centri finanziari nevralgici per tutto il Veneto, garantendo linee di credito e decine e decine di migliaia di imprese della regione, contribuendo dunque alla crescita economica di tutto il paese attraverso una delle sue aree più ricche e dinamiche della nazione, che ha già raggiunto i livelli produttivi e di ricchezza pre-crisi;

l'aiuto dello Stato si deve quindi leggere nell'ottica di preservare il tessuto economico-sociale di un'intera area a vocazione fortemente imprenditoriale, su cui un *default* incontrollato degli istituti potrebbe causare una grave crisi economica,

considerato, inoltre, che:

contestualmente all'intervento sugli istituti di credito vi sono misure di sostegno ai risparmiatori che hanno perduto in parte o totalmente i propri investimenti a causa della mala gestione delle banche;

in molti casi si può rilevare che gli investimenti furono fatti sotto costrizione o comunque senza le sufficienti informazioni da parte di chi vendeva i titoli bancari, in altri casi ancora si rileva che ordini di vendita non sono stati eseguiti, in un crescendo di azioni illecite o al limite del lecito;

le procure di Treviso e Vicenza, competenti, sono oggi prive del personale necessario a svolgere le indagini in maniera celere, con il rischio che le responsabilità di quanti hanno amministrato i due istituti non siano mai appurate a causa dell'incombere della prescrizione,

impegna il Governo:

a prevedere modalità compensative con ristoro al 100 per cento degli investitori in caso di acquisto di titoli in operazioni cd. bacciate, che a norma dell'articolo 2356 c.c. dovrebbero essere considerate nulle;

a prevedere modalità di ristoro integrale per gli obbligazionisti subordinati che abbiano sottoscritto le obbligazioni prima delle assemblee di entrambi gli istituti dell'aprile 2015, quando vennero decurtati i valori delle azioni;

a prevedere modalità di ristoro almeno parziali, inversamente proporzionali alla rischiosità evidenziata dal prezzo di acquisto e/o dalla percentuale di interesse prevista al momento dell'acquisto, delle obbligazioni subordinate successive alla data suindicata;

a creare una commissione di conciliazione per gli azionisti *retail* vittime di *misseling*, al fine di poter dare risposte rapide a chi vi ricorrerà e poter quindi distinguere tra chi sottoscrisse le obbligazioni o le azioni in maniera consapevole e chi invece fu condotto a sottoscrivere senza avere le conoscenze adeguate in merito a quanto stava sottoscrivendo;

a prevedere misure di sostegno capaci di tutelare adeguatamente quei clienti inconsapevoli, che oggi a causa dell'acquisto di azioni – non riconosciute a rischio – vivono in condizione disagiate non riuscendo a far fronte alle spese correnti quotidiane a causa della perdita di tutto o larga parte del proprio risparmio.

G/2879/42/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 6, comma 1, prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa*) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle

banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, comma 855);

il suddetto Fondo riconosce ai risparmiatori danneggiati un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del prezzo di acquisto dello strumento finanziario,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, elevando al 100 per cento la percentuale di indennizzo forfetario del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari.

G/2879/16/6

Gianluca ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, MARAN, PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede una speciale procedura d'insolvenza volta a consentire, attraverso specifiche misure pubbliche di sostegno, una liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. in forma non «atomistica» allo scopo di contenerne l'impatto tanto sui creditori, quanto sul tessuto dell'economia reale;

in questo contesto, vengono in particolare recate, all'articolo 6, misure di ristoro in favore degli investitori, disponendo il loro accesso al Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 856 a 861, e successive modificazioni, della medesima legge, ed altresì disponendo che le richiamate misure in favore di detentori, al momento della liquidazione coatta amministrativa, di strumenti finanziari di debito subordinato, emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un diretto rapporto negoziale con le Banche emittenti, si applichino «solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014», ossia la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della direttiva 2014/58/UE in materia di risoluzione delle crisi bancarie;

la suddetta direttiva BRRD è stata tuttavia recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con entrata in vigore, in particolare, delle disposizioni in materia di *bail* in contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione m, a partire soltanto dal 10 gennaio 2016;

per quanto concerne gli azionisti, in particolare quelli danneggiati dalle condotte colpose e talvolta dolose tenute dalle due banche sia in sede di collocamento sia in sede di esecuzione degli ordini di vendita, non è stata prevista alcuna forma tutela, I proventi della gestione del portafoglio trasferito a Società per la Gestione di Attività S.p.a., dunque al Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati alle banche in liquidazione e saranno disponibili, fra molti anni, per soddisfare i creditori di quest'ultime, fra cui gli azionisti; Tuttavia non vi è alcuna garanzia che si recupereranno le necessarie risorse né è prevista alcuna forma di ristoro preferenziale,

rilevato che:

le responsabilità legate alla situazione che vede coinvolti gli istituti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono da attribuire in gran parte alla gestione negligente degli amministratori e dei dirigenti di tali istituti, che con il loro comportamento il responsabile hanno aggravato la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite e colpito il risparmio e gli investimenti dei propri clienti;

il provvedimento in esame, approvato senza modifiche in prima lettura, non contiene misure in tema di responsabilità degli amministratori e dei dirigenti che hanno prodotto il dissesto economico degli enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

alla luce dei fatti accaduti risulta urgente una sistematica valutazione delle disposizioni vigenti in materia di azioni di responsabilità e sanzioni a carico degli amministratori di enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e sul loro grado di efficacia,

rilevato, inoltre, che:

il *management* incaricato di guidare le banche poste in liquidazione ha operato per facilitare una soluzione di mercato che, una volta ceduti i crediti deteriorati, potesse garantire la continuità aziendale; e che, preso atto degli ostacoli normativi e finanziari frapposti a tale opzione, ha condotto alla soluzione adottata della liquidazione prevista dal decreto-legge;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza, nei prossimi provvedimenti utili, misure finalizzate a rafforzare gli interventi di ristoro in favore degli investitori di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'opportunità della riconsiderazione del termine del 12 giugno 2014 quale data limite per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari di debito subordinato suscet-

tibili dell'applicazione degli interventi di solidarietà di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo richiamato;

a valutare l'opportunità di prevedere misure finalizzate a tutelare i piccoli risparmiatori che sono divenuti azionisti degli istituti di credito di cui in premessa a seguito di operazioni di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita di azioni messe in atto nei loro confronti, con scarsa trasparenza e senza le necessarie informazioni sul grado di rischio, dai suddetti istituti;

ad adottare con urgenza, attraverso ulteriori provvedimenti normativi, disposizioni recanti – a fronte dell'esercizio da parte dei commissari liquidatori dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile e dell'accoglimento da parte del giudice della domanda nei confronti degli amministratori delle banche – la previsione che detti amministratori siano sempre condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In tale ambito, a valutare l'opportunità di adottare misure volte ad escludere la responsabilità nei confronti degli amministratori di banche poste in liquidazione per atti e comportamenti posti in essere successivamente alla data del 17 marzo 2017, e porre il carico esclusivamente sugli istituti di credito;

a prevedere, inoltre, che la liquidazione non comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti a coloro che all'entrata in vigore del decreto svolgevano tali funzioni.

G/2879/17/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione

diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

l'articolo 2638 del codice civile disciplina la fattispecie dell'ostacolo all'esercizio di funzione della vigilanza da parte di pubbliche autorità, per cui, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (che ha recepito la direttiva BRRD 2014/59/UE), ha previsto un raddoppio della pena, prevista in via generale dai due ai quattro anni, «se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Lo stesso articolo prevede quindi che «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza»;

in questo ambito si rende quindi necessario inasprire ulteriormente le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'*accountability* della dirigenza

impegna il Governo:

in relazione al reato di cui all'articolo 2638 del codice civile, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in

modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.

G/2879/18/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

l'articolo 2621 del codice civile disciplina la fattispecie di false comunicazioni, stabilendo che «i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.»;

la *ratio* di tale norma risiede nella volontà di punire le false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori, che si distingue dalla fattispecie prevista all'articolo 2622, in cui sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico;

in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'*accountability* della dirigenza,

impegna il Governo:

in relazione al reato di cui all'articolo 2621 del codice civile, valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.

G/2879/19/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una- prote-

zione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'*accountability* della dirigenza),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo, per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria, in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, nel caso, la pena massima.

G/2879/20/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Cari chieti all'intervento su Monte dei Paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

l'articolo 501 del codice penale disciplina il reato di aggio, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato». Il codice, in questo caso, prevede la reclusione fino a tre anni;

in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'*accountability* della dirigenza,

impegna il Governo:

in relazione al reato di cui all'articolo 501 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali,

al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.

G/2879/21/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite,

consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

l'articolo 640 del codice penale disciplina il reato di truffa, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». La pena detentiva prevista è da sei mesi a tre anni;

in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'*accountability* della dirigenza,

impegna il Governo:

in relazione al reato di cui all'articolo 640 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, di conseguenza, la pena massima.

G/2879/22/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno

del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma della banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichiati all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori iniziative legislative al fine di ricomprendere in maniera esplicita, quali soggetti imputabili del reato di bancarotta fraudolenta, anche i dirigenti o comunque coloro che hanno svolto funzioni apicali, anche di fatto, all'interno degli istituti bancari.

G/2879/23/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una prote-

zione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo:

a prevedere norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito a chi abbia subito una precedente condanna per cattiva gestione e di prevedere sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della *mala gestio*, si verificano perdite dell'istituto bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela *retail*.

G/2879/24/6

BOTTICI, CAPPELLETTI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., disciplinando sia gli aspetti della liquidazione che quelli relativi al contratto di cessione;

nel provvedimento nulla è previsto in relazione alla responsabilità dei vertici aziendali per la gestione delle banche poste in liquidazione;

l'assenza di una previsione di tale tenore è emersa anche nel corso del dibattito presso la Commissione Finanze della Camera dove, infatti, il Relatore ha presentato un emendamento – poi ritirato – volto a consentire al giudice di irrogare adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile,

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di misure adeguate al fine di consentire all'autorità giudiziaria, accertata la responsabilità dei vertici aziendali, di condannare sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

G/2879/25/6

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

nel corso dell'*iter* in 1 lettura da parte della Camera dei deputati, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, non ha subito modifiche, ad eccezione del trasferimento in esso del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare

la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio;

sempre nel corso dell'esame, presso la Camera dei deputati, in data 6 luglio 2017, il relatore del provvedimento presso la VI Commissione (Finanze), on. Sanga, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha presentato un emendamento (1.01) contenente norme volte ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, posticipando il termine di acquisto dei titoli al 10 febbraio 2016, invece che al 12 giugno 2014, e nuove norme finalizzate alla irrogazione di adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative volte ad accertare le modalità in base alle quali sono stati erogati i prestiti che hanno portato alle sofferenze finanziarie delle banche in questione;

a favorire l'adozione tempestiva di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite, con particolare riguardo alla responsabilità dei vertici aziendali;

a valutare la possibilità di adottare misure volte a garantire un equo trattamento di ristoro a tutti gli investitori coinvolti e penalizzati dalle molteplici crisi del sistema bancario susseguite si negli ultimi due anni.

G/2879/26/6

CAPPELETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

in particolare l'articolo 2, ad esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dallo stato italiano, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia di sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo la continuazione dell'esercizio dell'impresa,

impegna il Governo:

a porre in essere misure idonee volte ad accertare preventivamente lo stato di insolvenza degli istituti di credito in premessa al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto;

ad adottare misure idonee a garantire l'accertamento delle responsabilità dei vertici aziendali.

G/2879/27/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

Palazzo Thiene è sicuramente uno dei più rilevanti capolavori architettonici del cinquecento dell'intera regione veneta. Realizzato da Andrea Palladio, con stanze decorate da stucchi e affreschi ed opere dei più grandi artisti del rinascimento, acquistate negli anni anche coi soldi dei risparmiatori vicentini, il palazzo e i suoi ornamenti sono stati trasferiti alla proprietà di Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa prevista per le due banche venete con questo decreto;

nel trasferimento, è stato compreso anche un patrimonio immobiliare di 500 milioni di euro. Il tutto, per una cifra simbolica di cinquanta centesimi;

tale operazione mette a rischio il godimento di questo Immenso patrimonio storico-culturale da parte dei cittadini vicentini perché potrebbe comportare il trasferimento di tali beni alla sede di Torino di Banca Intesa;

già attraverso questo provvedimento sono stati sottratti i capitali di tanti piccoli risparmiatori, frutto dei risparmi di una vita, ed ora, con tale passaggio, si potrebbe sottrarre ai cittadini di Vicenza anche un capitale culturale;

Palazzo Thiene, già patrimonio dell'Unesco, potrebbe al contrario diventare, come gli Uffizi di Firenze, un museo da restituire alla comunità e un prestigioso richiamo per turisti, con conseguente beneficio di tutta la città vicentina,

impegna il Governo:

ad acquisire e statalizzare Palazzo Thiene e le opere d'arte ivi contenute, attraverso gli investimenti del MIBACT, al fine di trasformarlo in

un Polo museale, tale da diventare un prestigioso richiamo per i turisti, e al fine di garantire la pubblica fruizione dell'immenso patrimonio culturale racchiuso al suo interno.

G/2879/28/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

Palazzo Thiene è sicuramente uno dei più rilevanti capolavori architettonici del cinquecento dell'intera regione veneta. Realizzato da Andrea Palladio, con stanze decorate da stucchi e affreschi ed opere dei più grandi artisti del Rinascimento, acquistate negli anni anche coi soldi dei risparmiatori vicentini, il palazzo e i suoi ornamenti sono stati trasferiti alla proprietà di Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa prevista per le due banche venete con questo decreto;

nel trasferimento, è stato compreso anche un patrimonio immobiliare di 500 milioni di euro. Il tutto, per una cifra simbolica di cinquanta centesimi;

tale operazione mette a rischio il godimento di questo immenso patrimonio storico-culturale da parte dei cittadini vicentini perché potrebbe comportare il trasferimento di tali beni alla sede di Torino di Banca Intesa;

già attraverso questo provvedimento sono stati sottratti i capitali di tanti piccoli risparmiatori, frutto dei risparmi di una vita, ed ora, con tale passaggio, si potrebbe sottrarre ai cittadini di Vicenza anche un capitale culturale;

Palazzo Thiene, già patrimonio dell'Unesco, potrebbe al contrario diventare, come gli Uffizi di Firenze, un museo da restituire alla comunità e un prestigioso richiamo per turisti, con conseguente beneficio di tutta la città vicentina,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative legislative, anche di natura emergenziale, al fine di assicurare che il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) di rilievo storico-artistico, acquistato negli anni con i risparmi dei clienti di Banca popolare di Vicenza e, in particolare, Palazzo Thiene, non venga trasferito altrove né spogliato delle opere ivi contenute,

in conseguenza dell'acquisto della proprietà di tale patrimonio storico-culturale da parte di Banca Intesa, al fine di assicurare la loro presenza nella città di Vicenza, anche attraverso l'acquisto da parte dal Ministero dei beni culturali, e l'apertura, in questi siti, di poli museali, in modo da renderli al godimento dell'Intera collettività.

G/2879/29/6

STEFANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

Palazzo Thiene è sicuramente uno dei più rilevanti capolavori architettonici del cinquecento dell'intera regione veneta. Realizzato da Andrea Palladio, con stanze decorate da stucchi e affreschi ed opere dei più grandi artisti del rinascimento, acquistate negli anni anche coi soldi dei risparmiatori vicentini, il palazzo e i suoi ornamenti sono stati trasferiti alla proprietà di Banca Intesa, nell'ambito dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa prevista per le due banche venete con questo decreto;

nel trasferimento, è stato compreso anche un patrimonio immobiliare di 500 milioni di euro. Il tutto, per una cifra simbolica di cinquanta centesimi;

tale operazione mette a rischio il godimento di questo immenso patrimonio storico-culturale da parte dei cittadini vicentini perché potrebbe comportare il trasferimento di tali beni alla sede di Torino di Banca Intesa;

già attraverso questo provvedimento sono stati sottratti i capitali di tanti piccoli risparmiatori, frutto dei risparmi di una vita, ed ora, con tale passaggio, si potrebbe sottrarre ai cittadini di Vicenza anche un capitale culturale;

Palazzo Thiene, già patrimonio dell'Unesco, potrebbe al contrario diventare, come gli Uffizi di Firenze, un museo da restituire alla comunità e un prestigioso richiamo per turisti, con conseguente beneficio di tutta la città vicentina,

impegna Il Governo:

a sottrarre dal trasferimento alla proprietà di Banca Intesa di Palazzo Thiene e degli altri beni mobili e immobili di rilievo storico-artistico, al fine di prevederne la vendita a prezzo di mercato, nel rispetto

delle normative vigenti, per destinarne il ricavato al giusto ed adeguato ristoro degli azionisti e obbligazionisti subordinati azzerati dalla messa in liquidazione della Banca Popolare di Vicenza.

G/2879/30/6

CAPPELLETTI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

nell'ambito della cessione delle attività delle banche in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, l'articolo 3, al comma 2, prevede regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

in particolare è riconosciuto al Ministero dei Beni Culturali o, ove previsto dalla legge, alla regione o agli enti pubblici interessati, un diritto di prelazione sull'acquisto dei beni culturali alienati a titolo oneroso;

tra il patrimonio della Banca Popolare di Vicenza vi sono numerose sculture e opere di pittori che rischiano, con la cessione delle attività a Banca Intesa, ove lo Stato non esercitasse il previsto diritto di prelazione, di essere collocate al di fuori del territorio veneto,

impegna il Governo:

a valutare l'importanza del patrimonio artistico e culturale delle opere appartenenti alle collezioni delle banche in liquidazione per il territorio veneto e, pertanto, a porre in essere tutte le operazioni necessarie a garantire che tali opere possano continuare ad essere fruibili nel territorio dove sono attualmente conservate.

G/2879/31/6

CONTE, DALLA TOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;

le misure previste consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente di fatto individuato in Intesa Sanpaolo ed il trasferimento del relativo personale e l'acquisizione da parte di Banca Intesa di un vasto compendio aziendale e immobiliare;

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, fin dalla loro fondazione hanno perseguito la strada della acquisizione di opere d'arte con la duplice finalità di abbellimento delle sedi e dei palazzi di proprietà e di potenziamento del proprio patrimonio con investimenti in opere d'arte;

nel 1996 la Banca Popolare di Vicenza ha assorbito la Banca Popolare di Castelfranco Veneto, acquisendo la proprietà del patrimonio storico-documentale ed artistico della stessa;

fin dalla sua fondazione, la Banca Popolare di Castelfranco Veneto ha raccolto e conservato importanti documenti che nel tempo hanno acquisito notevole valore, attinenti alla situazione socioeconomica dell'area di influenza; i medesimi documenti sono stati ordinati e catalogati e sono conservati nell'archivio storico della Banca stessa, archivio ora di proprietà della Banca Popolare di Brescia;

la Pro Loco di Castelfranco Veneto ha avviato una serie di contatti e corrispondenza con la Banca Popolare di Vicenza al fine di favorire il ritorno nella disponibilità pubblica dell'archivio storico, ricevendo da parte della Banca Popolare di Vicenza la disponibilità ad assegnare lo stesso al Comune di Castelfranco; tuttavia non è stato possibile perfezionare l'assegnazione prima dell'avvio della procedura coatta di liquidazione delle due Banche.

a seguito della politica delle due banche venete di acquisizione di altri gruppi bancari, sono diventate proprietarie di ingenti patrimoni artistici e storico-documentati, che conservano il valore intrinseco all'area di appartenenza,

considerato che:

il citato patrimonio, al di là del valore economico, è da considerarsi patrimonio artistico e storico collettivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto, anche attraverso l'attivazione del MIBACT, tutte le iniziative possibili e opportune per far sì che:

il patrimonio artistico venga mantenuto nel territorio di riferimento e venga valorizzato con la collocazione in sedi accessibili al pubblico e sia inoltre utilizzato per la realizzazione di mostre ed esposizioni temporanee o permanenti, anche, nel caso, attraverso accordi con gli enti territoriali locali,

sia perfezionato, alla fine del processo già avviato, l'accordo per la cessione al Comune di Castelfranco Veneto dell'archivio storico documentale, considerato che lo stesso ha valenza ed interesse particolarmente in un contesto locale, rendendolo accessibile per ricercatori di storia, tradizioni ed usi locali.

G/2879/32/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

Banca Intesa, il cessionario delle due banche in liquidazione, ha assicurato in diverse sedi che, a seguito del trasferimento del personale di queste ultime, non si darà luogo a licenziamenti e si farà ricorso, su base volontaria, agli incentivi al prepensionamento previsti nell'ambito del Fondo di solidarietà del settore del credito, nonché ad ulteriori misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali;

nessuna disposizione è prevista all'interno del provvedimento a garanzia di quanto affermato dal cessionario con riferimento al piano degli esuberanti, né tantomeno per quei dipendenti delle società partecipate dalle due banche venete che, non essendo stati acquisiti dal cessionario, rientrano nel perimetro della *bad bank* Sga, insieme ai crediti deteriorati;

i dipendenti delle banche in questi anni hanno già pagato con pesanti sacrifici il prezzo delle difficoltà delle loro aziende e adesso per loro è arrivato il tempo di avere certezze e sicurezze occupazionali per il futuro;

il piano degli esuberanti, la cui trattativa si è avviata il 6 luglio 2017, coinvolge circa 3.900 dipendenti, dei quali poco meno di 1.100 rientrano

nel perimetro delle due banche in liquidazione, mentre i restanti, circa 2.800, rientreranno nel perimetro della banca cessionaria,

impegna il Governo:

a vigilare affinché nell'ambito delle procedure di trasferimento del personale e della trattativa sugli esuberi vengano coinvolti e garantiti, con priorità, tutti lavoratori rientranti nel perimetro della *bad bank*.

G/2879/33/6

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

la Banca Centrale Europea in data 23 giugno 2017 ha dichiarato la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca in condizioni di dissesto, profilando per i due istituti un imminente pericolo di fallimento;

il Governo italiano al fine di evitare il fallimento dei due istituti, di facilitare la liquidazione coatta amministrativa, la vendita e di garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie, alle imprese e affinché venga tutelato il personale dipendente delle due Banche, ha emanato il decreto legge 25 giugno 2017 n. 99,

considerato che:

il piano di integrazione delle banche venete in Intesa San Paolo e gli impegni da questa assunti con la Commissione prevedono una riduzione di organico di 4.000 unità e la chiusura di 600 filiali. Intesa ha dichiarato di voler privilegiare lo strumento dei prepensionamenti e degli incentivi all'esodo volontario, coinvolgendo anche personale della capogruppo per avere maggiori margini di flessibilità nel conseguire l'obiettivo richiesto dalla Commissione e per evitare soluzioni traumatiche.

diversi dipendenti delle due Banche nel corso del tempo sono stati trasferiti in società di servizi le quali ad oggi si trovano in liquidazione;

si impegna il Governo a tutelare i lavoratori che prestano servizio presso le società di servizi.

G/2879/34/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

la situazione di dissesto di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in S.p.A. ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;

da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero oltre 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;

come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha respinto l'impegno proposto con l'ordine del giorno n. 9/4280/21, ma in questa sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto a quello della banca d'affari che attua operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

G/2879/35/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

a partire dagli anni ottanta si è assistito ad una costante deregolamentazione del sistema bancario che, iniziata negli Stati Uniti, ha finito con il contaminare l'intero settore creditizio europeo e che ha portato all'unificazione dei due tipi d'istituto di credito operanti allora, le banche commerciali, che fino a quel momento gestivano il risparmio ed erogavano i crediti ipotecari e le banche d'investimento, che si occupavano esclusivamente di investire in borsa il denaro affidatogli dai propri clienti, sull'assunto che un minor numero di regole avrebbe portato ad una maggiore concorrenza, ad una maggiore efficienza e quindi ad un contenimento dei costi. L'unificazione dei due tipi d'istituto ha però progressivamente permesso alla finanza di poter operare con somme sempre più consistenti, perché derivanti dalla fusione, perseguendo di fatto – esponendosi

a grandi rischi e a tutto discapito della tutela del risparmio – il solo profitto finanziario;

la suddetta commistione dell'attività di intermediazione creditizia tradizionale con quella delle banche d'affari e del *trading* speculativo, avendo determinato una finanziarizzazione sempre più spinta dell'economia, ha indubbiamente contribuito in maniera significativa allo sviluppo della cosiddetta «stagnazione secolare» e della crisi del settore bancario;

sarebbe pertanto auspicabile un ritorno alla separazione tra i due tipi di banche da cui discenderebbero, tra l'altro, un aumento della «bio diversità» e la resilienza dei sistemi finanziari: secondo una vasta letteratura condivisa dalle autorità di regolamentazione, i sistemi finanziari, proprio come gli ecosistemi, sono più resilienti quanto più abitati da operatori con caratteristiche diverse (banche d'affari, banche commerciali, banche cooperative o rurali, banche etiche),

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative atte a stabilire la separazione tra banche commerciali e banche d'investimento, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti all'economia reale, differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

G/2879/36/6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il citato provvedimento costituisce l'ennesima prova del sempre più lesionato rapporto fiduciario che dovrebbe legare le famiglie e le imprese al sistema bancario,

considerato che:

appare sempre più cogente definire una riforma complessiva del sistema creditizio, anche alla luce di una opportuna differenziazione tra istituti che svolgono attività commerciale da quelli che,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a sostenere e realizzare un processo di riforma del sistema bancario, fondato sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari.

G/2879/37/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

l'articolo 01 del provvedimento dispone che nell'ambito di una procedura di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, ove l'istituto emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato, sia automaticamente prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto di *burden sharing*, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla;

la suddetta proroga rappresenta una moratoria concessa *ope legis*, a mezzo di decretazione d'urgenza, per riscadenzare il debito di una banca nei confronti del risparmiatore che aveva acquistato l'obbligazione in questione, e che troverebbe giustificazione, secondo il governo, in cause di forza maggiore;

in questa occasione il governo è andato in soccorso del sistema bancario al fine di scongiurare il fallimento della banca emittente che si sarebbe determinato se quell'obbligazione fosse andata a scadenza;

stessa attenzione però non è mai stata riservata da parte del governo a quei cittadini o a quelle aziende che, versando in condizioni di conclamata difficoltà economica, chiedevano una moratoria dei pagamenti dei ratei del proprio finanziamento;

la legge di stabilità per l'anno 2015 ha previsto, limitatamente al triennio 2015-2017, una moratoria dei mutui, ma subordinata alla adesione da parte dell'istituto mutuante all'accordo sottoscritto tra l'ABI e l'Associazione di consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative atte ad accordare al debitore, nell'ambito di un rapporto di finanziamento, la possibilità di sospendere, in caso di conclamata od oggettiva difficoltà economica, il pagamento per un periodo di tempo determinato fino ad un massimo di trentasei ratei.

G/2879/38/6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

ed in particolare l'articolo 3, che definisce il «perimetro» delle attività e passività delle citate banche in liquidazione, oggetto delle cessioni ivi previste,

premesso che:

nell'ambito delle misure urgenti contenute nel decreto in questione nulla è previsto in ordine ai molti piccoli azionisti già clienti delle citate banche, «vittime» delle pratiche commerciali poco trasparenti adottate dalle stesse in ordine alla vendita di titoli,

considerato che:

sarebbe necessario prevedere opportune forme di tutela nei confronti di tali soggetti,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori urgenti misure, anche di carattere normativo, al fine di comprendere nel «perimetro» oggetto delle cessioni anche i debiti risarcitori delle citate banche, derivanti dalla vendita illecita di azioni.

G/2879/39/6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

ed in particolare l'articolo 5, che disciplina la cessione dei crediti deteriorati delle citate banche, prevedendo la costituzione e il funzionamento di una *bad bank* in cui far confluire tali crediti ed altre attività relativi agli stessi istituti di credito,

premessi che:

la cessione dei crediti deteriorati ad una *bad bank* è una modalità di riduzione dell'enorme *stock* di tali crediti adottata spesso anche sulla base dell'esperienza internazionale;

tale strumento, tuttavia, comporta criticità rilevanti tali da limitarne molto l'efficacia, sia da un punto di vista economico, come la perdita immediata e rilevante del valore dei crediti ceduti, sia da un punto di vista extra economico, come la necessità per il decisore pubblico di ricorrere ad ulteriori strumenti che possono gravare sui risparmiatori, come è accaduto nelle tormentate vicende che hanno portato nel 2015 alla liquidazione di quattro banche di territorio,

considerato che:

è possibile pensare a ad un deconsolidamento dei crediti deteriorati presenti nel sistema creditizio basato su procedure concordate tra istituti creditori e famiglie e imprese debentrici, sempre più in difficoltà, ed attuate in via stragiudiziale, anche al fine superare la lentezza delle «tipiche» procedure di recupero dei crediti,

impegna il Governo:

al fine della massimizzazione del valore dei crediti deteriorati relativi alle citate banche, ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a prevedere che la cessione disciplinata all'articolo 3 del decreto in questione non operi qualora i commissari liquidatori siano in grado di reperire sul mercato condizioni di migliore realizzazione degli attivi in questione ricorrendo a procedure, anche sostenute da opportune misure di incentivazione fiscale, di cessione a terzi dei crediti in questione, ovvero concordate ed attuate in via stragiudiziale con debitori.

G/2879/40/6

GIROTTI, BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. nonché la cessione di parte delle Banche ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria;

l'articolo 4, al comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione, entro tre anni dalla cessione, alcuni beni ed *asset* aziendali, quali ad esempio i crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate;

il tempo concesso dallo stesso decreto-legge in esame al cessionario – pari a tre anni – appare un tempo eccessivamente lungo per compiere una valutazione sullo stato dei crediti ceduti,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie, intervenendo anche a livello normativo, per prevedere una riduzione del termine concesso al cessionario per esercitare il diritto individuato dall'articolo 4, comma 5, lettera *b*).

G/2879/41/6

GIROTTI, BOTTICI, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per agevolare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. nonché la cessione di parte delle Banche ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria;

l'articolo 4, al comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione, entro tre anni dalla cessione, alcuni beni ed *asset* aziendali;

in particolare viene prevista la possibilità per il cessionario di retrocedere alle banche in liquidazione le partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate;

l'esercizio dell'opzione di retrocessione su tali partecipazioni nonché l'incertezza legata alla possibilità di esercitare tale diritto potrebbero cagionare problemi di tipo gestionale per le società in questione,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie, intervenendo anche a livello normativo, individuando misure volte ad evitare che la possibilità riconosciuta al cessionario di esercitare il diritto di retrocedere alcuni beni ed *asset* aziendali al soggetto in liquidazione, possa pregiudicare le posizioni dei soggetti giuridici coinvolti in tale operazione.

G/2879/43/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

il problema principale che da anni affligge il sistema bancario italiano, emerso con sempre più chiarezza anche grazie alle ispezioni ed agli stress test imposti dalla BCE, è rappresentato da quella imponente massa di crediti deteriorati o incagliati (cosiddetti NPL) detenuta dalle banche italiane, che pesando sui loro bilanci rende difficile l'erogazione di nuovi prestiti e quindi il finanziamento dell'economia reale;

secondo i dati riportati da una recente analisi e che rappresentano quanto la dimensione macroscopica del fenomeno sia strutturalmente più grave in Italia rispetto al resto d'Europa, sul totale dei 1.014 miliardi di euro di crediti contabilizzati e detenuti nell'aprile del 2016 da tutte le banche dell'Eurozona, circa 324 risultavano «ad appannaggio» del sistema bancario italiano, contro i 68 di quello tedesco e di 150 dei sistemi bancari francese e spagnolo;

invero i Governi *pro tempore* negli ultimi tre anni hanno disposto una serie di interventi presentandoli come una riforma complessiva e organica del settore, che sostanzialmente hanno lasciata invariata l'incidenza dei NPL sui bilanci delle banche italiane ed alterato significativamente, compromettendolo, il quadro di tutele giuridiche e costituzionali di riferimento, con immaginabili e deleterie ricadute per i risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema;

a fronte di una massa indistinta di crediti deteriorati che rischiano di far collassare il sistema creditizio italiano, di contro sul mercato immo-

biliare si registra l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni o all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico. L'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, contribuirebbe, da una parte a liberare il sistema bancario da una quota cospicua di crediti in sofferenza e, dall'altra, ad aumentare a favore dei ceti meno abbienti l'offerta residenziale pubblica. È del tutto evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza,

impegna il Governo:

ad adottare un piano di smaltimento dei non *performing loans* che si basi sull'acquisizione da parte di un fondo pubblico dei crediti deteriorati con garanzia reale, al fine di destinare ad uso sociale gli immobili sottostanti.

G/2879/44/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

le recenti crisi che hanno investito alcune delle nostre banche hanno rivelato come il nostro sistema bancario sia fragile e come, evidentemente, la soluzione più rapida ed efficace sia il ricorso agli aiuti di Stato (come ad esempio si è fatto con il decreto-legge n. 237/2016);

allo stesso tempo si è assistiti ad un ingresso, da parte di alcune banche, in altri settori diversi dal credito, quali il commercio e l'intermediazione immobiliare;

la concomitanza di questi due settori solleva quindi una questione che non può essere ignorata dal legislatore, ossia quella della concorrenza sleale tra imprese del credito che estendono la loro attività, ad altri settori ed imprese che operano nei medesimi settori;

con l'approvazione dei recenti decreti legge in materia di aiuti di Stato alle banche, m. concorrenza sleale non è più solo limitata alla disparità di risorse (umane ed economiche), ma ora si estende anche all'intervento dello Stato che sostiene finanziariamente le banche, le quali poi potranno utilizzare i medesimi fondi per fare concorrenza alle imprese che, invece, per la funzione sociale che gli è propria, dovrebbero sostenere;

negli Stati Uniti, a seguito del fallimento di Lehman Brothers, la legge «Omnibus Appropriations Act» ha separato il settore immobiliare da quello del credito, proibendo in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell'intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitti di interesse nelle decisioni su prestiti bancari;

tra le motivazioni che hanno portato all'adozione di questa legge ci sono non solo le concentrazioni anticoncorrenziali che si sarebbero generate ed i conflitti di interesse che sarebbero derivati a scapito dei consumatori, ma anche il riferimento ai sussidi federali che avrebbero potuto essere concessi alle banche che, quindi, avrebbero goduto di ulteriori risorse per distorcere ancora di più la concorrenza;

ai rischi per il consumatore connessi al controllo da parte delle banche proprietarie di agenzie immobiliari (indebito condizionamento nella scelta casa-muto in assenza di terzi età tipica del mediatore; «patto marciano»), si evidenzia come, con il decreto legge 237 del 2016 e anche con il decreto in oggetto, si sommi il rischio che gli aiuti di Stato che vengono destinati alle banche siano utilizzati da queste per promuovere od incrementare attività che si pongono in coerenza con operatori ed imprese, in contrasto con la funzione sociale propria delle banche ed ad ulteriore scapito della concorrenza,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel settore immobiliare in cui l'ingresso degli istituti bancari potrebbe essere non soltanto nocivo per gli altri operatori del settore, ma anche per gli stessi consumatori che, notoriamente, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza contrattuale, anche prevedendo il divieto, per le banche e gli intermediari finanziari, di acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società del settore.

G/2879/45/6

TOSATO, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, re-

cante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;

si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;

al *mare magnum* delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra queste, balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbiti dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *praeter legem*;

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/31, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successive iniziative normative, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G/2879/46/6

SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo,

ad assicurare che le banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, rispondano dei danni derivanti dal contenzioso con gli azionisti e a garantire la disponibilità di risorse funzionali alle azioni risarcitorie di chi è stato leso dalle condotte tenute in sede di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita, anche promuovendo l'istituzione di un fondo di solidarietà *ad hoc* volto a concedere un rimborso preferenziale per le perdite ingiustamente subite dai suddetti azionisti, a tal fine prevedendo la possibilità di contributi al fondo dello stesso sistema bancario.

G/2879/47/6

SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo,

ad assumere con prossimi provvedimenti, ogni iniziativa, utile ad assicurare in tempi ragionevoli il rimborso del credito risarcitorio o restitutorio dei risparmiatori clienti delle Banche di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurli all'acquisto o detenzione di azioni, e il cui diritto di recesso al momento della trasformazione delle Banche in società per azioni sia stato limitato secondo quanto previsto da Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, con particolare attenzione alle vittime che versano in condizione di disagio sociale;

a salvaguardare la stabilità del sistema produttivo veneto, attraverso ulteriori iniziative anche normative per garantire continuità alle linee di credito già concesse, attivando ove necessario i meccanismi di garanzia

e cogaranzia previsti dalle vigenti leggi in modo che l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori dalle banche oggetto delle cessioni possa essere coperta – sia in termini di congruità che di durata – ad esempio dal Fondo di pubblico di garanzia cosiddetto «Bersani» di cui alla legge n. 662 del 1996 e dal Fondo Regionale del Veneto di Garanzia *ex* legge regionale n. 19 del 2004;

ad attivarsi in tutte le sedi competenti perché sia fatta chiarezza su quanto accaduto nella gestione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e siano accettate le relative responsabilità, ad ogni livello, dando ogni supporto organizzativo necessario all'operatività degli uffici giudiziari preposti alle indagini nei confronti degli *ex* vertici aziendali, sia in sede penale sia in sede di liquidazione coatta amministrativa, anche per il fattivo recupero alla massa attiva di tutti i beni, mobili ed immobili, loro appartenenti per consentire la soddisfazione delle ragioni di tutti i creditori.

G/2879/48/6

SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di garantire che gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non siano in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori intervenuti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, e di escludere le somme erogate ai soci che hanno aderito alle suddette offerte dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

G/2879/49/6

SANTINI, FILIPPIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2879, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, re-

cante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.,

premesso che:

fra i beni di proprietà di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, attraverso la controllata Immobiliare S.p.A., vi è anche l'edificio denominato Palazzo Thiene, sito in Vicenza, sede storica della Banca Popolare di Vicenza, oggi adibito prevalentemente a sede museale;

tale edificio, realizzato in forme gotiche nel 1490 da Lorenzo da Bologna, fu oggetto di un grandiosa ristrutturazione che ha visto l'apporto dello stesso Andrea Palladio. L'edificio contiene al suo interno varie collezioni artistiche quali:

la Pinacoteca, che annovera soprattutto dipinti dal XV al XIX di grandi maestri veneti, tra i quali Bartolomeo Montagna, Giovanni Buonconsiglio, Palma il Giovane, Jacopo Bassano, Domenico Brusaporci, Bernardino Licinio, Valerio Belli, Alessandro Vittoria, Andrea Michieli, Giulio Carpioni, Francesco Maffei, Jacopo Tintoretto, Gaspare Diziani, Marco Ricci, Sebastiano Ricci, Giuseppe Zais, Giambattista Piazzetta, Il Padovano, Giambattista Tiepolo, Giannantonio Pellegrini, Antonio Zanchi, Alessandro Longhi, Giandomenico Tiepolo, Noè Bordignon;

il museo Remondini che raccoglie stampe settecentesche della tipografia Remondini, consta di 300 incisioni con 100 vedute ottiche di città d'Italia e d'Europa;

il Museo della Ceramica popolare vicentina che comprende oltre 150 ceramiche raccolte dallo scrittore e critico d'arte Leonardo Borghese;

la raccolta delle Oselle veneziane, monete-medaglie coniate dai Dogi dal 1521 fino alla caduta della Repubblica Veneta, la più completa esistente al mondo;

la collezione Arturo Martini composta da 16 sculture di Arturo Martini,

dall'elencazione si evince che tale compendio museale ha una impronta sostanzialmente Veneto vicentina, che integra perfettamente le collezioni civiche e comunali. L'edificio è sottoposto a vincolo tanto monumentale quanto pertinenziale per i beni mobili;

negli ultimi anni centinaia di scuole vicentine hanno visitato questo museo, che è percepito, nel tessuto sociale e culturale della città, come parte integrante della stessa. Il Palazzo non ha un interesse per la funzione bancaria, appunto perché trasformato in un museo. Non sarebbero compresi, e costituirebbero un ulteriore vulnus ad una situazione sociale già tesa, una sua chiusura o vendita;

impegna il Governo,

a garantire che il Palazzo Thiene mantenga intatta la sua funzione di contenitore museale aperto al pubblico, e non sia consentita alcuna di-

spersione delle opere d'arte ivi custodite. A tal fine, a prevedere, con idonea previsione normativa, che il museo «Palazzo Thiene» venga acquisito al patrimonio dello Stato e messo a disposizione della città nella rete civica museale.

(emendamenti al testo del decreto-legge)

Art. 01.

01.1

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1

BOTTICI, AIROLA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Liquidazione coatta amministrativa*). – 1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Misure di ristoro*). – 1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.

2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari»;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Cessione di rami d'azienda*). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.

2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.

3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1»;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Disposizioni attuative*). - 1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate»;

sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.

1.2

BOTTICI, AIROLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la "Banca" o collettivamente, le "Banche") sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Interventi dello Stato*). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione»;

all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la e sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2»;

al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rila-

sciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».

1.3

BOTTICI, AIROLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la "Banca" o collettivamente, le "Banche") sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Interventi dello Stato*). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed a Cassa Depositi e Prestiti.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione»;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» *con le seguenti:* «dispone la»;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» *fino alle parole:* «l'articolo 3, comma 2»;

al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» *con le seguenti:* «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;

dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei

beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;

sopprimere gli articoli 6 e 7;
all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».

1.4

AIROLA, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la "Banca" o collettivamente, le "Banche") sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Interventi dello Stato*). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una *due diligence* di tutte le attività e le passività delle Banche. All'esito della *due diligence* se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica Italiana.

3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione»;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» *con le seguenti:* «dispone la»;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;

al comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2»;

al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Esclusione delle misure di burden sharing e bail in*). – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati»;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-*sexies*. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».

1.5

BOTTICI, AIROLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la "Banca" o collettivamente, le "Banche") sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Interventi dello Stato*). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Mini-

stro dell'economia e delle finanze effettua una *due diligence* di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della *due diligence* se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica italiana.

3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione»;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» *con le seguenti:* «dispone la»;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2»;

al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» *con le seguenti:* «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1»;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66";

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017»;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».

1.6

AIROLA, BOTTICI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la "Banca" o collettivamente, le "Banche") sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Interventi dello Stato*) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.»;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» con le seguenti: «dispone la»;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2.»;

al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» con le seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.»;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Esclusione delle misure di burden sharing e bail in*). – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.»;

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione, del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».

1.7

BOTTICI, AIROLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la "Banca" o collettivamente, le "Banche") sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

Consguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Interventi dello Stato*) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.»;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» *con le seguenti:* «dispone la»;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4»;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Alla cessione» *fino alle parole:* «l'articolo 3, comma 2»;

al comma 2 sostituire le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari» *con le seguenti:* «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.»;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.»;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.";

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore».

1.8

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, dopo le parole: «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «ed alle competenti Commissioni parlamentari».

1.9

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

1.10

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 82, comma 1, le parole: "o a risoluzione" sono soppresse;

all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare".».

1.0.1

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Misure di ristoro ed altre misure)*

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 10 febbraio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.

4. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

5. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero es-

sere restituite dagli istituti posti in liquidazione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.

6. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

''3-*quinqües*. I contributi previdenziali degli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in qualsiasi istituto di credito depositati, sono esclusi dall'applicazione delle procedure di *bail in*, di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.''

7. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

8. All'articolo 12, comma 4-*bis*, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ''codice civile'' sono inserite le seguenti: '', inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*''.

9. Dopo l'articolo 12 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

''Art. 12-*bis*. - (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*).
– 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari a dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare remissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.».

10. Al comma 1-*bis* dell'articolo 91 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

''*d*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".».

11. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis*.5. - (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*). – 1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis* lettera *d*) del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

1.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure di ristoro ed altre misure)

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, anche effettuato tramite

proprio rapporto di *home banking*, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data di entrata in vigore del presente decreto in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Art. 2.

2.1

CAPPELLETTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «adottati su proposta della Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «previo accertamento dello stato di insolvenza delle Banche».

2.2

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la liquidazione coatta amministrativa è disposta contestualmente all'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche».

2.3

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga all'articolo 90» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: «che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.»;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia».

2.4

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga all'articolo 90» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: «che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.»;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia».

2.5

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b) sopprime le parole da: «in deroga» fino alla fine del periodo.

2.6

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in deroga» aggiungere le seguenti: «a quanto previsto».

2.7

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 3 comma 3» con le seguenti: «con asta pubblica».

2.8

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa:

- i) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;*
 - ii) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;*
 - iii) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;*
 - iv) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria».*
-

2.9

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio a giudizio, imputazione coatta o di sentenza di condanna inerenti *inter alias* violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento».

2.10

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) che i commissari liquidatori debbano avere autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità dei mercati di riferimento».

2.11

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis*. I soggetti di cui agli articoli 207 e 208 della legge fallimentare potranno chiedere mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, entro il 1° novembre 2017, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, in deroga al termine previsto dall'articolo 208 della legge fallimentare».

2.12

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 è disposto l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario».

2.13

GIROTTI, CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I creditori non ceduti possono presentare istanza di ammissione al passivo nel termine di un anno a decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori».

2.14

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

*Sopprimere il comma 3.***2.15**

AIROLA, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Testo unico bancario».

2.16

TOSATO, STEFANI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le somme ricevute a titolo di indennizzo corrisposte agli azionisti di Banca popolare di Vicenza e di Vento Banca in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, non possono in alcun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori».

2.17

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commis-

sioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

2.18

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 82, comma 1, sono soppresse le parole: "o a risoluzione";

all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare"».

Art. 3.

3.1

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «provvedono a cedere» *aggiungere le seguenti:* «dopo la conversione in legge del presente decreto»;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione» *con le seguenti:* «dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.»;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria» *con le seguenti:* «dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze».

3.2

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «individuato ai sensi del comma 3» *con le seguenti:* «individuato all'esito di una procedura condotta nel rispetto delle disposizioni in tema di evidenza pubblica, in considerazione delle prestazioni a carico dei bilanci pubblici previste ai sensi del presente decreto,» *e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:* «comunque al fine di conseguire il miglior realizzo dell'attivo».

3.3

AIROLA, BOTTICI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* «senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario».

3.4

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.

3.5

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Alla cessione» fino a: «testo unico bancario».

3.6

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

3.7

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile».

3.8

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile».

3.9

BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile».

3.10

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.11

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.12

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.120

TOSATO, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse»;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«*1-bis*. Nell'ambito di cui alle lettere *b*) e *c*), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma *1-bis*, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a

quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 di cui alla medesima legge fallimentare.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso ii aggiungere il seguente:*

«iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente decreto.

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».

3.13

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse»;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito dal decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) inserire il seguente:

«iii) degli obblighi di cui all'articolo 3 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del presente decreto».

3.14

AIROLA, BOTTICI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse»;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del presente comma, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito con decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater».

3.15

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbliga-

zioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili, convertite e subordinate nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che non abbiano ancora instaurato giudizio e che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 della legge fallimentare.

1-quinquies. Lo Stato in ultima istanza si farà garante delle somme destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*».

3.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Nell'ambito di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di com-

mercionalizzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*».

3.17

CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) i beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tali beni sono ceduti al Ministero dei Beni delle attività culturali e del Turismo il quale acquista la titolarità di essi al medesimo importo individuato dal cessionario nell'offerta vincolante di cui all'articolo 3»;

b) *al comma 2, le parole da:* «Quando la cessione ha ad oggetto» *fino alla fine del periodo sono soppresse.*

3.18

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo:*

b) *al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* «Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 devono essere effettuate anche a mezzo posta».

3.19

AIROLA, BOTTICI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «le disposizioni del contratto di cessione» *aggiungere le seguenti:* «concluso dopo la conversione in legge del presente decreto»;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione» *con le seguenti:* da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente» *con le seguenti:* «di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.20

BOTTICI, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:* «le disposizioni del contratto di cessione» *aggiungere le seguenti:* «concluso dopo la conversione in legge del presente decreto»;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione» *con le seguenti:* «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente» *con le seguenti:* «è sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.21

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, DE PIETRO, CASALETTO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Banca d'Italia», sostituire la seguente: «nel» con le parole: «in una sezione appositamente evidenziata del».

3.22

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario».

3.23

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il settimo periodo.

3.24

BONFRISCO

Al comma 2, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

3.25

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.

3.26

MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BOTTICI, AIROLA

Al comma 2 dopo le parole: «il comma 6 del medesimo articolo.», inserire le seguenti: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Regione Veneto e gli altri enti pubblici territoriali interessati, da emanarsi entro trenta giorni dall'esercizio del diritto di prelazione sulla cessione dei beni culturali in oggetto, sono individuate specifiche forme di tutela, nonché di integrale conservazione e promozione degli stessi, in particolare delle collezioni acquisite, al fine di garantirne la fruibilità nel territorio ove sono collocate e conservate».

3.27

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.28

BONFRISCO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.29

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

3.30

BONFRISCO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.31

BONFRISCO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.32

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.33

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 100 miliardi di euro da parte del cessionario».

3.34

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale*, entro 30 giorni dalla stipula».

3.35

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del contratto di cessione stipulato ai sensi del presente decreto e modificato al fine di rendere le medesime conformi alle modifiche apportate in corso di conversione in legge del presente decreto non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.36

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è il Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014»;*

b) *all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

3.37

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014»;*

b) *all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

3.38

AIROLA, BOTTICI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014»;*

b) *all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

3.39

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, sostituire le parole: «, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente» *con le seguenti:* «mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.40

GALIMBERTI

Al comma 3 sostituire le parole da: «, anche sulla base di trattative» *a:* «decreto» *con le seguenti:* «sulla base di un'asta pubblica».

3.41

BONFRISCO

Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

3.42

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 4.

3.43

AIROLA, BOTTICI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

3.44

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 5.

3.45

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui al presente articolo, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilite nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

La prelazione è esercitata nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cessione da parte dei commissari liquidatori di cui al primo periodo del presente comma».

3.46

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il cessionario non può ridurre il valore complessivo del credito accordato entro il 26 giugno 2017 ai clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4».

3.47

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4».

3.48

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

3.49

BONFRISCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione semestrale sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

Art. 4.**4.1**

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Al comma 1, nell'alea, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

4.2

BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato».

4.3

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «autonoma e a prima» con la seguente: «a».

4.4

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «autonoma» inserire le seguenti: «, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.».

4.5

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del soggetto in liquidazione» con le seguenti: «delle Banche».

4.6

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: «5.351 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e le parole: «6.351 milioni» con le seguenti: «1.500 milioni».

4.7

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «ii», aggiungere il seguente:

«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente decreto».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».

2) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-*ter*. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.

1-*quater*. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 di cui alla medesima legge fallimentare.

1-*quinqüies*. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*».

b) *all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime

emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».

4.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIAANO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto «ii.» aggiungere il seguente:

«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3».

4.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIAANO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto «ii.» aggiungere il seguente:

«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto».

4.10

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente:

«iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto».

4.11

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

4.12

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.13

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, dietro corrispettivo in obbligazioni subordinate convertibili, con scadenza al 31 dicembre 2022, emesse dal cessionario, per un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b-bis) le obbligazioni subordinate convertibili sono emesse ad un tasso di interesse dell'1 per cento;

b-ter) le obbligazioni sono convertibili in azioni di nuova emissione dell'emittente a totale discrezione dell'emittente stessa, in qualsiasi data entro il 31 dicembre 2022;

b-quater) l'eventuale conversione delle obbligazioni subordinate in azioni dell'emittente, viene effettuata alla media quotazione di borsa degli ultimi 60 giorni più un premio in maggiorazione del 15 per cento;

b-quinques) lo Stato si impegna a non esercitare il diritto di voto e a detenere le azioni per un periodo minimo di 3 anni. Decorso tale termine lo Stato potrà cedere a mercato non più di un terzo della quantità totale delle azioni ricevute per anno».

4.14

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un numero limite di azioni del cessionario corrispondente ad un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b-bis) l'importo viene erogato a fronte di un aumento di capitale del cessionario riservato allo Stato;

b-ter) il prezzo delle azioni è pari alla media delle quotazioni di borsa degli ultimi 30 giorni precedenti al decreto maggiorato di un premio del 10 per cento;».

4.15

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.16

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse che garantiscano la piena occupazione di tutti i lavoratori di entrambe le banche di cui all'articolo 1, comma 1, ed a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni».

4.18

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.285 milioni» con le seguenti: «285 milioni».

4.19

BONFRISCO

Sopprimere il comma 2.

4.20

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 2.

4.21

GALIMBERTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di cessione preveda che il Ministero dell'economia e delle finanze anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresì che il cessionario rimborsi al Ministero stesso quanto anticipato».

4.22

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, sostituire la parola: «anticipi» con la seguente: «posticipi».

4.23

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori».

4.24

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni caso gli anticipi di cui al comma 2 non possono essere erogati prima della concreta e completa erogazione delle misure di ristoro di cui all'articolo 6».

4.25

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.26

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Sopprimere il comma 3.

4.27DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO, VACCIANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3».

4.28

BOTTICI, AIROLA

Al comma 4, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: «Prima del perfezionamento della cessione di cui al presente decreto un collegio di esperti effettua una due diligence sul compendio oggetto di cessione».

4.29

AIROLA, BOTTICI

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.30

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 5.

4.31

GIROTTI, BOTTICI, AIROLA

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

4.32

GIROTTI, BOTTICI, AIROLA

Al comma 5, lettera b), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4.33

VICECONTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nella procedura esecutiva di cui all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ha titolo ad intervenire anche il terzo promiss-

sario acquirente del bene sottoposto a pignoramento o a vendita giudiziaria che dimostri che, in epoca precedente al giudizio di esecuzione, abbia effettuato in favore dell'esecutato versamenti tramite assegni bancari o rimesse bancarie e ciò anche in assenza di trascrizione del contratto preliminare di acquisto del bene; al promissario acquirente dovrà essere riconosciuto il diritto al recupero dell'intera somma versata, dedotta una somma calcolata per ciascuno degli anni di godimento del bene in base all'interesse legale rapportato al valore catastale del bene medesimo».

4.34

VICECONTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 è aggiunto il seguente comma:

''In deroga alle norme sulla trascrizione del presente regio decreto, il curatore deve soddisfare il credito del terzo promissario acquirente anche di quota a proprietà indivisa, che, nel periodo antecedente alla pronuncia di sentenza di fallimento, dimostri di aver corrisposto in favore del fallito somme di danaro tramite assegni bancari o rimesse bancarie. Al promissario acquirente dovrà essere riconosciuta l'intera somma versata con le medesime modalità''».

4.35

BONFRISCO

Sopprimere il comma 7.

4.36

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

4.37

BONFRISCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 3 e salvo i casi già previsti dall'articolo 6, il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a pagare in prededuzione, fino all'importo del 50 per cento del valore nominale, le obbligazioni subordinate contratte dalla clientela *retail*».

4.0.1

CARRARO, D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella de-

nominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

4.0.2

TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Introduzione del divieto di acquisire quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

Art. 5.

5.1

TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse».

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 di cui alla medesima legge fallimentare.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

b) *all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il capoverso ii, aggiungere il seguente:*

«iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del presente decreto».

5.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-*ter*. Il comma 1-*bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».

5.3

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-*ter*. Il comma 1-*bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili».

5.4

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5.5

BONFRISCO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine.

5.6

BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano ai crediti deteriorati ed agli attivi non ceduti o retrocessi di cui al comma 1, oggetto di cessione a terzi da parte dei commissari liquidatori, ovvero di procedure concordate ed attuate in via stragiudiziale tra gli stessi i commissari ed i debitori, che garantiscono condizioni più vantaggiose per il cedente o per il creditore, rispetto a quelle previste per la cessione prevista ai commi da 1 a 6 del presente articolo».

5.7

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Prima di procedere alla cessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo le Banche devono presentare al debitore una proposta di transazione pari al valore di iscrizione contabile del relativo credito».

5.8

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione trimestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni».

5.9

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le società pubbliche che gestiscono i crediti deteriorati provenienti da Risoluzioni bancarie o LCA bancarie hanno obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione *online* dei dati principali di tutte le pratiche di crediti che riguardano persone giuridiche e di dati aggregati, non nominativi, per comune di residenza per quanto riguarda le persone fisiche».

5.0.1

BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi finalizzati alla gestione crediti deteriorati)

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia, possono conferire i crediti qualificati come deteriorati dall'autorità competente, o direttamente gli immobili non locati né adibiti ad attività economiche, posti a garanzia degli stessi, ad un fondo, gestito da una società di gestione del risparmio, costituito con il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione e valorizzazione degli immobili posti a garanzia dei crediti stessi.

2. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto che opera il conferimento, il debitore può partecipare al progetto di riqualificazione e valorizzazione degli immobili. A tal fine, nell'ambito della società di cui si favorisce il ritorno in *bonis*, il de-

bitore può individuare figure professionali da impiegare al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il fondo di cui al comma 1 può, altresì, acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti oggetto del conferimento.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 1, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di gestione del risparmio, secondo le seguenti modalità:

a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;

b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;

c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione del debitore alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili ai sensi del comma 2.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Art. 6.**6.1**

AUGELLO, QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, ARACRI, BILARDI, COMPAGNA, DAVICO, DI GIACOMO, FUCKSIA, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - (*Misure di ristoro e in materia di responsabilità degli amministratori delle banche*) – 1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 10 febbraio 2016, in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.

3. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

4. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

''5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo

e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente'».

6.2

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e acquistati» fino a: «Banche emittenti».

6.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti», con le seguenti: «, anche tramite home banking, sia nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti che tramite intermediari diversi,».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere il terzo periodo;

al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59», le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento».

6.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti» aggiungere le seguenti: «anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,».

Conseguentemente:

al medesimo, terzo periodo, sostituire le parole: «del 12 giugno 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto,»;

al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al comma 3 del citato articolo 9», le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento»;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero *coupon* con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale».

6.5

GUERRA, FORNARO, PEGORER, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «il convivente more uxorio» con le seguenti: «la parte dell'unione civile, il convivente di fatto»;*

b) *al terzo periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «10 febbraio 2016».*

6.6

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 6, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014».

6.7

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, le parole: "acquistati entro il 12 giugno 2014 e" sono soppresse».

6.8

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.9

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6.10

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il presente comma si applica a tutti gli strumenti finanziari in debito subordinato sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.11

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa» *con le seguenti:* «Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"»;

sopprimere l'articolo 7.

6.12

MANCUSO

Al comma 1, sostituire le parole: «del 12 giugno 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto».

6.13

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «10 gennaio 2016».

6.14

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «25 giugno 2016».

6.15VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI, DE PIETRO,
CASALETTO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015».

6.16

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire le parole: «30 settembre 2017» con le seguenti: «10 gennaio 2018».

6.17

GUERRA, BATTISTA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 92 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

''9-bis. Se dalla procedura disciplinata dalla presente sezione scaturisce a carico degli amministratori delle Banche un procedimento penale che si conclude con la condanna, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.

9-ter. La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione''».

6.18

BATTISTA, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono fare denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia.

2-ter. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del comma precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono evidenti presupposti per la richiesta di archiviazione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestatataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente».

6.19

GUERRA, BATTISTA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accoglimento della domanda nell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile nei confronti degli amministratori delle Banche, comporta sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

6.20

BATTISTA, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ove decidano di esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, i commissari liquidatori devono chiedere il sequestro giudiziario ai sensi della sezione II del capo III, del codice di procedura civile sui beni personali degli amministratori delle Banche e di quelle che hanno motivo di ritenere ne siano le intestatarie fittizie. Ove decidano di non esercitare l'azione di responsabilità, redigono una relazione che ne illustri i motivi e la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale la trasmette con le proprie valutazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento».

6.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, VACCIANO, MOLINARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro "zero coupon" con durata identica all'obbligazione

già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale».

6.22

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000";

al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: "o dell'ammenda fino ad euro 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda fino ad euro 20.000";

dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Se i fatti di cui al comma 1-bis sono commessi da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, le pene sono aumentate della metà.";

al comma 2, le parole: "da uno a tre" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei" e le parole: "fino a lire venti milioni" dalle seguenti: "fino ad euro 20.000";

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"a-bis. Se il fatto di cui al comma 2 è commesso in concorso di reato da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, la pena è aumentata della metà"».

6.23

CAPPELLETTI, BLUNDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate adeguate forme di ristoro, per gli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, volte a far fronte alla assenza di risorse sufficienti

per soddisfare le pretese creditorie di tali soggetti nello stato passivo delle Banche poste in liquidazione».

6.24

CAPPELLETTI, BLUNDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È riconosciuta agli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora dall'accertamento dello stato passivo non risultino attività sufficienti per soddisfare le pretese creditorie degli stessi».

6.25

AIROLA, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

6.26

TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emessi dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti sono corrisposti, dalla SGA, strumenti finanziari di tipo *warrant*, con valore pari alla percentuale di recupero dei crediti in sofferenza detenuti dalla stessa SGA e in relazione al superamento dell'attuale valore di mercato degli stessi. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il con-

vente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi».

6.27

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme ricevute a titolo di indennizzo dagli investitori di cui al comma 1, a seguito di accordi transattivi tra gli stessi investitori e le Banche, non sono oggetto dell'azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori».

6.0.1

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Azione di responsabilità)

1. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici diretti vi delle persone giuridiche e delle imprese e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

6.0.2

BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione del Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe)

1. Dopo il Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Titolo VIII-bis

DELL'AZIONE DI CLASSE**Art. 840-bis.**

(Ambito di applicazione)

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, ottavo comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-ter.

(Forma e ammissibilità della domanda)

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa.

L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Entro il termine di trenta giorni dalla:

- a) quando è manifestamente infondata;
- b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
- c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
- d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-quater.

(Pluralità delle azioni di classe)

La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale

telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Art. 840-quinquies.

(Procedimento)

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-sexies.*(Sentenza)*

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore) quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e)*;

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera *b)*;

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b)*, nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;

h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.

(Modalità di adesione all'azione di classe)

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
- b) i dati identificativi dell'aderente;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
- d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, atteso che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri;
- h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
- i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
- l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

- a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure:
- b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera *h*). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

Art. 840-*octies*.

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e*), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispose il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo

ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-*novies*.

(Spese del procedimento)

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

- a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
- b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
- c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;
- d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
- e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;
- f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;
- g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità dell'incarico;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) qualità dell'opera prestata;
- d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.

(Impugnazione della sentenza)

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

Art. 840-undecies.

(Impugnazione del decreto)

Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale competente;
- b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il Presidente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato. L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

Art. 840-duodecies.

(Adempimento spontaneo)

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.

(Esecuzione forzata collettiva)

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies*, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera *h*), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale. Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi. Le disposizioni dei commi pre-

cedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-*quaterdecies*.

(Accordi di natura transattiva)

Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Art. 840-quinquiesdecies.

(Chiusura della procedura di adesione)

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.

(Azione inibitoria collettiva)

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-quinquies.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

2. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

"Titolo V-*bis*.

DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 196-*bis*.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del Titolo VII-*bis* del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

Art. 196-ter.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle atte stazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».

Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

3. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati».

Art. 7.**7.1**

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

7.2

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 1.

7.3

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, dopo le parole: «al soggetto cessionario» aggiungere le seguenti: «nei limiti del 10 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente».

7.4

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei medesimi diritti che spettavano».

7.5

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni non è in ogni caso rimborsabile al cessionario».

7.6

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione del reddito di impresa del cessionario».

7.7

BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario alle medesime condizioni previste per il cedente».

7.8

AIROLA, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3».

7.9

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 2.

7.10

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che la cessione riguardi il trasferimento del complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, costituenti il ramo di azienda e la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi».

7.11

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «a condizione che l'insieme dei beni ceduti costituisca un complesso idoneo alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività d'impresa da parte del cessionario».

7.12

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dalla data in cui ha effetto la cessione, il cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi all'assolvimento degli obblighi sull'imposta

sul valore aggiunto relativi all'azienda o al ramo d'azienda oggetto della cessione».

7.13

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Resta ferma l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto delle cessioni riguardanti singoli beni del complesso aziendale».

7.14

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.15

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «le imposte di registro» fino alla fine periodo con le seguenti: «aventi ad oggetto più beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano tenuto conto dell'aliquota più bassa».

7.16

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura fissa di 200 euro ciascuna» con le seguenti: «nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta».

7.17

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «il cessionario è responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche senza beneficio della preventiva escussione del cedente».

7.18

BOTTICI, AIROLA

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il cessionario è in ogni caso responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

7.19

AIROLA, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

7.20

BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 3.

7.21

AIROLA, BOTTICI

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 15» inserire le seguenti: «, comma 1,».

7.22

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa in ogni caso la possibilità per il cessionario di portare in diminuzione del reddito le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

7.23

AIROLA, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della deduzione delle perdite d'esercizio, alle cessioni di cui all'articolo 3 non si considera in ogni caso applicabile al cessionario la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

7.24

BOTTICI, AIROLA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La valutazione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale».

7.25

AIROLA, BOTTICI

Sopprimere il comma 4.

7.26

TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e di Vento Banca corrisposti in seguito agli accordi transattivi

e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

7.27

TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca Popolare di Vicenza e di Vento Banca corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

7.28

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

7.0.1

MUCCHETTI, FORNARO, Luigi MARINO, MICHELONI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni)

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data di emanazione del pre-

sente decreto, avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dei due istituti e delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti e delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

2. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, componente di un organo di controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in capo a coloro che, alla data di emanazione del presente decreto, svolgevano tali funzioni presso tali istituti di credito o nelle società dagli stessi controllate».

7.0.2

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 17, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del Codice Civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario.

2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

3. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'assemblea delle banche popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione to-

talitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

7.0.3

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

1-ter. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'assemblea delle banche popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

7.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1».

7.0.5

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''».

7.0.6

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato''».

7.0.7

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.'''».

7.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato al livello consolidato''».

7.0.9

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.'''».

7.0.10

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015,

n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 gennaio 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

2. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

7.0.11

CARRARO, D'ALÌ, SCIASCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "8 miliardi di euro" inserire le seguenti: "se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati".

2. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a. responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

7.0.12

BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo''».

7.0.13

TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, in merito al delitto bancario contabile)

1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

''Art. 137-bis. - *(Delitto bancario contabile)*. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa''».

7.0.14

TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale)

1. Dopo l'articolo 137 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

''Art. 137-bis. - (*Delitto bancario patrimoniale*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai ereditari, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa''».

Art. 8.**8.1**

BOTTICI, AIROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "o a risoluzione" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"».

8.0.1

VICECONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. A carico dei componenti degli organi collegiali, dei componenti degli organi di controllo e degli amministratori delle Banche oggetto di specifici interventi legislativi negli ultimi 5 anni e negli anni a venire è disposto il blocco di erogazioni di danaro da corrispondere a qualsiasi titolo da parte della Banca sino a che non sia accertata l'estraneità colposa nella conduzione delle attività della Banca. L'accertamento è effettuato da un collegio arbitrale nominato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria**379^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03515 della senatrice Serra sulle graduatorie per le immatricolazioni a Medicina e Odontoiatria, precisando che gli scorrimenti avvenuti a novembre 2016 e a gennaio 2017 sono stati decisi dal Ministero e attuati in via generalizzata a causa degli eventi calamitosi legati alle violente scosse di terremoto ed al maltempo diffuso soprattutto nelle zone interne, che ha comportato gravi disagi alle popolazioni ivi residenti e il rischio che la connessione *internet* in alcune zone non fosse assicurata in maniera uniforme. Nel riferire che per tutti gli studenti è stato automaticamente confermato l'interesse sia nello scorrimento del 3 novembre 2016 che nello scorrimento del 23 gennaio 2017, ribadisce che questo intervento è stato richiesto e autorizzato dal Dicastero a seguito dei due gravissimi eventi accaduti in centro Italia: il terremoto del 31 ottobre 2016 e il maltempo verificatosi nella settimana dal 16 al 23 gennaio 2017.

Dopo aver puntualizzato che le graduatorie dei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie sono gestite dai singoli atenei in autonomia e sotto la loro responsabilità esclusiva, segnala che, al momento, le graduatorie di Veterinaria, Architettura, Medicina in lingua inglese hanno visto

l'esaurimento dei candidati con punteggio utile su tutti i posti disponibili. Fa presente invece che per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria residuano ancora, dopo 36 scorrimenti periodici avviati da ottobre 2016, 117 posti, di cui 9 assegnati con l'ultimo scorrimento e 109 prenotati in attesa che si liberi un posto nell'università prescelta o prescelte.

Sottolinea poi che non è possibile prescindere dai criteri previsti dal decreto 30 giugno 2016, n. 546, stante la soglia di idoneità obbligatoria ogni qualvolta si verta in ambito di selezione pubblica per accessi a settori dove la domanda è sempre invariabilmente maggiore rispetto alla offerta. Evidenzia peraltro che il caso specifico riguarda l'offerta formativa indicata dagli atenei e parametrata con il fabbisogno nazionale in ambito sanitario, indicato dallo Stato in accordo con le regioni, rispetto ai posti di lavoro attribuibili ai futuri laureati ed ai cambiamenti socio-economici.

Rammenta inoltre che l'accesso cosiddetto «programmato» ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Architettura, Professioni sanitarie è regolato per legge e ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale in ordine all'eventuale conflitto con il diritto allo studio sancito dalla Carta costituzionale. Precisa infatti che l'accesso, a condizione che i criteri siano ragionevoli e assicurino parità di condizioni a tutti gli aspiranti, non limita la soddisfazione della domanda in rapporto alla capacità degli atenei di consentire il percorso di studi superiore in modo ottimale rispetto agli *standard* qualitativi e quantitativi osservati dalle università.

Rende comunque noto che, essendo tuttora in corso lo scorrimento periodico della graduatoria di Medicina e Odontoiatria secondo il merito, per i residui 117 posti a livello nazionale l'Amministrazione consentirà gli scorrimenti periodici fino alla capienza disponibile. Sottolinea infine che, dal maturare del contenzioso in atto, peraltro in misura ridotta rispetto all'anno accademico 2015-2016, possono derivare ulteriori, limitate, immatricolazioni effettuate al momento con riserva, nell'attesa della pronuncia definitiva degli organi giudicanti.

La senatrice SERRA (*M5S*) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Conte aveva svolto le relazioni introduttive. Non essendoci interventi nel dibattito, avverte quindi che si procederà all'illustrazione di due distinti pareri sui provvedimenti in titolo.

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2874, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) a nome del suo Gruppo, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2874.

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra poi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) a nome del suo Gruppo, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Di Giorgi aveva svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, ricordando che il provvedimento mira allo sviluppo dell'agricoltura biologica ma impatta anche negli ambiti di competenza per quanto attiene alle ricerche in tale settore. Ritiene quindi apprezzabile l'iniziativa legislativa per il fatto di aver considerato, in un'ottica di sistema, l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da diversi Dicasteri, coerentemente con l'esigenza di favo-

rire la programmazione delle attività di ricerca, a più riprese sollecitata dalla 7^a Commissione.

Si interroga tuttavia sulla reale consistenza del nascente Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 8, atteso che una parte di esso è destinata a finanziare attività di ricerca. Pur consapevole che tale questione concerne propriamente le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudica essenziale un chiarimento, dati i riflessi sulla ricerca.

Illustra indi in dettaglio le osservazioni e le condizioni, reputando inaccettabile utilizzare il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per finanziare attività specifiche del Dicastero delle politiche agricole, in quanto si pone un improprio vincolo di destinazione. Si augura pertanto che il provvedimento venga modificato, reperendo risorse aggiuntive.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) riconosce che la relatrice ha centrato alcune criticità del provvedimento. Afferma infatti che le norme riguardanti il FOE rischiano di essere addirittura incostituzionali, in quanto il Fondo ordinario finisce per essere utilizzato su progetti determinati dalla legge, mentre invece le risorse per i progetti dovrebbero essere aggiuntive rispetto a quelle dedicate al finanziamento ordinario. Puntualizza peraltro che i fondi destinati a progetti specifici dovrebbero essere messi a bando, come più volte richiamato anche nell'ambito dell'affare assegnato sullo *Human Technopole*. Pur lamentando perciò il metodo seguito, dà atto comunque alla relatrice di essersi focalizzata sui punti critici, tra i quali tuttavia manca un richiamo al precariato che affligge gli enti di ricerca e in particolare i tre enti interessati, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Stigmatizza infatti che tali enti sono affetti da un precariato a suo giudizio devastante, al punto che nessun progetto di ricerca potrà essere realizzato se non si risolverà prima tale situazione. Ritiene peraltro che tale problema emerga ogni qualvolta vengono esaminati disegni di legge in materia di ricerca.

Afferma quindi che il provvedimento in discussione avrebbe potuto costituire un'occasione per sollecitare un piano straordinario di assunzione dei ricercatori nei settori di interesse del testo, ferma restando l'esigenza di prevedere poi assunzioni a regime. Conclusivamente, pur apprezzando le osservazioni e le condizioni descritte dalla relatrice, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) concorda con il parere, rilevando comunque che l'osservazione n. 1 avrebbe potuto essere inserita tra le condizioni. Si augura quindi l'assunzione di un preciso impegno politico affinché si dia il giusto seguito alle indicazioni inserite nello schema di parere e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni della relatrice.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio, nel corso della quale il Presidente relatore aveva illustrato una nuova bozza di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) ritiene indispensabile assicurare l'ampliamento della platea dei fruitori, tanto più che lo Stato ha svolto un ruolo fondamentale nell'intervento di salvataggio. Pur condividendo l'osservazione contenuta nello schema di parere, si domanda se non sia il caso di incoraggiare anche accordi e scambi affinché le opere possano essere godute su tutto il territorio nazionale, proprio in base ai compiti che lo Stato si è assunto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede chiarimenti sull'osservazione, interrogandosi su quale debba essere il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) precisa che il Ministero può esercitare il diritto di prelazione al pari degli altri enti territoriali. In questo contesto, ha dunque un compito importante per coordinare le eventuali azioni che possono essere messe in atto per la valorizzazione delle opere.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene preferibile che sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad esercitare il diritto di prelazione, salvo poi coordinarsi con gli enti locali. Reputa altresì necessario scongiurare eventuali smembramenti delle collezioni, altrimenti il patrimonio rischia di perdere il suo valore. Fa presente peraltro che andrebbe compiuta una ricognizione del valore dei beni culturali interessati, tanto più che alcuni di essi sono oggetto di indagini in quanto risultano acquisiti ad un prezzo più alto del dovuto. Dichiara quindi il voto di astensione del suo schieramento.

Il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il Presidente relatore per aver recepito il tema specifico segnalato in discussione generale. Sottolinea infatti che tra le opere interessate vi è un patrimonio documentale poco importante sul

piano economico, ma assai rilevante dal punto di vista storico per le comunità locali.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dà atto al Presidente relatore di aver raccolto una parte delle indicazioni emerse nel dibattito. Ribadisce tuttavia l'importanza di assicurare la cessione gratuita del patrimonio culturale in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione centrale di stipulare accordi con gli enti territoriali. Prende invece atto che è stata compiuta una scelta diversa e dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), tenuto conto delle ulteriori indicazioni avanzate, riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2872) Deputati Marina SERENI ed altri. – Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (*PD*), precisando che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz, attraverso l'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, attualmente beneficiaria di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ricorda quindi che la costituzione della Fondazione è stata promossa, da ultimo, con legge regionale dell'Umbria n. 21 del 2008, al fine di sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. Fa presente quindi che la Fondazione è costituita, in base allo statuto, da regione Umbria, comune di Perugia, comune di Orvieto e Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, ed è aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici che privati.

Con riguardo al festival Umbria Jazz, tiene a precisare che la manifestazione è l'unico festival italiano membro dell'*International Jazz Festival Organization*, che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo. Dopo aver dato conto delle iniziative organizzate in tutto il mondo, evidenzia che il contributo previsto per la Fondazione Umbria Jazz dall'articolo 1, a decorrere dal 2017, è pari a un milione di euro. Rileva poi che la norma novella l'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012 che, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo straordinario pari a un milione di euro a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago. Successivamente, la legge n. 17 del 2017, novellando l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari a un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma – finalizzato alla realizzazione del «Festival Verdi di Parma e Busseto» – e di un milione di euro a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival, anche in tal caso prevedendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FUS (a valere sul quale opera già il finanziamento ordinario per le due Fondazioni).

Nel sottolineare che anche per la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz il contributo disposto con la proposta in commento si configura come straordinario, ricorda che essa è già attualmente finanziata ai sensi dell'articolo 25 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 a carico del Fondo unico per lo spettacolo. In conclusione, rende noti i contributi di cui la Fondazione è stata beneficiaria per il triennio 2015-2017.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) (n. 303)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sul provvedimento in titolo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito la scorsa settimana il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La relatrice IDEM (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicata in allegato, sottolineando che essa recepisce i temi segnalati durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In particolare, si sofferma sul tema dell'impiantistica, su cui il CONI ha fornito alcuni dati riferendo altresì su un censimento in corso. Sottolinea peraltro positivamente il ruolo degli allenatori, che rappresenta un aspetto nuovo, di indubbia importanza per la crescita dei giovani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)» (COM (2017) 193 definitivo) (n. 389)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) informa che la Commissione è tenuta a effettuare ogni anno la valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione «Capitale europea della cultura» dell'anno precedente e a presentare una relazione su tale valutazione alle altre istituzioni dell'Unione. La relazione in esame ha lo scopo di comunicare i risultati della valutazione esterna delle Capitali europee della cultura 2015 e le azioni che la Commissione intende proporre in seguito a tali risultati.

Ricorda quindi che l'iniziativa denominata «Città europea della cultura» è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985. Successivamente, la decisione 1419/1999/CE ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019, fissando un ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri si alternano ogni anno nell'ospitare la manifestazione. Rammenta quindi che la decisione 1419/1999/CE è stata sostituita dalla decisione n. 1622/2006/CE che ha mantenuto il principio dell'ordine cronologico degli Stati membri, precisando tuttavia ulteriormente gli obiettivi dell'azione, e ha introdotto nuove disposizioni in materia di selezione e monitoraggio.

Puntualizza indi che, a norma della decisione n. 1622/2006/CE, gli obiettivi generali dell'azione «Capitale europea della cultura» consistono nel valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, e nel promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. La manifestazione mira a intensificare la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell'Europa nonché la partecipazione degli abitanti, suscitando nel contempo l'interesse dei cittadini stranieri.

Dopo aver precisato che la decisione n. 1622/2006/CE, abrogata dalla decisione n. 445/2014/UE, continua ad applicarsi nel caso delle città che

sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2013 al 2019 (tra cui Matera), ricorda che il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha formalmente nominato Mons e Pilsen Capitali europee della cultura 2015, rispettivamente nel novembre 2010 e nel maggio 2011.

Fa presente quindi che, dopo la loro designazione, queste due città sono state sottoposte a monitoraggio, a conclusione del quale la giuria ha trasmesso una raccomandazione favorevole alla Commissione in merito all'attribuzione di un importo di 1,5 milioni di euro a titolo del premio in onore di Melina Mercouri sia a Mons che a Pilsen.

Riferisce dunque che la valutazione esamina lo svolgimento delle manifestazioni per la loro intera durata, dai primi sviluppi fino alla sostenibilità e agli effetti a lungo termine nelle due Capitali europee della cultura 2015, e analizza la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità. Si tiene peraltro conto del valore aggiunto dell'Unione nonché della coerenza e della complementarità dell'azione rispetto ad altre iniziative europee. Infine, trae conclusioni generali e specifiche che emergono dalle due Capitali europee della cultura 2015 e prende in considerazione gli effetti che ne derivano per le prossime città designate.

Quanto alle conclusioni, il relatore sottolinea che la valutazione avrebbe dovuto beneficiare di un confronto tra il «prima» e il «dopo», mentre sono state possibili solo rilevazioni *ex post*, dati i vincoli di tempo e di bilancio. Comunica quindi che sono state valutate positivamente le due esperienze sul piano dell'efficienza e dell'efficacia, rilevando cosiddetti «effetti leva» generati dall'azione «Capitali europee della cultura». In particolare, la designazione di Capitali europee della cultura ha consentito di attrarre risorse supplementari anche private, ha attirato una maggiore copertura mediatica e ha incrementato il flusso turistico, quintuplicato a Mons e aumentato del 28 per cento a Pilsen. Riferisce altresì che ulteriori conseguenze positive, soprattutto per Mons, hanno riguardato il coinvolgimento di gruppi sociali specifici, come anziani, giovani e gruppi svantaggiati, aumentando la partecipazione agli eventi culturali anche in relazione a contenuti nuovi rispetto al passato.

Evidenzia invece che sono state più difficili le valutazioni sulla sostenibilità nel tempo, fermo restando che l'eredità lasciata dall'azione concerne maggiori competenze, rapporti più stretti e una maggiore visibilità della cultura nella città, nonché la formazione di un nuovo tipo di pubblico. Su tale questione della sostenibilità ricorda peraltro che, nella scorsa legislatura, la 7^a Commissione ha approvato una risoluzione favorevole sulla predetta decisione di istituire Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033, formulando alcune osservazioni volte anzitutto: a stimolare nelle città selezionate ripercussioni positive nel lungo periodo non soltanto sul piano culturale, ma anche su quello sociale ed economico; a rendere note tempestivamente le ricadute economiche dell'attribuzione del titolo alle città designate, nella prospettiva di monitorare concretamente l'impatto delle manifestazioni e di valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo; a potenziare la valutazione anche attraverso la destina-

zione di risorse specifiche; a puntare su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

Passando alle raccomandazioni sia per le città che per la Commissione europea, ritiene che esse possano costituire un utile spunto anche per le prossime candidate, tra cui, per il 2019, Matera. Tra le raccomandazioni rivolte alle città menziona la necessità dell'adesione e del coinvolgimento a livello nazionale, l'esigenza di garantire la continuità delle persone e delle strutture culturali, la necessità di riflettere sulle potenzialità di attrazione di visitatori stranieri e nonché di confermare e comunicare gli eventi chiave quanto prima possibile. Fa presente poi che il valutatore incoraggia le piccole città a non rinunciare a candidarsi a Capitali europee della cultura solo perché hanno un bilancio relativamente modesto.

Osserva peraltro che la relazione raccomanda alla Commissione di: rivedere gli orientamenti di valutazione per le città, nonché le prescrizioni relative al modulo di candidatura e alla relazione intermedia, per far sì che le città forniscano dati di riferimento sulla situazione esistente, sia al momento della candidatura che durante la preparazione, onde contribuire a valutare gli effetti dell'azione dopo l'anno; invitare le città a firmare un *memorandum* d'intesa che comprenda il periodo incluso fra la designazione e il completamento dell'anno di nomina; intraprendere un'azione pubblicitaria più ampia riguardo all'aggiudicazione del premio Melina Mercouri, compresa una cerimonia simbolica di premiazione; svolgere ricerche sugli effetti a lungo termine dell'azione «Capitale europea della cultura».

In conclusione, rileva che la Commissione europea accoglie con favore queste raccomandazioni e ritiene che costituiscano un valore aggiunto all'odierna attuazione dell'azione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2874**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

esaminati il conto consuntivo delle Amministrazioni di competenza, nonchè le spese per le missioni di riferimento;

preso atto che al provvedimento è allegato (Allegato 1) un elenco dei decreti di prelevamento, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che nell'Allegato 1, per ciascun decreto di prelevamento, sono specificati la missione ed il programma, nonché l'Amministrazione di pertinenza e la specifica finalità a motivo del prelievo e che, per quanto riguarda il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stati operati due prelevamenti relativi al programma «Tutela del patrimonio culturale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici»;

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

tenuto conto delle principali variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento per quanto concerne gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla missione Giovani e sport;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzata l'iniziativa legislativa per il rilievo accordato alla ricerca e per aver considerato in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche, come peraltro in diverse occasioni affermato dalla 7^a Commissione, tra cui la risoluzione approvata con *DOC. XXIV*, n. 36, da inquadrare nel processo di definizione della politica nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998;

rilevato comunque che un'azione del Governo in questa direzione dovrebbe essere perseguita anche attraverso un'apposita struttura di missione da prevedere nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

esaminati l'oggetto e la finalità del testo, nonché le norme sull'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica (articolo 4), sul Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici (articolo 5), sul Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (articolo 6) e sul sostegno alla ricerca tecnologica e applicata (articolo 8);

rilevato che per alimentare il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dall'articolo 8, il disegno di legge prescrive che la dotazione annuale sia «parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488». Si tratta del prelievo del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione;

preso atto che:

i versamenti effettuati dai soggetti ad esso obbligati al bilancio dello Stato in competenza 2016 risultano nel capitolo di entrata n. 3583 di circa 13 milioni di euro, mentre nel bilancio di previsione 2017-2019 risultano iscritti al capitolo di spesa n. 7742, su cui gravano le spese per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, circa 4 milioni di euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019;

non sembrano esserci ulteriori provvedimenti legislativi che autorizzino l'utilizzo delle risorse derivanti dal prelievo di scopo per la sicurezza alimentare;

non è ben chiaro quali siano le risorse a disposizione dell'istituendo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e il complessivo ammontare della quota minima destinata alla ricerca, che se fosse nella misura del 30 per cento di 4 milioni di euro subirebbe un taglio significativo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) considerata la formulazione del testo per quanto attiene alla ricerca, si riscontra che all'articolo 5, comma 2, lettera *g*), e all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), vengono espressamente menzionate «la ricerca e l'innovazione». Pertanto, anche all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si suggerisce di sostituire le parole: «per il sostegno della ricerca» con le seguenti: «per il sostegno della ricerca e dell'innovazione» e all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), di sostituire le parole: «con particolare attenzione alla ricerca» con le seguenti: «con particolare attenzione alla ricerca e all'innovazione»;

2) all'articolo 4, comma 3, con riguardo alla composizione del Tavolo tecnico, si invita a valutare l'opportunità di prevedere anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di incrementare a 4 i rappresentanti della ricerca scientifica applicata, di cui uno designato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

3) all'articolo 8, comma 2, lettera *a*), si propone di richiamare espressamente il principio dell'autonomia universitaria nella definizione dei percorsi formativi, demandando peraltro agli atenei l'individuazione dei dipartimenti presso i quali attivare tali percorsi;

4) al medesimo articolo 8, comma 2, lettera *a*), in merito all'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, si sottolinea la necessità di prevedere un coordinamento con l'attuale disciplina del «Piano per la formazione dei docenti» di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

nonchè con le seguenti condizioni:

a) in merito all'articolo 8, comma 2, lettera *b*), si reputa non coerente con la legislazione vigente la previsione di utilizzare il Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, per finanziare attività di ricerca del CNR nel settore della produzione biologica, dato che si porrebbe un eccessivo vincolo di destinazione. Si ritiene perciò opportuno modificare il provvedimento nella prospettiva di garantire risorse specifiche e aggiuntive rispetto al fi-

nanziamento ordinario per le attività relative allo sviluppo della produzione con metodo biologico. Potrebbe pertanto valutarsi la possibilità di sostituire la citata lettera *b*) con la seguente: «*b*) in sede di determinazione della quota destinata al finanziamento di programmi di ricerca del Fondo di cui all'articolo 6, è definita la parte da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per attività di ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico».

b) tenuto conto che, in base all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti, si ritiene necessario assicurare che le risorse disponibili per le suddette attività di ricerca non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che risulta contestualmente soppresso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2879

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 3 prevede regole specifiche per la cessione dei beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), di proprietà delle due banche poste in liquidazione, secondo cui:

– ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del codice) della proprietà o della detenzione di beni culturali è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione;

– il Ministero oppure, ove previsto dalla legge, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, esercitando la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;

– la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo codice – secondo cui nel termine dei sessanta giorni per esercitare il diritto di prelazione, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa – si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali;

– non si applica il comma 6 del medesimo articolo 61, che consente all'acquirente di recedere dal contratto nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate;

tenuto conto che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano tra l'altro, per quanto di competenza, alcune ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile;

preso atto che sono in corso indagini della magistratura in merito all'acquisizione di alcune opere d'arte, su cui si auspica una celere pronuncia definitiva;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. considerato che tra i beni culturali oggetto di cessione vi sono anche documenti e opere di interesse prettamente locale, si sollecita il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a promuovere accordi con gli eventuali acquirenti affinché detti documenti e opere possano essere comunque valorizzati dagli enti territoriali coinvolti o dagli Uffici periferici del medesimo Dicastero, qualora essi non siano in grado di poter esercitare il diritto di prelazione di cui agli articoli da 60 a 62 del codice dei beni culturali. Si sollecita, inoltre, il Ministero ad adoperarsi affinché le suddette opere restino comunque nel territorio di riferimento. Si auspica altresì la disponibilità del Dicastero a favorire accordi per la valorizzazione su tutto il territorio nazionale;

2. si ritiene necessario assicurare l'unitarietà delle suddette opere, evitando eventuali smembramenti che potrebbero influire negativamente sul loro valore.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 303

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'unione europea per lo sport (2014-2017);

premesso che:

in data 20 gennaio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport 2014-2017 (di seguito «piano»). Il piano, proseguimento del primo piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014, è stato adottato dal Consiglio, per il triennio 2014-2017, al fine di promuovere e sviluppare la politica dello sport a livello europeo, in coerenza con il riparto di competenze tra Unione e Stati membri (art. 165 TFUE) in materia di sport;

il piano è stato incentrato su alcune tematiche e settori chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società), all'interno dei quali sono state individuate undici ulteriori tematiche chiave (antidoping, gestione sana, partite truccate, protezione e salvaguardia dei minori, parità di genere, vantaggi economici dello sport, retaggio dei grandi eventi sportivi, finanziamento sostenibile dello sport, attività fisica salutare e istruzione e formazione) afferenti ad ognuna delle tre aree. Le attività connesse ad ognuna di esse, fissate nel raggiungimento di risultati specifici quali promozione ed elaborazione di principi, scambio di buone pratiche e preparazione di raccomandazioni, sono state affidate, principalmente, a cinque gruppi di esperti, composti da rappresentanti degli Stati membri, affiancati da osservatori nazionali che hanno partecipato ai lavori dei gruppi, su: lotta contro il fenomeno partite truccate, gestione sana nello sport, dimensione economica, attività fisica salutare e sviluppo delle risorse umane;

i risultati attesi sono stati stabiliti con l'obiettivo di porre le basi per eventuali attività successive a livello europeo e contribuire all'elaborazione delle politiche nazionali in materia di sport;

ritenuta positiva, nel complesso, la relazione della Commissione sul secondo piano, sebbene siano stati individuate alcune possibilità di miglioramento. In particolare:

– per quanto riguarda i risultati, la Commissione ha evidenziato alcuni ambiti in sono stati ottenuti progressi particolarmente significativi dai gruppi di lavoro, tra cui: la diffusione delle informazioni sulla convenzione di Magglingen/Macolin in materia di lotta contro il fenomeno delle partite truccate; l'identificazione delle modalità per delineare un elenco degli impegni assunti in materia di gestione sana; la raccolta e la condivisione di buone pratiche per promuovere l'attività fisica salutare negli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione di politiche e piani di azione a livello nazionale; lo studio dei benefici economici dello sport ed i progressi compiuti nell'ambito dei conti satellite; la condivisione di buone pratiche tra Stati membri sulle risorse umane, le discussioni sulle strategie nazionali per la *dual career* ed i contributi alla preparazione dei quadri settoriali delle qualifiche con riferimento ai Quadri nazionali delle qualifiche (NQF) e al Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

– pur avendo considerato, in via generale, in modo positivo il raggiungimento dei risultati attesi «con un buon livello qualitativo», per quanto concerne l'impatto dei risultati, la Commissione ha rilevato come esso «non sia stato sempre significativo». In particolare, mentre alcuni risultati sono stati utilizzati per l'elaborazione di politiche specifiche (ad esempio, per le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi, adottate il 31 maggio 2016, o per quelle sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini, adottate a novembre 2015), altri sono stati anche utilizzati in convegni e *workshops* ma «altri non sono stati effettivamente valorizzati». Infatti «esistono poche informazioni sull'incidenza dei risultati o sul loro utilizzo effettivo nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale»;

– infine, per quanto concerne le raccomandazioni future, la Commissione ha espresso il parere per cui nel successivo piano di lavoro europeo per lo sport dovessero essere considerate alcune possibilità di miglioramento, ai fini di accrescerne la pertinenza e l'impatto, in materia di: principi generali, priorità e metodo di lavoro. Nello specifico, sono state fornite raccomandazioni generali: sulla necessità che la durata coincida con la scadenza del quadro finanziario pluriennale (31 dicembre 2020); sull'introduzione di una maggiore flessibilità per adattare il piano alle circostanze mutevoli che riguardano il contesto comunitario; sull'accrescimento dell'interazione con altri settori strategici che incidono significativamente sullo sport (ad esempio: concorrenza, libera circolazione, occupazione, protezione dei dati, istruzione e formazione, salute) in modo da garantirne una più stretta interazione tra le politiche attuate. Infine, si è fatto cenno alla necessità di incrementare le sinergie, nonostante i buoni risultati raggiunti, con il programma *Erasmus+*;

considerato che:

il 23 maggio 2017 il Consiglio «Istruzione, Gioventù, Cultura/audiovisivi e sport» dell'Unione europea ha adottato il terzo piano per lo sport, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2020, riprendendo le questioni

chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società) già presenti nei piani precedenti;

valutato positivamente che:

l'Italia è il Paese con il maggior successo per il capitolo sport all'interno del programma *Erasmus+*;

preso atto del parere espresso dalle Commissioni 3^a e 14^a del Senato della Repubblica ed in particolare delle osservazioni della 14^a Commissione che rilevano, tra l'altro, l'opportunità di: estensione fino al 2020 al fine di far coincidere il Piano di lavoro con il termine dell'attuale Quadro finanziario pluriennale; rafforzare l'interazione tra il settore sportivo e le altre politiche dell'Unione europea; promuovere i valori positivi dello sport nonché il suo contributo all'economia e alla società; rafforzare l'azione di diffusione dei dati e delle informazioni circa il legame tra l'attività fisica e la prevenzione in tema di salute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in merito al metodo di lavoro, si condivide quanto suggerito dalla Commissione europea, con particolare riferimento: all'allargamento a diverse modalità e strutture di lavoro oltre ai tradizionali gruppi di esperti; alla valutazione maggiormente puntuale sulle modalità con cui giungere ai risultati auspicati, se tramite l'elaborazione di documenti redatti in forma scritta oppure in modi alternativi; al potenziamento del ruolo centrale del *Forum* europeo dello sport e di un dialogo maggiormente strutturato tra Unione europea e organizzazioni sportive;

2) appare opportuno rilevare, per quanto concerne il piano di lavoro 2017-2020, l'esigenza di collegare in modo più confacente rispetto al passato le priorità incluse nel piano con lo sviluppo di politiche a livello europeo e nazionale, in tema di: crescita e occupazione, salute, concorrenza, istruzione e formazione, inclusione sociale, integrazione dei rifugiati e cambiamenti climatici, ponendo maggior rilievo sull'attuazione dei risultati concreti e di quelli esistenti (quali: orientamenti, raccomandazioni politiche, redazione di elenchi di impegni, scambio di buone prassi), ottenuti nell'ambito dei due piani precedenti. Tali considerazioni di carattere generale, peraltro, rientrano tra gli obiettivi guida cui è orientato il nuovo piano. Nel particolare, si valuta in modo particolarmente positivo il mantenimento anche nel nuovo piano di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del settore sportivo, quali la promozione della parità di genere ed il consolidamento della relazione tra istruzione e sport, inclusa la duplice carriera;

3) si ritiene necessario sostenere in modo maggiormente incisivo la promozione dello sport di base, tema comunque presente tra gli obiettivi del piano 2017-2020; si valutano dunque in modo particolarmente significativo le iniziative in materia di sport e società inerenti il ruolo degli allenatori, l'istruzione nello sport e attraverso lo sport, l'inclusione sociale e l'accessibilità agli impianti sportivi delle persone diversamente abili. In

via generale, si segnala l'esigenza di assicurare un'adeguata attenzione alla questione dello sviluppo dell'impiantistica sportiva, che si pone in stretta linea di continuità tra «dimensione economica dello sport» e «sport e società», in particolar modo in quei contesti nazionali, come quello italiano, nel quale vige una ripartizione delle competenze tra i livelli statale, regionale e locale. In tale contesto, si ritiene necessario il coinvolgimento degli enti territoriali in ragione delle competenze relative alla promozione dell'attività sportiva, alla diffusione della cultura delle attività motorie e sportive, all'istruzione professionale ed alle attività riguardanti gli impianti. Nel particolare, appare opportuno sostenere, in un'ottica di rilancio e sviluppo delle aree e degli impianti sportivi, gli interventi di messa a norma e in sicurezza e ristrutturazione dell'impiantistica, urbana ed extra-urbana, promossi dagli enti di diritto pubblico, ai fini del raggiungimento di risultati, da promuovere con la collaborazione di tutti i livelli di governo, volti a facilitare l'interconnessione delle attività sportive con interventi in settori strategici quali la tutela della salute, l'incremento dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dei trasporti;

4) infine, si condivide l'orientamento volto a sviluppare e rafforzare le sinergie tra il piano di lavoro ed il programma *Erasmus+* ed altri strumenti europei, con particolare riferimento al potenziamento della Settimana europea annuale dello sport.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria

327^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali in merito all'esame degli atti comunitari relativi al trasporto su strada, svolte il 19 luglio scorso, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre, d'intesa con il presidente della Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali, senatore Marinello, che, in relazione alle audizioni informali svolte nella seduta di ieri, dinanzi agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8^a e 13^a, sull'affare assegnato n. 1015, è stata depositata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-B) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, nel corso del quale sono state apportate modifiche limitate, in particolare concernenti le polizze assicurative (articolo 1, comma 25); la pratica del *telemarketing* (articolo 1, comma 44); il regime delle aste collegato alla fine del mercato tutelato (articolo 1, comma 61) e l'attività odontoiatrica (articolo 1, comma 154).

Con riferimento alle materie di competenza della 8^a Commissione, evidenzia che con la soppressione del comma 44 viene eliminata la disposizione con la quale erano stati inseriti i due nuovi commi, 4-*bis* e 4-*ter*, all'articolo 130 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il comma 4-*bis* stabiliva che, all'esordio di contatti vocali non sollecitati nei confronti degli abbonati, gli operatori dovessero comunicare gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale avveniva il contatto e lo scopo commerciale o promozionale del contatto.

Il comma 4-*ter* aveva stabilito che la chiamata fosse consentita solo quando l'abbonato, acquisite le suddette informazioni, avesse prestato un consenso esplicito.

L'approvazione del testo ha suscitato un ampio dibattito, in relazione alle possibili interpretazioni delle norme in danno degli utenti, esposti secondo alcuni alla eventualità di trovarsi di fronte, di fatto, ad una liberalizzazione delle comunicazioni indesiderate. Anche alla luce di tali perplessità, nel corso dell'esame presso la Camera si è preferito procedere ad espungere le disposizioni introdotte in Senato.

Propone pertanto di rendere un parere favorevole sul provvedimento.

Il senatore CIOFFI (M5S) preannuncia il voto contrario della sua parte politica rispetto alla proposta del relatore. Contesta in particolare la soppressione, disposta presso l'altro ramo del Parlamento, del citato comma 44, che era stato inserito in Senato nel corso della prima lettura con un emendamento del suo Gruppo e che, contrariamente alle interpretazioni erronee avanzate da più parti, era in realtà volto ad assicurare una maggiore tutela agli utenti contro le telefonate moleste a scopo commerciale o promozionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore che è approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 14-17-18-bis) Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 22 luglio 2015, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince»

(Discussione e rinvio)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra il documento in titolo, composto di un unico articolo, che mira a prorogare il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'incidente della Moby Prince fino alla conclusione della legislatura, così da consentire alla Commissione di portare a termine l'importante lavoro di indagine attualmente in corso.

Auspica che tale documento sia approvato in tempi rapidi, con il consenso di tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento devono essere preliminarmente acquisite le osservazioni della Commissione affari costituzionali e bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del provvedimento in titolo era stato già avviato in sede referente e propone pertanto di acquisire tutto il lavoro svolto in tale sede, inclusi il dibattito e i pareri già espressi dalle altre Commissioni.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La relatrice CANTINI (*PD*) richiama a sua volta il dibattito già svolto nella sede referente sul medesimo testo: al fine di consentire una sollecita approvazione, trattandosi di un tempo ampiamente condiviso dalle varie forze politiche, suggerisce di fissare da subito un termine il più possibile ravvicinato per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno per domani, mercoledì 26 luglio alle ore 16.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) segnala l'esigenza che i Gruppi possano disporre di un tempo più ampio.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) osserva che, essendosi registrata una tendenziale condivisione del testo tra i vari Gruppi, sarebbe auspicabile che venissero presentati solo ordini del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda che anche su questo testo deve essere previamente acquisito il parere delle Commissioni consultive. In considerazione del dibattito appena svoltosi, propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno per domani alle ore 18.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (n. COM (2017) 275 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (n. COM (2017) 276 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (n. COM (2017) 279 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (n. COM (2017) 280 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (n. COM (2017) 281 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (n. COM (2017) 282 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che, la scorsa settimana, la Commissione ha concluso un ampio ciclo di audizioni informative sugli atti comunitari in esame.

Il vice ministro NENCINI deposita, a nome del Governo, una nota di chiarimenti tecnici sui provvedimenti in esame.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) si riserva di predisporre una proposta di risoluzione sugli atti comunitari in esame per la successiva seduta, sulla base dei vari contributi acquisiti dalla Commissione e del dibattito svolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (n. COM (2017) 289 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 212)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra una proposta di risoluzione sull'atto in esame (pubblicata in allegato).

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che la parola «pregiudizi» utilizzata nella prima osservazione sui profili di merito per indicare le conseguenze negative derivanti dalle pratiche di concorrenza sleale dei vettori aerei esteri, ancorché sia quella utilizzata nel testo della proposta in esame, non appare adeguata ad esprimere appieno i rischi effettivamente derivanti dalla concorrenza sleale dei Paesi non comunitari nel settore del trasporto aereo.

Spesso infatti le pratiche di concorrenza sleale avvengono in maniera surrettizia, sfruttando comportamenti apparentemente leciti. Richiamando la sua precedente esperienza di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cita il caso della concessione della cosiddetta «quinta libertà» alla compagnia aerea nazionale di Singapore sull'aeroporto di Milano Malpensa: in quel modo quel vettore ebbe la possibilità, facendo scalo nell'aeroporto,

di imbarcare direttamente passeggeri per le destinazioni estere, sottraendo di fatto traffico ai vettori italiani.

Propone quindi di sostituire la parola «pregiudizi» con le altre «comportamenti scorretti, anche in forma surrettizia, e tutti i relativi danni».

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) contesta in parte la ricostruzione fatta dal Presidente sulla vicenda dell'aeroporto di Milano Malpensa: la concessione della «quinta libertà» consentì infatti di rilanciare lo scalo milanese che aveva in quel momento gravi difficoltà, a causa di una gestione sbagliata. Le perdite di traffico passeggeri a favore dei concorrenti esteri sono piuttosto da imputarsi a errori gestionali compiuti dalla compagnia di bandiera. La riprova della scelta lungimirante fatta in quel momento è data dal fatto che ora Milano Malpensa funziona ottimamente e ha recuperato tutta la sua attrattività.

Il senatore PAGNONCELLI (*ALA-SCCLP*) ricorda che la scelta di concedere la «quinta libertà» per Malpensa fu motivata anche dall'esigenza di non lasciare un bacino di 10 milioni di abitanti come la regione Lombardia privo di uno scalo per i voli internazionali. In merito, furono compiuti studi approfonditi, che dimostravano che, se non si fosse consentito a Milano Malpensa di operare come scalo internazionale, i passeggeri locali non sarebbero andati a Roma o in altri aeroporti italiani, ma si sarebbero invece riversati prevalentemente sugli aeroporti del Nord Europa come Zurigo o Francoforte.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo le argomentazioni dei senatori Crosio e Pagnoncelli, osserva che altri Paesi europei come Francia e Germania si sono all'epoca rifiutati di concedere la «quinta libertà», riuscendo in tal modo a tutelare il traffico passeggeri a vantaggio dei vettori nazionali.

L'Italia purtroppo ha fatto una scelta diversa, alla quale egli da Ministro aveva cercato di opporsi: le successive vicissitudini del trasporto aereo in Italia hanno dimostrato la scarsa lungimiranza di quella scelta.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) accoglie il suggerimento del Presidente e formula conseguentemente una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) preannuncia la propria astensione in sede di voto sulla proposta di risoluzione.

Anche il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la nuova proposta di risoluzione del relatore, che è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (n. 429)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, è stato avviato l'esame del provvedimento in titolo, con l'illustrazione del relatore. Al fine di poter esprimere il prescritto parere al Governo, la Commissione deve preventivamente acquisire le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore RANUCCI (*PD*) si riserva di predisporre una proposta di parere per la successiva seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA RECENTE MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA GALLERIA FERROVIARIA DI BASE DEL BRENNERO

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ricorda che una delegazione della Commissione, composta da lui stesso e dai senatori Sonogo, Cioffi e Scibona, si è recata il 20 e 21 luglio scorsi in missione in provincia di Bolzano, per visitare il cantiere della galleria ferroviaria di base del Brennero.

Ringrazia preliminarmente gli Uffici per il prezioso supporto organizzativo fornito alla missione; nel riservarsi di riferire in maniera più circostanziata alla Commissione in un'altra occasione, in accordo con i colleghi, sottolinea la rilevanza dell'opera, sia per l'altissima qualità tecnico-ingegneristica, sia per le ricadute che avrà sul sistema logistico nazionale.

Nel corso della visita ai cantieri e dell'illustrazione fornita alla delegazione, è emerso con chiarezza l'alto livello di capacità delle aziende italiane impegnate nell'opera, sia per l'aspetto progettuale che tecnologico, che è assai avanzato anche nel confronto con gli altri Paesi (a cominciare dall'Austria, che è *partner* nella realizzazione della galleria). Rileva inoltre che l'attenzione nell'esecuzione ha consentito di utilizzare con successo anche formule per l'affidamento dei lavori, come l'appalto integrato, che in Italia sono spesso state invece fonte di gravi problemi.

Infine, ricorda che la delegazione si è incontrata anche con i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno evidenziato come la progettazione dell'opera sia stata accompagnata da un at-

tento lavoro di pianificazione e di condivisione con il territorio e le popolazioni locali, che ne ha determinato un'ampia accettazione.

Anche il senatore CIOFFI (*M5S*) evidenzia l'importanza dell'opera, destinata a favorire il trasferimento delle merci che attraversano il nord Italia dalla gomma alla rotaia, per abbattere i fenomeni di inquinamento e congestione che si verificano attualmente in quelle zone. Si sofferma poi sulla descrizione degli aspetti tecnici dell'opera, sottolineando anch'egli l'alta qualità delle soluzioni ingegneristiche adottate. I lavori sono in uno stadio molto avanzato e si prevede di concluderli entro il 2024. Occorrerà che, per allora, il sistema logistico italiano (in particolare quello portuale-marittimo) sia pronto a sfruttare la nuova arteria di collegamento ferroviario con i mercati del nord Europa, in modo che possano essere agevolate le esportazioni delle merci italiane all'estero e non semplicemente il contrario.

Trattandosi di una esperienza certamente di eccellenza, suggerisce di organizzare, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, un'audizione con i responsabili dei lavori, dinanzi alle Commissioni competenti di Camera e Senato, in modo da poterla illustrare a tutti i colleghi.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) conferma quanto esposto dai colleghi, sottolineando anch'egli l'alta qualità del lavoro svolto dalle aziende costruttrici italiane. Si sofferma poi sugli effetti pratici dell'infrastruttura che, una volta completata, avrà un enorme impatto su tutti i collegamenti con l'Italia settentrionale, fino alla pianura Padana.

Infine, evidenzia l'importanza della pianificazione preventiva condotta dai responsabili e lo stretto raccordo instaurato con le autorità e le popolazioni locali.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) esprime anch'egli apprezzamento per l'organizzazione dell'opera, sottolineando in particolare il positivo confronto instaurato preventivamente con le comunità locali, a differenza di quanto purtroppo avvenuto in altri territori come la Val di Susa con la Torino-Lione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) esprime apprezzamento per le parole dei colleghi, che testimoniano come anche in Italia, malgrado problemi ben conosciuti nel settore delle opere pubbliche, possano essere realizzate infrastrutture di tale importanza in maniera seria e competente.

Il presidente MATTEOLI ringrazia i colleghi per il contributo e si riserva di individuare uno spazio per consentire di approfondire ulteriormente i temi testé richiamati.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 289 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2017) 289 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004,

premessi che:

la proposta è finalizzata a garantire una concorrenza leale tra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei dei paesi terzi;

– nella Relazione che accompagna il provvedimento, dopo aver sottolineato il ruolo centrale dell'aviazione nell'economia europea, si evidenzia come la liberalizzazione e la deregolamentazione del trasporto aereo internazionale abbiano creato condizioni di concorrenza che andranno intensificandosi nei prossimi anni. Le norme definite a livello europeo garantiscono che tutti i vettori degli Stati membri godano degli stessi diritti e delle stesse opportunità, ma a livello internazionale le pratiche possono variare da un Paese all'altro, creando situazioni di discriminazione tra i vettori dell'Unione e quelli dei Paesi terzi;

– poiché negli accordi conclusi con i Paesi terzi spesso non sono contemplate norme che affrontino in maniera efficace il problema della creazione di condizioni di concorrenza eque tra i vettori aerei delle parti, a livello europeo è stato deciso di affrontare in maniera unilaterale la questione con l'adozione del regolamento (CE) n. 868/2004. Tale strumento però, per varie ragioni (tra cui la mancata previsione di interventi nel caso di violazione di obblighi sanciti dagli accordi sul settore aereo di cui l'Unione è parte), si è rivelato scarsamente efficace ed è poco applicato, il che ha spinto la Commissione europea ad elaborare la proposta in titolo, con l'impegno per la negoziazione di accordi internazionali più efficaci;

considerato che:

– la proposta di regolamento in esame sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 868/2004, ridefinendo le norme per lo svolgimento di inchieste da parte della Commissione e per l'adozione di misure di riparazione concernenti la violazione degli obblighi internazionali applicabili

e le pratiche che incidono sulla concorrenza tra vettori aerei dell'Unione e altri vettori aerei e che arrecano o minacciano di arrecare pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione;

– la proposta di regolamento in titolo interviene in termini molto più ampi di quelli previsti dalle disposizioni oggi in vigore, dal momento che le nuove disposizioni riguardano più in generale tutte le «pratiche che incidono sulle condizioni di svantaggio competitivo dei vettori dell'Unione o che riguardano la violazione degli obblighi internazionali applicabili» con facoltà di intervento sugli accordi aerei bilaterali in essere attraverso l'introduzione di oneri finanziari;

– la proposta si inserisce in un ampio dibattito internazionale, volto a garantire da un lato l'effettiva liberalizzazione del settore del trasporto aereo, dall'altro una più efficace tutela dei singoli Paesi contro le violazioni degli obblighi internazionali e le pratiche di concorrenza sleale di altri Paesi. Tali questioni sono attualmente all'attenzione degli Stati membri dell'Unione nonché della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), al fine di giungere alla definizione di un modello di accordo multilaterale da discutere a livello dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) nel *panel* di regolazione del trasporto aereo;

tenuto conto delle osservazioni formulate dall'ENAC nell'apposita istruttoria svolta sul provvedimento;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto già stabilito nel considerando 26 del regolamento (CE) n. 868/2004, in cui si afferma che, poiché lo scopo del regolamento «può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato».

Infatti, poiché la principale novità della proposta di regolamento consiste nella possibilità di intervenire nei casi di «violazione degli obblighi internazionali applicabili», definiti come gli obblighi contenuti in un accordo di cui l'Unione sia parte, è evidente che i diritti nei confronti dei Paesi terzi non potrebbero essere esercitati separatamente dai singoli Stati membri. Di conseguenza, per il perseguimento degli obiettivi di tutela degli Stati membri risulta necessaria un'azione a livello dell'Unione, che fornisce un valore aggiunto rispetto alle azioni intraprese a livello nazionale;

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, ossia la tutela degli Stati membri contro tutte le pratiche sleali in grado di compromettere la concorrenza leale nel settore del trasporto aereo. Tali pratiche sleali sono individuate nei pertinenti accordi internazionali o consistono in sovvenzioni o pratiche discriminatorie che possono portare all'adozione di misure soltanto nel caso di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori dell'Unione. In caso di violazione di obblighi internazionali, le misure si limiteranno a quanto stabilito dall'accordo in questione e/o dal diritto internazionale pubblico, mentre nel caso di sovvenzioni o pratiche discriminatorie, esse non potranno andare al di là di quanto necessario per controbilanciare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

– se da un lato occorre garantire l'apertura del mercato del trasporto aereo nella UE, in quanto le operazioni aeree effettuate da vettori extra UE nei Paesi membri producono notevoli benefici economici sia per il settore dei trasporti aerei che per la sostenibilità dei servizi, dall'altro è essenziale tutelare i vettori aerei comunitari contro i pregiudizi che possono derivare da forme di concorrenza sleale di Paesi terzi;

– una effettiva liberalizzazione dell'accesso al mercato del trasporto aereo può essere raggiunta solo attraverso una posizione coordinata ed armonizzata a livello globale. È necessario dunque identificare un sistema che garantisca in concreto una concorrenza equa e aperta al mercato in ambito non solo europeo ma anche globale;

– per tali ragioni, si raccomanda al Governo di vigilare affinché la revisione degli strumenti di tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo contenuta nella proposta di regolamento in esame sia inquadrata nel contesto più ampio del processo di liberalizzazione a livello europeo e globale e coordinata con le altre iniziative assunte a tal fine, delle quali si auspica che l'Italia sia parte attiva e consapevole;

– in tale ambito, si invita il Governo a seguire con particolare attenzione le eventuali iniziative di revisione della normativa europea sulla «proprietà e controllo» (*ownership and control*) dei vettori aerei, che riveste un ruolo essenziale nel processo di liberalizzazione del settore, anche per il mercato italiano.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 289 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 212)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2017) 289 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004,

premessi che:

la proposta è finalizzata a garantire una concorrenza leale tra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei dei paesi terzi;

– nella Relazione che accompagna il provvedimento, dopo aver sottolineato il ruolo centrale dell'aviazione nell'economia europea, si evidenzia come la liberalizzazione e la deregolamentazione del trasporto aereo internazionale abbiano creato condizioni di concorrenza che andranno intensificandosi nei prossimi anni. Le norme definite a livello europeo garantiscono che tutti i vettori degli Stati membri godano degli stessi diritti e delle stesse opportunità, ma a livello internazionale le pratiche possono variare da un Paese all'altro, creando situazioni di discriminazione tra i vettori dell'Unione e quelli dei Paesi terzi;

– poiché negli accordi conclusi con i Paesi terzi spesso non sono contemplate norme che affrontino in maniera efficace il problema della creazione di condizioni di concorrenza eque tra i vettori aerei delle parti, a livello europeo è stato deciso di affrontare in maniera unilaterale la questione con l'adozione del regolamento (CE) n. 868/2004. Tale strumento però, per varie ragioni (tra cui la mancata previsione di interventi nel caso di violazione di obblighi sanciti dagli accordi sul settore aereo di cui l'Unione è parte), si è rivelato scarsamente efficace ed è poco applicato, il che ha spinto la Commissione europea ad elaborare la proposta in titolo, con l'impegno per la negoziazione di accordi internazionali più efficaci;

considerato che:

– la proposta di regolamento in esame sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 868/2004, ridefinendo le norme per lo svolgimento di inchieste da parte della Commissione e per l'adozione di misure di riparazione concernenti la violazione degli obblighi internazionali applicabili

e le pratiche che incidono sulla concorrenza tra vettori aerei dell'Unione e altri vettori aerei e che arrecano o minacciano di arrecare pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione;

– la proposta di regolamento in titolo interviene in termini molto più ampi di quelli previsti dalle disposizioni oggi in vigore, dal momento che le nuove disposizioni riguardano più in generale tutte le «pratiche che incidono sulle condizioni di svantaggio competitivo dei vettori dell'Unione o che riguardano la violazione degli obblighi internazionali applicabili» con facoltà di intervento sugli accordi aerei bilaterali in essere attraverso l'introduzione di oneri finanziari;

– la proposta si inserisce in un ampio dibattito internazionale, volto a garantire da un lato l'effettiva liberalizzazione del settore del trasporto aereo, dall'altro una più efficace tutela dei singoli Paesi contro le violazioni degli obblighi internazionali e le pratiche di concorrenza sleale di altri Paesi. Tali questioni sono attualmente all'attenzione degli Stati membri dell'Unione nonché della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), al fine di giungere alla definizione di un modello di accordo multilaterale da discutere a livello dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) nel *panel* di regolazione del trasporto aereo;

tenuto conto delle osservazioni formulate dall'ENAC nell'apposita istruttoria svolta sul provvedimento;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto già stabilito nel considerando 26 del regolamento (CE) n. 868/2004, in cui si afferma che, poiché lo scopo del regolamento «può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato».

Infatti, poiché la principale novità della proposta di regolamento consiste nella possibilità di intervenire nei casi di «violazione degli obblighi internazionali applicabili», definiti come gli obblighi contenuti in un accordo di cui l'Unione sia parte, è evidente che i diritti nei confronti dei Paesi terzi non potrebbero essere esercitati separatamente dai singoli Stati membri. Di conseguenza, per il perseguimento degli obiettivi di tutela degli Stati membri risulta necessaria un'azione a livello dell'Unione, che fornisce un valore aggiunto rispetto alle azioni intraprese a livello nazionale;

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che in-

tende perseguire, ossia la tutela degli Stati membri contro tutte le pratiche sleali in grado di compromettere la concorrenza leale nel settore del trasporto aereo. Tali pratiche sleali sono individuate nei pertinenti accordi internazionali o consistono in sovvenzioni o pratiche discriminatorie che possono portare all'adozione di misure soltanto nel caso di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori dell'Unione. In caso di violazione di obblighi internazionali, le misure si limiteranno a quanto stabilito dall'accordo in questione e/o dal diritto internazionale pubblico, mentre nel caso di sovvenzioni o pratiche discriminatorie, esse non potranno andare al di là di quanto necessario per controbilanciare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

– se da un lato occorre garantire l'apertura del mercato del trasporto aereo nella UE, in quanto le operazioni aeree effettuate da vettori extra UE nei Paesi membri producono notevoli benefici economici sia per il settore dei trasporti aerei che per la sostenibilità dei servizi, dall'altro è essenziale tutelare i vettori aerei comunitari contro i comportamenti scorretti, anche in forma surrettizia, e tutti i relativi danni che possono derivare da forme di concorrenza sleale di Paesi terzi;

– una effettiva liberalizzazione dell'accesso al mercato del trasporto aereo può essere raggiunta solo attraverso una posizione coordinata ed armonizzata a livello globale. È necessario dunque identificare un sistema che garantisca in concreto una concorrenza equa e aperta al mercato in ambito non solo europeo ma anche globale;

– per tali ragioni, si raccomanda al Governo di vigilare affinché la revisione degli strumenti di tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo contenuta nella proposta di regolamento in esame, sia inquadrata nel contesto più ampio del processo di liberalizzazione a livello europeo e globale e coordinata con le altre iniziative assunte a tal fine, delle quali si auspica che l'Italia sia parte attiva e consapevole;

– in tale ambito, si invita il Governo a seguire con particolare attenzione le eventuali iniziative di revisione della normativa europea sulla «proprietà e controllo» (*ownership and control*) dei vettori aerei, che riveste un ruolo essenziale nel processo di liberalizzazione del settore, anche per il mercato italiano.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria

270^a Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(523) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica*

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

– e **petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2811, già assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – *Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 (pubblicati in allegato). Informa inoltre che la senatrice Montevercchi ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2037/2/9, G/2037/3/9, G/2037/4/9, G/2037/5/9 e agli emendamenti 2.2, 2.3, 3.6, 3.9, 3.10, 4.3, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.27, 5.28, 5.29, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.0.1, 7.2, mentre la senatrice Donno ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2037/7/9, G/2037/8/9, G/2037/9/9 e agli emendamenti 3.4, 5.21, 5.31, 5.0.2

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti i subemendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso erano stati illustrati i provvedimenti in esame e che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2874 (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) illustra poi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875 (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
CONVOCATO AL TERMINE*

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta plenaria della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 15, non avrà luogo, come pure l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2874**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

richiamato l'avvenuto assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e l'andamento dell'economia agricola nazionale nello scorso anno, che registra un incremento soprattutto per quanto concerne il dato delle esportazioni agroalimentari italiane,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

considerate le variazioni in incremento in termini di competenza e in cassa dei programmi attinenti a vari profili del settore agroalimentare italiano,

esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

G/2811/1/9

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogico tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 10 luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

1) a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

2) a non consentire l'inserimento nel nuovo regolamento di ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di sementi non biologiche;

3) ad assicurare che vengano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra*-UE ed applicato il principio di conformità;

4) a prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/2/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/3/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agri-

coltura biologica e i prodotti biologici, e che gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

considerato che:

il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede molti interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;

sono sempre più numerosi gli enti locali che realizzano orti pubblici anche al fine di recuperare aree abbandonate o dismesse e spesso in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso veri e propri programmi didattici,

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai progetti di realizzazione o implementazione di orti pubblici da parte degli enti locali che ne prevedano, attraverso specifiche norme, una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.

G/2811/4/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

un efficace sistema di controllo è elemento indispensabile a garantire che i prodotti siano ottenuti conformemente alle disposizioni della presente legge e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni bio nelle transazioni commerciali;

pertanto, anche in considerazione delle nuove norme recate dal provvedimento in titolo, è sempre più urgente l'adozione della normativa relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo anche al fine di evitare la messa in vendita di prodotti falsamente presentati come biologici;

nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza è necessario escludere qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra gli organismi di controllo e gli operatori assoggettati alle verifiche ed ispezioni,

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire specifici requisiti atti a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse degli organismi di controllo nei confronti degli operatori assoggettati ai controlli.

G/2811/5/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerato che:

la comunicazione istituzionale e la promozione sono attività indispensabili allo sviluppo del settore e la collaborazione di esperti in materia di nutrizione è preziosa per una informazione corretta ed esaustiva sul biologico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo di cui all'articolo 6 sostenga iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

G/2811/6/9

GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 10 luglio 2014 ed altresì destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5;

considerato che:

il Fondo di cui alla disposizione in premessa sostituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999, "finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti";

come il fondo di cui al presente disegno di legge, anche il precedente era alimentato attraverso le entrate derivanti dai contributi, di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, corrisposti da aziende titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati e dei fertilizzanti da sintesi e versati nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei prodotti in questione;

il comma 5 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 10 gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità;

proprio dalla relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità degli anni 2012-2014 presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2015, evidenzia che il Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità è stato oggetto dal 2008 di una progressiva riduzione finanziaria determinata anche dalle disposizioni dell'articolo 2, commi 615-617 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 e che solo una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministro dell'economia e finanze ha consentito di aumentare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa del Fondo per la ricerca, portandola a circa 2 milioni di euro per il 2013 ed a 3 milioni annui per il triennio 2014-2016;

nel corso degli ultimi anni le previsioni di entrata del sopracitato contributo sono state mediamente di 10 milioni di euro l'anno, in partico-

lare nel bilancio di entrata del 2017 tali previsioni risultano essere di 12 milioni di euro,

impegna il Governo:

a garantire la piena e concreta attuazione delle disposizioni in premessa assicurando che le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, siano assegnate esclusivamente ed integralmente al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ed alle sue finalità;

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad innalzare al 3 per cento la misura del contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge 488 del 1999, prevedendone altresì l'applicazione anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272 del 2008 del 16 dicembre 2008.

G/2811/7/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innova-

zione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a)* in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a)*. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a prevedere che i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, vertano prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

Art. 1.

1.1

DONNO, GAETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità», con le seguenti: «sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità e sulla tracciabilità della filiera di produzione degli alimenti».

1.0.1

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati)

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine "biologico" o "bio" per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.2

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.3

FATTORI, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati nonché di organismi derivati da procedimenti di applicazione delle "nuove tecniche di creazione varietale" (NBT), in particolare da Cisgenesi e genoma *editing*, e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi di cui al comma 1».

Art. 2.

2.1

DONNO, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, di seguito denominata "Autorità"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

2) *al comma 2, sostituire la parola: «Ministero», con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

3) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

b) *all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L'Autorità»;*

c) *all'articolo 6:*

1) *al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».*

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

d) *all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»*

e) *all'articolo 10:*

1) *al comma 3, dopo le parole:* «da emanare», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al comma 9, sostituire le parole:* «Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale,», *con le seguenti:* «L'Autorità promuove, anche attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

f) *all'articolo 11:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «il Ministero», *con le seguenti:* «l'Autorità»

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «Al Ministero», *con le seguenti:* «All'Autorità»

3) *al comma 5, dopo le parole:* «del Ministro,», *aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4) *al comma 9, sostituire le parole:* «, dal Ministero,», *con le seguenti:* «, dall'Autorità,».

5) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'Autorità decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dall'Autorità con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non incontra l'opposizione, comunicata all'Autorità, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo».

6) *al comma 13, sostituire le parole:* «del Ministero», *con le seguenti:* «del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

g) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «Il Ministero», *con le seguenti:* «L'Autorità».

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «al Ministero», *con le seguenti:* «all'Autorità».

3) *al comma 4, sostituire le parole: «al Ministero», con le seguenti: «all’Autorità».*

4) *al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero», con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

h) *all’articolo 13:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero», con le seguenti: «L’Autorità».*

Art. 4.

4.1

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all’articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all’articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis) vigilare sull’importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all’Unione europea».

4.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.3

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «1 componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».*

4.5

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

2) *sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».*

4.6

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», aggiungere le seguenti: «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4.7

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», con le seguenti: «,

da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.9

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.10

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».

4.11

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».

4.12

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica».

4.13

DONNO, GAETTI

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni».

4.14

DONNO, GAETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.15

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:

«, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 5.**5.1**

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

b) *al comma 2:*

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti»;

2) alla lettera *b*), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

3) alla lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica»;

4) alla lettera *d*), dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale,»;

5) alla lettera *e*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;».

5.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi.»

5.3

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti.»

5.4

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,».

5.5

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) sostenere la costituzione dei distretti biologici di cui all'articolo 10 della presente legge e le iniziative di promozione dei prodotti biologici proposte dai distretti stessi;».

5.6

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica».

5.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera d), dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale, ».

5.8

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;»

5.0.1

CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristorazione collettiva)

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

''41-*quinquies*) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica''».

Conseguentemente alla rubrica del capo IV dopo le parole: «Strumenti di», aggiungere le seguenti «diffusione e di».

Art. 6.**6.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali nella fi-

liera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

b) *al comma 5, al primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* «rate semestrali», *con le seguenti:* «rate quadrimestrali».

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.3

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

6.5

GAETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008».

Conseguentemente:

a) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488», *aggiungere le seguenti:* «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo,».

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui al citato articolo 59, comma 1 », *con le seguenti:* «di cui al precedente periodo»;

b) *al comma 6, al primo periodo, dopo le parole:* «dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488», *aggiungere le seguenti:* «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-bis del presente articolo,».

6.6

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «rate semestrali», con le seguenti: «rate quadrimestrali».

6.7

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.8

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire la parole: «a una quota delle», con la parola: «alle»;*
 - 2) *sopprimere la parola: «determinata».*
-

Art. 7.**7.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».*
 - b) *dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali,».*
-

7.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «tra le imprese», aggiungere le seguenti: «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».

7.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «cooperative», aggiungere le seguenti: «, anche sociali.».

Art. 8.**8.1**

ALBANO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in ambito universitario» inserire le seguenti: «e nei poli agroalimentari.».

8.2

DONNO, GAETTI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coinvolgendo gli enti locali.».

Art. 9.**9.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,», aggiungere le seguenti: «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

9.0.1

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi;

d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso

comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1, non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici».

9.0.2

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative».

9.0.3

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Acquacoltura biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici».

Art. 10.**10.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «biologici» aggiungere le seguenti: «i territori in cui ricadono,».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;».

10.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «interprovinciale o interregionale», *con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) *alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera»:

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera»

c) *al comma 5:*

1) *alla lettera b), dopo la parola:* «partecipazione», *inserire le seguenti:* «delle comunità locali e».

2) *alla lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

10.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «interprovinciale o interregionale», *con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera».

10.4

DONNO, GAETTI

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale», *con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

10.5

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «siano significativi», con le seguenti: «siano presenti».

10.6

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la tracciabilità della filiera».

10.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera».

10.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «da emanare», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

10.9

DONNO, GAETTI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».*

2) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».*

10.10

DONNO, GAETTI

Al comma 5, alla lettera b), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «delle comunità locali e».

10.11

DONNO, GAETTI

Al comma 5, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

Art. 11.**11.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 2), dopo la parola: «prodotti», aggiungere la seguente: «locali»;*

b) *al numero 4), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*

c) *al numero 5), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali»;*

d) *al numero 7), dopo le parole: «prodotti biologici», aggiungere la seguente: «locali».*

11.2

DONNO, GAETTI

Al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 13.**13.1**

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», aggiungere le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 14.**14.0.1**

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici''».

14.0.2

DONNO, GAETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

”2-bis. Nell’esercizio della delega relativa all’armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l’organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consortile”».

14.0.3

DONNO, GAETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lo schema di decreto relativo all’armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica ai cui al comma 2, lettera g), è trasmesso alle Camere entro il 15 settembre 2017”».

14.0.4

CANDIANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Uso indebito)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione».

Conseguentemente alla rubrica del Capo VI dopo la parola: «Disposizioni» aggiungere le seguenti: «sanzionatorie e».

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2037**

Art. 2.

2.1/1

SERRA, DONNO, MORONESE, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1, lettera b), alla lettera: «f)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provenienti da coltivazioni biologiche certificate».

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «ed è responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti»;*

b) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari».

Art. 3.

3.1/1

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 3.1, al comma 2, dopo le parole: «e intolleranze alimentari», aggiungere le seguenti: «ivi compresa la celiachia».

3.1/2

SERRA, DONNO, MORONESE, MONTEVECCHI

All'emendamento 3.1, comma 1, paragrafo «2», al primo periodo, dopo le parole: «servizio di ristorazione collettiva», inserire le seguenti parole: «, tra i quali deve essere previsto, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti in loco,».

3.1/3

GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI

All'emendamento 3.1, capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «servizio di ristorazione collettiva», inserire le seguenti: «, prevedendo meccanismi di non penalizzazione per i piccoli e piccolissimi comuni,».

3.1/4

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «di concerto», inserire le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

3.1/5

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2», sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni», con le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

3.1/6

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e le organizzazioni civiche e i coordinamenti di commissioni-mensa di comprovata esperienza individuati con decreto ministeriale».

3.1/7

CONTE, DALLA TOR

All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare».

3.1/8

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2», dopo le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare».

3.1/9

FAVERO

All'emendamento 3.1, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo del 24 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016-2019"».

3.1/10

SERRA, DONNO, MORONESE

*All'emendamento 3.1, comma 1, paragrafo «2», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tra i criteri standard minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, costituisce indice di particolare rilievo, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco*».*

3.1/11

SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 3.1, al comma 1, paragrafo «2», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tra i criteri standard minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al precedente periodo deve essere prevista la presenza all'interno di ogni scuola e di ogni struttura ospedaliera di una mensa».

3.1/12

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 2 che precede prevedono procedure semplificate di aggiudicazione ed agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della presente legge che forniscano in via preferenziale alimenti coltivati e prodotti in Italia».

3.1/13

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 2 che precede prevedono che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge forniscano, anche al fine di incentivare il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva».

3.1/14

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei servizi di refezione ospedaliera, assistenziale e scolastica è fatto divieto di utilizzare prodotti e ingredienti contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti i parametri per la definizione delle tipologie di prodotti soggetti al divieto di cui al presente comma».

3.1

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed aggiornare a scadenza quadriennale, sono definite le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applicano rispettivamente le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, di cui all'intesa 16 dicembre 2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011, le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica, di cui all'intesa 18 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2015 e le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, di cui al provvedimento 29 aprile 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010''».

Art. 4.**4.1/1**

CONTE, DALLA TOR

All'emendamento 4.1, al capoverso «Art. 4. - (Piattaforme di distribuzione)», sopprimere le parole: «di produttori agricoli».

4.1/2

CONTE, DALLA TOR

All'emendamento 4.1, al capoverso «Art. 4. - (Piattaforme di distribuzione)», dopo le parole: «prodotti agroalimentari», inserire le seguenti: «tipici e locali».

4.1/3

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 4.1, al comma 1, sostituire le parole: «, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva», con le seguenti: «ed agevolare la partecipazione degli operatori agricoli allo sviluppo della filiera».

4.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Piattaforme di distribuzione). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la creazione di piattaforme regionali ed interregionali di produttori agricoli per la distribuzione di prodotti agroalimentari al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva».

Art. 5.**5.1/1**

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell'educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

5.1/2

SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, al paragrafo «Art. 5», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituendo un momento sociale e di continuità didattica basato sulla condivisione».

5.1/3

AMIDEI

All'emendamento 5.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche, nell'ambito delle azioni di cui al precedente comma 1, ovvero con specifici e separati atti, impartisce indicazione ai dirigenti scolastici affinché gli stessi operino per garantire in ogni caso la finalità di educazione alimentare nonché i livelli di qualità promossi con la presente legge, anche, ove necessario, negando l'autorizzazione a diverse modalità di consumazione del pasto in ambito scolastico, ogni volta che le condizioni oggettive rendano necessario affermare la prevalenza di diritti della collettività, quali il diritto alla salute, all'educazione alimentare, all'uguaglianza, rispetto a diritti individualmente rivendicati».

5.1/4

MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che preveda punteggi premianti per l'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari a filiera corta e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto».

5.1/5

MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che preveda punteggi premianti per l'offerente che si impegni a non utilizzare per la somministrazione di alimenti contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili».

5.1/6

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con una definizione precisa degli elementi che compongono i criteri premiali, con particolare riferimento al rating di legalità».

5.1/7

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, le amministrazioni devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

5.1/8

CANDIANI

All'emendamento 5.1, al comma 3 sostituire la alinea con la seguente: «Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e devono essere riferibili, tra l'altro:».

5.1/9

GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI

All'emendamento 5.1, capoverso «Art. 5», comma 3, dopo le parole: «fondate su parametri», aggiungere le seguenti: «di precisa identificabilità e tracciabilità del prodotto nonché».

5.1/10

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e da produzione integrata».

5.1/11

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) alla valorizzazione delle forniture provenienti direttamente dalle imprese agricole;».

5.1/12

GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'approvvigionamento a km 0 o comunque di prodotti di produzione locale latamente intesi e all'utilizzo di prodotti del commercio equo solidale;».

5.1/13

MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili;».

5.1/14

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;».

5.1/15

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'efficientamento della programmazione per una migliore gestione del servizio, tra cui un maggiore utilizzo delle innovazioni tecnologiche;».

5.1/16

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) alle condizioni di lavoro del personale, in particolare per quanto concerne salute e sicurezza, nonché alla formazione interna ed esterna, certificata, dello stesso, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;».

5.1/17

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) alla elaborazione dei menù su base settimanale o bisettimanale con rotazione stagionale;».

5.1/18

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali il tempo di trasporto degli alimenti e dei pasti, dando maggior rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile brevi, la preparazione, distribuzione e porzionatura di diete speciali e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;».

5.1/19

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'adozione di procedure operative rivolte a ridurre gli sprechi;».

5.1/20

MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari».

5.1/21

BLUNDO, MONTEVECCHI, DONNO

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 3, lettera j), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espletate anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di comprovata esperienza e competenza individuate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti;».

5.1/22

CIRINNÀ

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica garantiscono nella loro offerta almeno un menù senza prodotti o ingredienti di origine animale e realizzato in modo da assicurare un apporto bilanciato di nutrienti».

5.1/23

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) entità del fatturato minimo annuo;».

5.1/24

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere la lettera c);

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

''e) governo diretto della filiera distributiva ovvero tracciabilità delle derrate alimentari''».

5.1/25

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) controllo della filiera distributiva (rapporto diretto con le imprese agricole, tracciabilità dei prodotti);».

5.1/26

MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 6, alla lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, tra l'altro con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare».

5.1/27

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 5.1, al comma, 6, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis.* l'impegno assunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge a cedere le eccedenze alimentari così come identificate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166 agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità

sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

5.1/28

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'ANAC procede ad elaborare, pubblicare ed aggiornare annualmente i prezzi di riferimento dei pasti, distinti per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, fatte salve le normative di settore sui prezzi di riferimento, devono tenere conto dei prezzi pubblicati dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore ai prezzi di riferimento determinati dall'ANAC».

5.1/29

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica non è applicabile l'istituto dell'avvalimento».

5.1/30

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 9, sopprimere le parole: «e comunque non superiore al doppio».

5.1/31

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 10, sostituire le parole: «le organizzazioni civiche e istituzionali», con le seguenti: «le organizzazioni civiche e le commissioni di cui al comma 11».

5.1/32

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», al comma 10, dopo le parole: «sprechi alimentari», aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166».

5.1/33

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella ristorazione collettiva è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'apposita banca dati nella quale sono reperibili i dati relativi ai prodotti alimentari non utilizzati e ceduti dai soggetti affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica in base alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le modalità di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati di cui al precedente periodo».

5.1/34

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I committenti pubblici e privati assicurano l'idoneità, in particolare ai fini igienico-sanitari e della sicurezza sul lavoro, dei locali nei quali viene effettuata la attività di ristorazione».

5.1/35

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», comma 11, dopo le parole: «al monitoraggio», inserire le seguenti: «e al controllo».

5.1/36

AMIDEI

All'emendamento 5.1, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di contribuire alle maggiori spese che i comuni dovranno sostenere, sia in parte corrente sia in parte investimenti, per attuare gli incrementi qualitativi previsti nella presente norma, senza gravare sulla compartecipazione da parte dell'utenza, in sede di legge finanziaria per gli anni 2018, 2019 e 2020, sarà stanziata la cifra annua di euro 100.000.000,00 che saranno ripartiti con decreto da adottarsi, previo accordo in Conferenza Stato Città ed autonomie locali, nel quale saranno individuati i criteri di riparto, le modalità di verifica del non aggravio per l'utenza e le altre modalità attuative.

11-ter. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di specifica rilevazione effettuata dal MIUR. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

5.1/37

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”, definendo percorsi e spazi curriculari specifici”».

5.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica*). – 1. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche.

2. Nei contratti pubblici relativi ai servizi di cui al comma 1, le procedure di selezione dell'offerta avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3. Deve essere comunque garantita l'adozione di una formula di aggiudicazione che garantisca la preminenza del criterio della qualità.

3. Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che devono essere riferibili, tra l'altro:

a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;

b) ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta;

c) all'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata;

d) alla valorizzazione delle imprese agricole che dispongano di autonome piattaforme alimentari;

e) alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili;

f) all'insonorizzazione dei refettori, manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali adeguati nonché ai tempi di sostituzione di arredi e attrezzature e di eventuale ristrutturazione di locali;

g) alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;

h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;

i) al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;

j) alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di cui al comma 10 del presente articolo.

4. Almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 3 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, conformemente a quanto previsto all'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un modello di bando (bando-tipo) specifico per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, che tenga conto di quanto previsto dal presente articolo.

6. Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando, il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedono una selezione fondata altresì sui seguenti sub-parametri:

a) fatturato minimo annuo, che deve essere almeno il doppio del valore globale dell'appalto;

b) risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti e dietisti, assunti a tempo indeterminato in azienda;

c) capacità tecnologiche: patrimonio netto in attrezzature e tecnologie specifiche di cucina;

d) referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;

e) governo diretto della filiera distributiva (possessione di una piattaforma distributiva, tracciabilità dei prodotti);

f) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo;

g) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale;

h) azioni effettive messe in atto dall'azienda a tutela dell'ambiente.

7. L'ANAC procede, ogni anno, ad elaborare, pubblicare ed aggiornare i prezzi di riferimento dei pasti, per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale e tenuto conto delle specificità territoriali. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, devono tenere conto delle normative di settore sui prezzi di riferimento e del prezzo individuato dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore al prezzo di riferimento individuato dall'ANAC ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica è applicabile l'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

9. Per l'accesso alle gare della ristorazione pubblica, le imprese devono disporre, quale requisito di capacità economica, di un fatturato sullo specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

10. Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le istitu-

zioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono, coinvolgendo i diretti fruitori dei medesimi anche attraverso le organizzazioni civiche e istituzionali di comprovata esperienza e competenza, individuate sulla base di criteri oggettivi predefiniti, al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione attraverso la predisposizione e la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire con cadenza almeno semestrale.

11. Al fine di creare un collegamento tra il servizio di ristorazione scolastica e l'utenza, le istituzioni scolastiche istituiscono, anche su istanza dell'utenza, apposite commissioni, composte da genitori e personale scolastico, che collaborano al monitoraggio della qualità e dell'efficienza del servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni di cui al presente comma».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 25 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 175

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOTELECOMU-
NICAZIONI-ASSTEL NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2337 (TUTELA, SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEI CALL CENTER)*

Plenaria

352^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra il provvedimento in titolo, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione

(ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

In premessa ricorda che, fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI, che potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017, è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Il ReI sarà concesso ai cittadini comunitari, ovvero a familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni.

Il ReI è concesso per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrono almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti: un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà, in sede di prima applicazione, da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti; dei servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un «progetto personalizzato» volto al superamento della condizione di povertà.

Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Conseguentemente, lo schema disciplina le sanzioni per i beneficiari inadempienti del ReI, distinte in: decurtazione o decadenza del beneficio a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; sanzioni o decadenza del beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di: un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000; un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non su-

periore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000.

Inoltre nessun componente dovrà essere intestatario, a qualunque titolo o avere piena disponibilità di: autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità; di navi e imbarcazioni da diporto.

Cita poi una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione.

Dopo aver ricordato i termini e le modalità per la presentazione della domanda, evidenzia che il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (la gestione della carte acquisti è in capo a Poste Italiane S.p.A.) e segnala una disposizione in materia di tariffe elettriche: viene infatti disposta l'attivazione, in favore dei beneficiari del ReI, delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

Si sofferma quindi sul ruolo dei Comuni, in forma singola o associata, delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI.

Passa poi al tema delle risorse: lo schema di decreto ridetermina la dotazione del Fondo povertà in 1.759 milioni di euro nel 2018, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, di cui una quota (pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni nel 2018 e a 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) è destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce del dibattito e di eventuali segnalazioni che i componenti della Commissione vorranno farle pervenire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2874) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016*

(2875) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore ASTORRE (PD) illustra i disegni di legge in titolo, recanti, rispettivamente, il rendiconto generale dell'Amministrazione dello

Stato per l'esercizio finanziario 2016 e l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2015.

Relativamente al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, evidenzia, in stretto riferimento alla gestione delle poste finanziarie di competenza del MiSE, il dato di euro 28.367.454,20, che costituisce l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, poi, risulta di 29,37 giorni: si tratta della media ponderata dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori; l'indicatore è stato calcolato unicamente sulle fatture elettroniche.

Nelle Note integrative al Rendiconto generale 2016 per il Ministero dello sviluppo economico si segnala che il ritardo nei pagamenti è in parte dovuto al tempo di attesa per la ricezione di note di credito sulle fatture in scadenza, alla mancanza della prevista documentazione a corredo della fattura, alla ricezione di fatture e/o della documentazione a corredo oltre i termini previsti dalla circolare sulla chiusura dell'esercizio commerciale per l'effettuazione dei pagamenti e ad insufficienti disponibilità di cassa. Al fine di migliorare l'indicatore, tra le misure adottate nel 2016, si segnalano: la predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa per integrare i capitoli con disponibilità carente, il monitoraggio periodico dei tempi di pagamento ed ad inizio anno, in considerazione dei termini per l'emanazione del Decreto di gestione unificata, è stato predisposto il decreto di delega per la continuità di gestione e dei pagamenti dei capitoli comuni delle spese di funzionamento ed investimento.

Nelle citate Note integrative, infine, si coglie l'occasione per riflessioni di contesto più generale. In campo internazionale, l'esito del *referendum* dell'uscita del Regno Unito dall'Unione non ha prodotto ancora visibili ripercussioni sui mercati e l'economia globale ha continuato a crescere, seppure a un ritmo contenuto, con evidenti segnali di ripresa dell'attività economica nell'area euro. In Italia, nel terzo trimestre del 2016 il PIL è tornato di nuovo a crescere in coerenza con le previsioni del quadro a legislazione vigente contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

L'incremento del reddito disponibile delle famiglie e della spesa per consumi finali ha beneficiato del positivo andamento dell'occupazione: i dati Inps relativi hanno registrato infatti un saldo positivo.

In tale contesto l'attività del Ministero dello sviluppo economico è proseguita nell'ottica di una attenzione sempre maggiore nei settori di intervento rivolti al sostegno e al rafforzamento del nostro sistema produttivo. In particolare sono state assicurate le necessarie risorse finanziarie tese a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca sviluppo e innovazione e si è operato in direzione della promozione della concorrenza attraverso la semplificazione amministrativa e attraverso il sostegno a per-

corsi di aggregazione delle imprese, indispensabili per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo.

Sul fronte interno è continuato l'impegno dedicato al tema dell'efficiamento della spesa; l'azione dell'Amministrazione è stata rivolta a politiche di bilancio prudenziali nonché al monitoraggio delle spese: sono state adottate misure per la riduzione delle spese di funzionamento, in particolare mediante la razionalizzazione degli immobili occupati dalle strutture e la riorganizzazione delle reti informatiche.

Attraverso l'analisi dei fabbisogni per i consumi intermedi e delle risorse finanziarie disponibili sono state, inoltre, effettuate variazioni compensative al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento, evidenzia che alla Tabella n. 3 si propongono alcune variazioni, tali da assestare – unitamente a quelle apportate, con atto amministrativo, dall'inizio dell'anno – le previsioni di bilancio 2017 a euro 4.634.858.688.

L'incremento di cassa, pari a euro 494.098.459, è dovuto per lo più a spese in conto capitale e, tra di esse, la quasi totalità è recata dalla Missione 1 («Competitività e sviluppo delle imprese»: euro 409.136.088); al suo interno, se ne giova l'incentivazione del sistema produttivo – comprensiva di finanziamenti agevolati/contributi (in conto interessi e in conto capitale) per lo sviluppo delle imprese, nonché delle garanzie a sostegno del credito alle PMI – che, peraltro, registra euro 1.184.945.145 di residui. Al contrario, i decrementi di cassa colpiscono soprattutto i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (euro – 2.318.019) ed i Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (euro – 1.890.076), in ambedue i casi porzioni sostanziose di residui accertati (rispettivamente euro 4.030.421 e euro 3.600.732). Il bilancio assestato reca, in proposito, residui per un totale di euro 3.931.637.875: vi contribuiscono anche le variazioni accertate con il disegno di legge, che, in spese correnti, indica residui per euro 16.824.144, mentre in conto capitale a euro 1.937.799.482.

Segnala inoltre oltre 11 milioni di euro in residui della Missione 2 («Regolazione dei mercati»), oltre 5 milioni nella Missione 3 («Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»), oltre 123 milioni nella Missione 4 («Energia e diversificazione delle fonti energetiche») e oltre 42 milioni nella Missione 5 («Comunicazioni»).

Infine la competenza, cresciuta di euro 87.639.809 per gli atti amministrativi adottati dal principio del 2017, registra nel disegno di legge una proposta di decremento di euro 1.636.651: i conseguenti euro 86.004.158 di aumento, rispetto al bilancio 2017, consistono in euro 3.610.772 di spese correnti e euro 82.393.386 in conto capitale.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà con distinte votazioni, iniziando con quella sul disegno di legge n. 2874.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*), Stefania PEZZOPANE (*PD*) e Manuela GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), contrario dei senatori CASTALDI (*M5S*), CONSIGLIO (*LN-Aut*) e PERRONE (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) e di astensione della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore sul disegno di legge n. 2874 è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge n. 2875.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*), Stefania PEZZOPANE (*PD*) e Manuela GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), contrario dei senatori CASTALDI (*M5S*), CONSIGLIO (*LN-Aut*) e PERRONE (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) e di astensione della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore sul disegno di legge n. 2875 è posto in votazione e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati 4 ordini del giorno e 44 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla seduta di domani, mercoledì 26 luglio, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2603, recante modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, assegnato in sede deliberante all'8^a Commissione.

Conviene la Commissione.

Informa inoltre che è stato deferito alle Commissioni riunite 8^a e 10^a l'affare assegnato sui recenti sviluppi del piano di realizzazione della banda larga e ultralarga, anche sotto i profili della competitività del Paese e della concorrenza (Atto n. 1034). Ricorda, a questo riguardo, che una seduta delle Commissioni riunite 8^a e 10^a è stata all'uopo convocata alle ore 8,40 di domani, mercoledì 26 luglio.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2337 (TUTELA, SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEI CALL CENTER)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 10^a Commissione che si è appena conclusa, ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2337 recante «Tutela, sviluppo e competitività dei *call center*». Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale disegno di legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) chiede informazioni in merito ai tempi dell'esame del provvedimento.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'esame del disegno di legge in titolo è stato inserito all'ordine del giorno di tutte le sedute convocate per la settimana, con riserva, se necessario, di poterne convocare altre, allo scopo di consentirne la tempestiva conclusione in sede referente. Ricorda peraltro che occorre attendere i pareri obbligatori, tra cui quello della Commissione bilancio; al riguardo segnala che, a quanto risulta, non sarebbe ancora pervenuta la Relazione tecnica sulle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) condivide la valutazione del Presidente circa l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento,

ritenendo opportuna una verifica politica circa l'effettiva volontà della maggioranza di procedere in tal senso prima della pausa estiva. A fronte dei numerosi impegni dell'Assemblea nei pochi giorni di lavoro rimanenti si chiede se abbia senso procedere in sede referente se non vi è la concreta prospettiva che l'Aula approvi definitivamente il provvedimento entro la fine della prossima settimana.

Il presidente MUCCHETTI ricorda incidentalmente che il Presidente del Senato nel corso di una recente cerimonia pubblica ha citato il provvedimento sulla concorrenza tra quelli urgenti. Esprime quindi sconcerto per il ritardo che gli risulta esservi nella trasmissione della Relazione tecnica da parte del Governo, che non sarebbe peraltro il primo registrato nel corso dell'*iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente MUCCHETTI avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per la giornata di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2603-A, recante modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, per il prescritto parere da rendere alla 8^a Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2831**

G/2831/1/10

CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premesso che:

nell'ambito dei principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega sono previste le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare, fra l'altro, il pagamento dei crediti pregressi strategici al di fuori delle regole di riparto;

sarebbe opportuna un'ulteriore specificazione volta a tutelare i crediti vantati dall'indotto delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento ai criteri di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura;

i crediti pregressi delle imprese dell'indotto sono strategici alla continuazione dell'attività d'impresa e il loro pagamento deve essere prioritario per l'amministrazione straordinaria;

impegna il Governo,

a considerare prioritario, nell'ambito dei crediti della procedura di amministrazione straordinaria, il pagamento dei crediti pregressi delle imprese dell'indotto, in quanto strategici, non solo per la prosecuzione dell'attività di impresa, ma anche per l'economia di tutto il Paese.

G/2831/2/10

CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca attraverso lo strumento della delega la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dettando, all'articolo 2, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa;

i criteri direttivi intervengono su diversi aspetti della procedura dell'amministrazione straordinaria con l'obiettivo di contemperare, in primo luogo, le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio produttivo e alla tutela dell'occupazione;

occorre garantire, oltre alla salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione, anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto esse risultano strategiche per la continuità produttiva dell'azienda in amministrazione straordinaria sul territorio nazionale;

impegna il Governo,

ad adottare iniziative affinché, nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi tra l'impresa in amministrazione straordinaria e le imprese dell'indotto.

G/2831/3/10

CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni che impattano anche sul mondo dell'occupazione;

la lettera b) individua tra i presupposti per l'accesso alla procedura di insolvenza vengono indicate, l'esistenza, al punto 4), di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali

e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;

l'obiettivo del disegno di legge è la salvaguardia dell'equilibrio tra le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza;

impegna il Governo,

ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la salvaguardia dei lavoratori occupati, sia direttamente che indirettamente, nelle imprese in amministrazione straordinaria.

G/2831/4/10

LUCIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2831, recante «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

premessi che:

il provvedimento in esame reca la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

dalla lettura del Terzo rapporto sulla gestione delle crisi aziendali emerge come nell'arco temporale 2008-2016 siano stati gestiti circa 1.000 tavoli di crisi per un totale di oltre 3.000 incontri con imprese;

il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un insieme di strumenti per fronteggiare le diverse tipologie di crisi industriale, da quelle relative alle singole imprese, fino a situazioni di difficoltà più complesse che coinvolgono intere aree o settori produttivi di interesse strategico per lo sviluppo del Paese;

al fine di sviluppare strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo italiano è stata istituita la Struttura per le Crisi d'Impresa;

considerato che:

l'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi (UGV), ramo operativo della Struttura per le crisi d'impresa. L'UGV dovrebbe favorire la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle imprese e dovrebbe altresì assolvere una funzione di prevenzione volta ad evitare l'aggravarsi di situazioni di crisi;

tuttavia, l'operatività e l'efficienza della Struttura per le crisi d'impresa è compromessa, talvolta, da una insufficiente pubblicità dei lavori. Tale carenza informativa può, in taluni casi delicati, rappresentare un osta-

colo oggettivo nei confronti degli operatori esterni che, a qualunque titolo, potrebbero essere interessati alla azienda oggetto del tavolo;

allo stesso modo, il supporto funzionale ed organico da parte delle Commissioni parlamentari competenti, risulta essenziale alla efficacia della struttura, istituita per sviluppare strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo italiano. In altri termini, la sinergia tra organo amministrativo – nella fattispecie, il Ministero dello sviluppo economico – ed organo parlamentare potrebbe contribuire a migliorare, in modo sostanziale, il patrimonio informativo disponibile, al fine di condizionare positivamente l'esito delle riunioni e delle trattative ivi svolte;

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che la struttura di cui in premessa operi in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento;

a garantire che i parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possano avere accesso ai lavori della struttura;

a prevedere, attraverso l'adozione di specifiche disposizioni, che la struttura di cui in premessa garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

CONSIGLIO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.3

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.».

1.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

1.5

GALIMBERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli eventuali oneri per l'attuazione della delega il Governo provvede con adeguate coperture».

Art. 2.**2.1**

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con finalità conservative del patrimonio produttivo».

2.2

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salvaguardia della continuità aziendale».

2.3

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.4

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 200 milioni di euro».

2.5

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 150 milioni di euro».

2.6

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un volume d'affari medio degli ultimi tre esercizi superiore a 100 milioni di euro».

2.7

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) un ammontare rilevante di debiti da parametrare con riferimento al totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio».

2.8

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «250», con la seguente: «500».

2.9

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «800», con la seguente: «400».

2.10

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: «concrete», a «imprenditoriali e di», con la seguente: «la».

2.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico», con le seguenti: «debitore o dei creditori o del Ministero dello sviluppo economico».

2.12

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa.».

2.13

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che nell'ambito di programmi di ristrutturazione per la selezione di potenziali acquirenti di complessi d'azienda o di rami della medesima, sia salvaguardata la continuità dei lavori affidati a terzi, a tutela dell'indotto;».

2.14

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «albo medesimo», inserire le seguenti: «, nonché le cause di sospensione e di esclusione dall'albo.».

2.15

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «albo medesimo», inserire le seguenti: «, nonché le situazioni impeditive.».

2.16

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «l'aver svolto» a «dimensioni» con le seguenti: «una comprovata esperienza e professionalità acquisita ricoprendo funzioni amministrative o direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni»;*

b) *sopprimere le parole da: «o nell'ambito» fino alla fine del periodo.*

2.17

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della ristrutturazione delle imprese in crisi» con le seguenti: «della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale delle imprese in crisi».

2.18

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di notevoli dimensioni».

2.19

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», inserire le seguenti: «dando priorità a coloro i quali hanno già operato nello stesso settore merceologico o in settori assimilabili».

2.20

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ovvero in casi eccezionali e motivati».

2.21

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «ovvero in casi eccezionali e motivati».

2.22

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in casi eccezionali e motivati;», inserire le seguenti: «prevedere che non possa essere nominato commissario straordinario chi, nei tre anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, abbia prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente;».

2.23

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «prevedere altresì», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere per i commissari straordinari e per i soggetti a loro collegabili da rapporti di parentela, di lavoro o affari, il divieto di ricevere, direttamente o indirettamente, incarichi professionali; prevedere altresì per i trasgressori la revoca dell'incarico, la cancellazione perpetua dall'albo e una sanzione pecuniaria commisurata all'incarico stesso».

2.24

GALIMBERTI

Al comma 1), lettera i), dopo le parole: «dell'opera prestata», inserire le seguenti: «in ogni caso non superiori ai limiti massimi di retribuzione e compensi riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione».

2.25

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) ai risultati realizzati in termini di salvaguardia dei livelli occupazionali;».

2.26

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere che il commissario straordinario venga inizialmente nominato per un periodo non superiore a 2 anni, decorsi i quali, qualora la procedura non fosse ancora conclusa, l'incarico possa essere rinnovato di anno in anno allo stesso soggetto o ad altro iscritto all'albo di cui alla lettera f); prevedere altresì che il commissario straordinario, nel corso del suo mandato, invii trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e al tribunale una dettagliata relazione sul suo operato».

2.27

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», con le seguenti: «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 800 milioni di euro».

2.28

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», con le seguenti: «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 600 milioni di euro».

2.29

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2)», con le seguenti: «medio degli ultimi tre esercizi superiore a 400 milioni di euro».

2.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) stabilire che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria, nell'ambito delle esistenti disponibilità economiche, decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali».

2.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) prevedere che gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti nelle imprese in amministrazione straordinaria decorrano dal momento dell'apertura della procedura per l'ammissione e prevedere il loro utilizzo fino all'esecuzione del programma nonché fino all'esecuzione degli obblighi occupazionali correlati alla vendita dei complessi aziendali».

2.32

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «sviluppo economico», inserire le seguenti: «, in particolare prevedendo che non possano essere no-

minati soggetti legati ai commissari straordinari da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado o di natura professionale,».

2.33

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «sviluppo economico», inserire le seguenti: «prevedendo, in particolare, le medesime situazioni di incompatibilità e di assenza di conflitti di interesse previste per i commissari straordinari di cui alle lettere f) e g),».

2.34

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «composizione», inserire le seguenti: «, in modo da assicurare la maggioranza ai creditori,».

2.35

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) stabilire criteri e modalità per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai membri esperti del comitato di sorveglianza, che tengano conto dell'efficienza e dell'efficacia della vigilanza sugli interessi dei creditori e che siano parametrati su importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura;».

2.36

CASTALDI, GIROTTI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) disciplinare i criteri e le modalità di nomina dei componenti esperti del comitato di sorveglianza, prevedendo, in particolare, l'indizione di una procedura di selezione pubblica mediante avviso sul sito del Ministero dello sviluppo economico;».

2.37

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il pagamento prioritario dei crediti dell'indotto».

2.38

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «e il» con le seguenti: «congiuntamente a».

2.39

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «a una percentuale non irrisoria di creditori» con le seguenti: «ai detentori di almeno i due terzi dell'ammontare dei crediti».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 25 luglio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)

Plenaria

335^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta ri-

voluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svolta nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà conto di due schemi di parere, entrambi favorevoli, relativi ai disegni di legge n. 2874 e n. 2875 (quest'ultimo pubblicato in allegato).

Presente il prescritto numero di senatori, con distinte, successive votazioni, la Commissione approva entrambi gli schemi di parere.

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore ICHINO (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 15 marzo 2017, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il senatore LEPRI (*PD*) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sui tempi di erogazione dei benefici previsti dal provvedimento in esame, di cui sottolinea l'urgenza.

Il sottosegretario BOBBA, dopo aver ricordato che la delega deve essere esercitata dal Governo entro il 23 settembre prossimo, informa che il termine per la presentazione delle domande per accedere ai benefici è fissato al 1° dicembre 2017, mentre la data di erogazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2018.

Il presidente SACCONI richiama l'importanza del parere, che dovrà essere espresso entro la prossima settimana. Invita quindi la relatrice a proporre alla Commissione uno schema di parere, sulla base delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (M5S), premesso che il prossimo settembre si terrà un incontro tra i Ministri del lavoro del G7 sui temi dell'innovazione digitale, propone che, prima di tale appuntamento, sia audito il ministro del lavoro Poletti per conoscere la posizione del Governo.

Il PRESIDENTE osserva che il Ministro del lavoro è stato ascoltato il 13 giugno scorso, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'affare assegnato n. 974 (lavoro 4.0). Assicura comunque che chiederà al Ministro un nuovo intervento sul tema, in prossimità della data dell'incontro.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente SACCONI informa che la seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già prevista per domani mercoledì 26 luglio alle ore 14, è posticipata alle ore 15. La seduta della Commissione pertanto inizierà alle ore 15,30 anziché alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha subito delle variazioni in termini di competenza connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute a necessità di assestamento in relazione sia alla nuova consistenza dei residui che alle variazioni proposte per la competenza;

valutato che le variazioni proposte per l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione da parte del Dicastero stesso;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 25 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 286

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

477^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il disegno di legge, relativo al mercato ed alla concorrenza, è stato ritrasmesso con alcune modifiche dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne le materie di interesse della Commissione, segnala le modifiche ai commi dell'articolo 1 concernenti la disciplina del-

l'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società (commi da 153 a 156 dell'articolo 1).

In particolare, evidenzia che la Camera ha riformulato il testo del comma 153 come approvato dal Senato nella precedente lettura, specificando che, a prescindere dalla forma dell'esercizio dell'attività, le prestazioni odontoiatriche devono essere in ogni caso erogate da un soggetto in possesso dei titoli abilitanti alla professione di odontoiatra.

In proposito, ricorda che i commi in esame introducono, ai fini dell'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società, la condizione che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la condizione della nomina di un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri). Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del testo, la definizione delle modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti introdotti dai commi in questione.

Pone in rilievo, infine, che, in base al comma 155, il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici svolge (la Camera ha infatti sostituito la locuzione «può svolgere» con il termine «svolge») tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.

La PRESIDENTE avverte che, in relazione all'andamento dei lavori nella Commissione di merito, occorrerà esprimere il parere entro la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2874) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016*

(2875) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Evidenzia che, riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato (per l'anno finanziario 2017) propone talune variazioni.

In termini di competenza – cioè, dei possibili atti di impegno contabile –, le variazioni proposte determinerebbero una riduzione della spesa pari a 0,54 milioni di euro. Tale riduzione concerne interamente la parte

in conto corrente. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonterebbe a 2.398,5 milioni, di cui 2.385,0 milioni relativi alla spesa corrente e 13,5 milioni al conto capitale.

In termini di autorizzazione di cassa – cioè, dei possibili pagamenti effettivi –, le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 72,9 milioni di euro. Tale aumento concerne interamente la parte in conto corrente. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonterebbe a 2.649,8 milioni, di cui 2.636,0 milioni relativi alla spesa corrente e 13,7 milioni al conto capitale.

Soggiunge che, secondo la nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto, le variazioni proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Riferisce che, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi – come risulta dal disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2016 – è pari a 1.048,7 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 544,9 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 987,0 milioni relativi alla parte corrente e di 61,7 milioni concernenti il conto capitale.

In conclusione, segnala che le previsioni del disegno di legge di assestamento tengono conto anche delle attività necessarie a supportare la candidatura di Milano quale nuova sede dell'EMA. In ordine a tale questione, accedendo ad una richiesta in tal senso della Presidente, si riserva di fornire ulteriori ragguagli nel prosieguo dell'esame.

La PRESIDENTE avverte che l'esame congiunto dei documenti finanziari in titolo si concluderà entro la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. – Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. – *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 maggio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tredici emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

(13) MANCONI ed altri. – *Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

(87) Ignazio MARINO ed altri. – *Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

(177) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

(443) Maria RIZZOTTI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(485) DE POLI. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(1973) TORRISI e PAGANO. – *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa tremila emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al testo base adottato dalla Commissione.

Soggiunge che, in armonia con la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, e al fine di evitare un approdo in Aula senza relatore, occorrerà concludere la discussione generale prima della imminente pausa dei lavori parlamentari: invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad adoperarsi perché vi sia una riduzione del numero di iscritti a parlare e a rendere conseguenti comunicazioni alla Presidenza della Commissione.

I senatori DI GIACOMO (*FL (Id-PL, PLI)*), ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e BIANCO (*PD*) si riservano, per quanto attiene ai rispettivi Gruppi, di rendere entro la giornata di domani la comunicazione richiesta dalla Presidente.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) comunica che tutti gli iscritti a parlare in discussione generale del proprio Gruppo rinunciano all'intervento, fatta eccezione per i senatori Di Biagio, Formigoni, Conte e Aiello.

Ha quindi la parola, in sede di discussione generale, il senatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*), il quale rileva come il testo base adottato dalla Commissione presenti numerose criticità che richiederebbero un confronto politico ampio e articolato ed una conseguente attività di carattere emendativo. Soggiunge che la delicatezza delle problematiche trattate dal testo fa comunque emergere l'inopportunità di procedere a ritmi serrati nello scorcio finale della legislatura, stante il rischio che le scelte di merito siano condizionate dall'approssimarsi della campagna elettorale.

Sottolinea, in particolare, che il testo in esame appare privo della necessaria precisione terminologica, in conseguenza di un approccio che denota – a giudizio dell'oratore – preoccupante superficialità e mancanza di equilibrio.

Evidenzia che, in assenza di correttivi, risulterebbe minata l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che si trasformerebbe in una sorta di contrattazione in cui il richiamo ad un fin troppo vago principio di autodeterminazione finirebbe col porre in discussione il principio di beneficiabilità delle cure.

Osserva che, trasformandosi il medico in mero esecutore di altrui volontà, peraltro espresse in tempi lontani, questi dovrebbe conseguentemente essere esentato da qualsivoglia responsabilità, essendo annichite la propria competenza ed autonomia professionale.

Pone quindi in rilievo il carattere necessariamente generico delle DAT, che tendono a cristallizzare, con effetto vincolante per il medico, volontà del paziente decontestualizzate dal percorso clinico di una malattia.

In questo modo, ad avviso dell'oratore, si insinua nel rapporto tra medico e paziente un dubbio radicale, che rischia di essere in contrasto anche con la tradizione medica occidentale, orientata alla tutela e alla salvaguardia della vita. Né si tiene conto della asimmetria tra la condizione

del medico – soggetto dotato di conoscenze e competenze – e quella del paziente, persona in condizione di fragilità e bisognosa di aiuto.

Stigmatizza, altresì, la mancanza nel testo di un riferimento alla deontologia medica, che potrebbe rappresentare un fattore di sicurezza per lo stesso paziente.

Rileva in termini critici, inoltre, la mancata previsione di un registro unico ove far confluire tutte le dichiarazioni, così da garantirne l'ufficialità e l'esatta rispondenza alla volontà del dichiarante, anche nell'ottica della tutela della *privacy*. Sottolinea come tale lacuna sia stata posta in rilievo anche nell'ambito del parere reso dalla Commissione per le questioni regionali.

Tra gli aspetti maggiormente problematici del testo, annovera anche la mancanza di un'espressa previsione concernente l'obiezione di coscienza e la qualificazione della nutrizione e dell'idratazione artificiali come trattamenti sanitari, qualificazione che ad avviso dell'oratore dischiude la possibilità di derive eutanasiche e di morti per fame e per sete di soggetti senzienti.

Auspica che, anche grazie ai pareri che saranno resi dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, saranno affrontate le numerose questioni di costituzionalità o di rilievo penalistico sollevate nel corso delle audizioni informative.

Segnala la necessità di un supplemento di riflessione, in particolare, circa la disciplina proposta per i minori, i disabili e gli incapaci, in considerazione della condizione di peculiare fragilità che caratterizza queste persone e del livello apicale dei beni giuridici coinvolti.

In conclusione, rimarca l'opportunità di un esame estremamente approfondito e caratterizzato da tempi di trattazione adeguati, e pone in evidenza la necessità di chiarire, anche attraverso interventi emendativi *ad hoc*, che la vita costituisce un bene giuridico indisponibile.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 499, 540**

Art. 2.

2.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

2.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

2.3

ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

2.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

2.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti, con composizione quantitativa e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"».

Art. 3.**3.0.1**

ZUFFADA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "fino all'importo di

lire 750.000", sono sostituite con le seguenti: "fino all'importo di euro 1.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.2

ZUFFADA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "fino all'importo di lire 750.000", sono sostituite con le seguenti: "fino all'importo di euro 800".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27) è inserito il seguente:

"25-septies) cessione di cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.4

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 25) è inserito il seguente:

''25-bis) cessione di prodotti farmaceutici veterinari''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.5

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

''41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante

riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.6

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

''41-*quinqües*) cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.7

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

''18-*bis*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.8

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

''41-*quinquies*) prodotti farmaceutici veterinari''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 25 luglio 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 263

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA SUI RECENTI INCENDI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICILIA E AL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 25 luglio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

80^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (n. COM (2017) 280 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

56^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1908) MANCONI ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani: seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sull'emendamento 2.5000.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

C. 4595 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, che si compone di 15 articoli, amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, opera una revisione delle relative sanzioni e modifica la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

Ricorda che nell'ordinamento vigente fino all'entrata in vigore del decreto, le vaccinazioni obbligatorie per tutti i neonati o i bambini sono le seguenti: anti-difterica (legge 6 giugno 1939, n. 891); anti-tetanica (legge 5 marzo 1963, n. 292); anti-poliomielitica (legge 4 febbraio 1966, n.51); anti-epatitica B (legge 27 maggio 1991, n. 165).

Per la violazione di tali norme, con riferimento anche ai richiami obbligatori, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, a carico di chi eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela sul bambino o dell'affidatario del minore. All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale (art. 7, comma 3, della L. 27 maggio 1991, n. 165).

Segnala tuttavia che alcune Regioni e Province autonome, con atti di rango legislativo o con delibere, hanno sospeso l'applicazione del regime sanzionatorio (Lombardia – delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2005, n. 8/1587; Piemonte – delibera della Giunta regionale del 10 aprile 2006, n. 63; Toscana – delibera della Giunta regionale del 22 maggio 2006, n. 369; Veneto – legge regionale 23 marzo 2007, n. 7; Provincia autonoma di Trento – art. 49 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, e piano provinciale di promozione delle vaccinazioni). I limiti minimi e massimi delle sanzioni in base alle norme finora vigenti (art. 3 della L. 4 febbraio 1966, n. 51, l'art. 3 della L. 20 marzo 1968, n. 419, e l'art. 7 della L. 27 maggio 1991, n. 165) sono pari a: 30 e 154 euro per la vaccinazione mista anti-difterica-anti-tetanica; 10 e 154 euro per la vaccinazione anti-poliomielitica; 51 e 258 euro per la vaccinazione anti-epatitica B.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'articolo 1 - modificato in misura rilevante nel corso dell'esame al Senato – stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale della prevenzione vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale. In proposito ricorda che la previsione del PNPV è contenuta all'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003.

Ricorda che il testo iniziale del decreto-legge prevedeva 12 vaccinazioni obbligatorie. Le modifiche approvate dal Senato hanno espunto l'obbligo delle vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C e hanno previsto una revisione periodica triennale sugli obblighi di vaccinazione relativi al morbillo, alla rosolia, alla parotite, alla varicella, che può dar luogo alla soppressione di uno o più dei suddetti obblighi – mediante decreto del Ministro della salute, emanato sulla base dei dati ivi indicati e secondo una procedura che prevede, tra l'altro, il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti – ovvero alla

presentazione alle Camere, da parte del Ministro della salute, di una relazione in materia.

Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-*Haemophilus influenzae* tipo b.

Il comma 1-*bis* prevede il predetto obbligo per i medesimi soggetti per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.

Il comma 1-*ter* prevede la possibilità, per il Ministero della salute, di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per uno o più delle vaccinazioni previste al comma 1-*bis*, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, delle coperture vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi segnalati, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), istituita con decreto ministeriale del 19 gennaio 2017. A tale scopo si provvede con un decreto da adottare decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco, e la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Se gli schemi di decreto non vengono presentati alle Camere nei termini sopra previsti, il Ministro della salute è chiamato a trasmettere alle stesse un relazione con le motivazioni della mancata presentazione, oltre che i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

Il comma 1-*quater* prevede, con riferimento ai minori di età compresa tra 0 e 16 anni, per le vaccinazioni anti-meningococcica B e anti-meningococcica C (non più obbligatorie a seguito di modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo iniziale del decreto) e per la anti-pneumococcica e la anti-rotavirus (queste ultime non previste nel testo iniziale del decreto) che deve essere assicurata, da parte delle Regioni e delle Province autonome, l'«offerta attiva e gratuita», in base alle indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Viene infine previsto il compito (comma 1-*quinquies*), da parte del Ministero della salute, di fornire «indicazioni operative», sentito l'Istituto superiore di sanità, per l'attuazione di tale «offerta attiva e gratuita», anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dei nuovi LEA. Le indicazioni operative dovranno essere fornite entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, successivamente, con cadenza semestrale.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo 1 individuano due fattispecie di esclusione dagli obblighi di vaccinazione.

Il comma 2 prevede il citato esonero nei casi di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata in base alla disciplina vigente dal medico curante (notifica all'autorità sanitaria competente circa la sussistenza della malattia infettiva o diffusiva)

o dagli esiti dell'analisi sierologica. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui all'articolo in esame di norma, e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Viene poi specificato dal comma 2-*bis* che ai fini sopraindicati le procedure accentrate di acquisto (di cui all'articolo 9 del D.L. n. 66/2014 ed all'articolo 1, comma 548, della legge n. 208/2015 – Legge di stabilità per il 2016), con riguardo ai vaccini obbligatori riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. Viene quindi stabilito (comma 2-*ter*) che l'AIFA annualmente pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata.

Il comma 3 dispone inoltre che, salvo quanto previsto al comma 2, nei casi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, le vaccinazioni possono essere omesse o differite, a seconda dei casi.

Il comma 3-*bis*, prevede la predisposizione da parte dell'AIFA, che si avvale della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, e la trasmissione al Ministero della salute, di una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi inerenti alle vaccinazioni. Il Ministro della salute trasmette successivamente la relazione al Parlamento.

Il comma 4, primo periodo, prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Ricorda che il testo originario del decreto prevedeva una sanzione da 500 a 7.500 euro.

Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la previsione che incaricava l'azienda sanitaria locale territorialmente competente di segnalare le violazioni alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza, quale l'eventuale presentazione del ricorso al medesimo tribunale ai fini della pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Le sanzioni quindi riguardano sia le vaccinazioni già obbligatorie nella disciplina finora vigente – rispetto alla quale si verificano, dunque, un innalzamento ed un'unificazione delle stesse – sia le nuove vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia il terzo periodo del comma 4 prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'azienda sanitaria locale territo-

rialmente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita da parte del «decisore territoriale» nella schedula vaccinale in relazione all'età.

Le sanzioni sono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari.

Il quarto periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali, in quanto compatibili, sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la normativa delle Regioni e delle Province autonome.

Il comma 6 fa salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni, a seconda delle fattispecie, le funzioni amministrative inerenti a interventi di urgenza nel settore della sanità e dell'igiene pubblica.

Il comma 6-bis prevede che il prezzo dei vaccini indicati dal calendario vaccinale nazionale sia determinato mediante contrattazione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed i produttori, secondo il principio già stabilito, per i prezzi di determinazione successiva al 31 dicembre 2003, dalla normativa generale sui medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale,

Il comma 6-ter dispone, con riferimento al rispetto degli obiettivi del calendario vaccinale nazionale, di operare un richiamo a: le attività – da parte della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza« – sia di verifica dell'attuazione del suddetto calendario sia di individuazione, nei casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione, di congrui procedure e strumenti;l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, in presenza di specifiche condizioni di rischio per la salute pubblica, secondo la disciplina generale sui poteri di sostituzione da parte del Governo rispetto ad organi di enti territoriali, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative citate sono svolte anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.

Il comma 1-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, attribuisce ai consultori familiari (di cui alla L. 29 luglio 1975, n. 405) il compito di diffondere le informazioni relative alle norme di cui al presente decreto.

In base al successivo comma 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017 ed il comma 4 prevede che, per gli anni 2017 e 2018, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate per metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli articoli 3, 3-*bis*, 4 e 5 concernono la disciplina sugli effetti dell'inadempimento degli obblighi di vaccinazione relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.

Ricorda che la normativa finora vigente (art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518) – la quale riguarda esclusivamente le scuole – prevede che la mancata presentazione della relativa certificazione o della dichiarazione sostitutiva (quest'ultima deve essere accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione) non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, determinando esclusivamente l'obbligo, per il dirigente scolastico, di comunicare l'omissione entro cinque giorni, «per gli opportuni e tempestivi interventi», all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della salute. Sempre con riferimento alle disposizioni vigenti, ricorda altresì che anche alcuni enti territoriali hanno adottato disposizioni in materia. In particolare, l'articolo 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 25 novembre 2016, n. 19, pone l'adempimento degli obblighi inerenti alle vaccinazioni come condizione per l'accesso ai servizi educativi e ricreativi, pubblici e privati (servizi il cui accesso è riservato, in linea di massima, ai sensi della medesima legge regionale n. 19, ai minori fino a 3 anni di età); l'articolo 4 del regolamento per le scuole dell'infanzia del Comune di Trieste prevede che l'adempimento degli obblighi vaccinali costituisca requisito per l'accesso alle scuole dell'infanzia.

In merito all'accesso, il presente decreto opera, al comma 3 dell'articolo 3, una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne (ivi incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le restanti scuole nonché i centri di formazione professionale regionale dall'altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione della documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo 3 e dall'articolo 5 costituisce requisito di accesso, mentre per il se-

condo ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami, né l'accesso ai centri di formazione professionale regionale.

La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 5 – disciplina che l'articolo 3-*bis*, inserito al Senato, circoscrive temporalmente, introducendo una nuova procedura dal 2019 - prevede che i dirigenti scolastici delle scuole (ivi comprese quelle private, anche se non paritarie) ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale siano tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ovvero ai soggetti affidatari la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione, ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 settembre 2017, in riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 in riferimento alle scuole appartenenti agli altri gradi di istruzione ed ai centri di formazione professionale regionale, di una delle seguenti documentazioni: idonea documentazione, relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse, ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 1); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno ovvero, per l'anno 2017, entro il 10 marzo 2018; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate nella scheda vaccinale in relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico ovvero entro la conclusione del calendario annuale per i servizi educativi per l'infanzia o dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. Riguardo ai casi in cui le iscrizioni siano operate di ufficio, con una modifica inserita al Senato, è stato previsto che il suddetto termine più ampio del 10 luglio si applichi senza necessità della previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva; restano fermi, per il 2017, i termini specifici di cui all'articolo 5 e la necessità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per godere del relativo termine più ampio.

In base al comma 2 dell'articolo 3, la mancata presentazione di una delle documentazioni alternative – nonché della documentazione successiva all'eventuale dichiarazione sostitutiva – deve essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti e responsabili suddetti all'azienda sanitaria locale; rispetto alla disciplina finora vigente (art. 47 del D.P.R. n. 1518 del 1967), si sopprime la previsione della comunicazione da parte del dirigente scolastico anche al Ministero della salute.

Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, gli operatori scolastici, i sanitari e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici ed alle aziende sanitarie in cui prestano servizio una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) comprovante la propria situazione vaccinale.

L'articolo 3-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 e dal calendario relativo al

2019-2020 dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale, si applichi una nuova procedura. Essa consiste: nella trasmissione alle aziende sanitarie locali, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per l'anno scolastico o per il calendario successivo (quindi, la prima applicazione di questa procedura è posta con riferimento alle iscrizioni per l'anno scolastico o per il calendario 2020-2021); nella restituzione di tali elenchi, da parte delle aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno, con l'indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione; nell'invito, nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, da parte dei suddetti dirigenti scolastici e responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, ai genitori, ai tutori ed ai soggetti affidatari, a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente; nella trasmissione, entro il 20 luglio, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili sopracitati all'azienda sanitaria locale della documentazione pervenuta o della comunicazione dell'eventuale mancato deposito, in modo che l'azienda medesima – qualora la stessa o altra azienda non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo – provveda agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, vale a dire all'applicazione delle conseguenti sanzioni; nella conferma che l'eventuale effetto di preclusione all'accesso, e la conseguente eventuale decadenza dall'iscrizione, si determina solo per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, mentre per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale la mancata presentazione non determina la decadenza dall'iscrizione, né impedisce la partecipazione agli esami.

L'articolo 4 concerne l'inserimento nelle classi delle scuole e dei centri di formazione professionale regionale dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Tali minori sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti ed i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate. I dirigenti ed i responsabili summenzionati comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali siano presenti più di due minori non vaccinati.

L'articolo 4-bis, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini – anagrafe già prevista dal Piano nazionale prevenzione vaccinale

2017-2019, approvato mediante intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli esonerati da vaccinazione o per i quali è stata consentita l'omissione e il differimento della medesima, nonché le dosi ed i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L'anagrafe citata raccoglie i dati delle Anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante (riguardanti tutti i casi di malattie diffuse pericolose per la salute pubblica), nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015. Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, quantificati in 300 mila euro per l'anno 2018 e 10 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), che riguarda l'istituzione presso il Ministero della salute del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo.

L'articolo 4-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integra gli obiettivi e la composizione dell'unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme.

L'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Esso dispone che per l'anno scolastico 2017/2018 la documentazione comprovante l'effettuazione dei vaccini ovvero l'omissione, l'esonero o il differimento delle stesse debba avvenire entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i centri di formazione professionale regionale. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dalla legge di conversione del decreto in esame, le Regioni e le Province autonome possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, avvenga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il centro unificato di prenotazione (sistema CUP).

L'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei

procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione o a ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione, oppure a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici. Viene poi posta una disposizione transitoria diretta a stabilire che tale previsione si applica esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame al Senato, consente al Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri Dicasteri in posizione di comando al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. Ai fini della copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 359.000 Euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018, viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame al Senato, dispone un richiamo esplicito alla legge n. 210/1992, che disciplina l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, disponendo che essa si applichi a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

L'articolo 6 reca le abrogazioni.

L'articolo 7 riduce nella misura di 200.000 euro per il 2017 la dotazione del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», ai fini della copertura finanziaria dell'onere di cui al precedente articolo 2, comma 3, vale a dire per l'avvio da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2017-2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni.

L'articolo 7-bis, inserito durante l'esame al Senato, specifica che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il senatore Roberto COTTI (*M5S*) sottolinea che il parere contiene delle mere osservazioni, di carattere non vincolante.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatrice*, ricorda che neanche le condizioni contenute nei pareri rivestono carattere vincolante. Sottolinea di ritenere preferibile per le questioni poste, che non risultano direttamente lesive delle competenze regionali, la forma dell'osservazione.

Il deputato Ivan CATALANO (*Misto-CI*) dichiara il proprio voto contrario. Le disposizioni modificate dal Senato all'articolo 1, commi 1, 1-*bis* ed 1-*quater* non risultano infatti sufficientemente chiare sui poteri delle Regioni in materia di obblighi vaccinali.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente

Nuovo testo unificato C. 104

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abbinate, recante «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato, che si compone di 9 articoli, prevede e disciplina misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

L'articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza agli articoli 21 (Non discriminazione) e 25 (Diritti degli anziani) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale secondo alcuni principi, tra

i quali: la promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato, e la valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali ed umane delle stesse; il contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena inclusione sociale; la promozione ed il sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

Ai fini della legge, si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

L'articolo 2 enuncia la definizione di invecchiamento attivo, ritenendosi tale il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire ed aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

L'articolo 3 attribuisce ai Comuni, singoli o associati, il compito di predisporre progetti diretti al coinvolgimento delle persone anziane per la realizzazione delle finalità della legge, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni, ovvero dai privati coinvolti nei progetti, e fruiscono di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impegnate, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.

L'articolo 4 elenca le attività considerate di utilità sociale, quali la sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, l'auto-aiuto tra le stesse e la promozione della solidarietà tra le generazioni, la vigilanza e la protezione dei minori e dei soggetti più fragili, l'accompagnamento e il sostegno nei confronti delle persone che si trovino in stato di necessità o affette da malattie, la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale, l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per i comuni di assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi alle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 6 dispone che lo Stato promuova, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, la partecipazione delle

persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intra-generazionale, anche mediante progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione nonché il sostegno alle attività delle università della terza età comunque denominate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e gli enti territoriali per realizzare progetti diretti a mettere a disposizione delle nuove generazioni i saperi e le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

L'articolo 7 prevede alcune azioni positive in tema di prevenzione e benessere. Al Ministero della salute viene attribuito il compito di promuovere azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. Sono poi favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché quelli che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

L'articolo 8 dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sia prevista una sperimentazione diretta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per il finanziamento dei citati progetti è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti ed i criteri per la ripartizione del Fondo.

L'articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria, con l'eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per le quali è prevista specifica copertura.

Presente e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di domini collettivi

C. 4522, approvata dal Senato
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Simone VALIANTE (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera, sul progetto di legge C. 4522, recante «Norme in materia di domini collettivi», approvata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 1° ottobre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

L'articolo 1, comma 1, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

I domini collettivi sono soggetti a Costituzione e trovano il loro fondamento negli articoli 2 (che riconosce le formazioni sociali dove l'individuo svolge la sua personalità), 9 (il quale assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione), 42, secondo comma (il quale riconosce la funzione sociale della proprietà privata), e 43 della Costituzione (secondo il quale possono essere riservate originariamente o trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori ed utenti determinate imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale). Essi sono dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale. Hanno la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che coincide con la base territoriale della proprietà collettiva. Si caratterizzano per l'esistenza di una collettività che è proprietaria collettivamente dei beni e che esercita, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento sui terreni sui quali insistono tali diritti. Il Comune svolge di norma funzioni di amministrazione di tali terreni salvo che la comunità non abbia la proprietà pubblica o collettiva degli stessi.

Il comma 2 prevede che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

L'articolo 2 riconosce come compito della Repubblica quello di valorizzare i beni collettivi di godimento in quanto: fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali; strumentali per la tutela del patrimonio ambientale nazionale; insistenti su territori che hanno costituito la base di istituzioni storiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale degli stessi territori; fondativi di strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale; patrimonio di risorse rinnovabili da utilizzare a favore della collettività degli aventi diritto (comma 1).

La Repubblica riconosce e tutela i diritti di uso e di gestione collettivi preesistenti allo costituzione dello Stato italiano. Sono, altresì, riconosciute le comunioni familiari esistenti nei territori montani le quali mantengono il diritto a godere e a gestire i beni in esame conformemente a quanto previsto negli statuti e nelle consuetudini loro riguardanti.

Viene riconosciuta la sussistenza di un diritto sulle terre di collettivo godimento quando: – esso ha ad oggetto lo sfruttamento del fondo dal quale ricavare una qualche utilità; – esso è riservato ai componenti della comunità (o collettività), salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

L'articolo 3 definisce i beni collettivi (comma 1) che costituiscono il patrimonio civico (comma 2) e afferma la loro inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (comma 3). Su tali beni è inoltre imposto il vincolo paesaggistico (comma 6).

In particolare, il comma 1 qualifica i seguenti beni come beni collettivi: – le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie comunque denominate; – le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto; – le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1766 del 1927, sul riordinamento degli usi civici. Si fa riferimento alla disposizione che ha sciolto senza compenso tutte le comunioni per servitù reciproche e per condominio attribuendo a ciascun Comune o a ciascuna frazione una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione); – le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; – le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie; le terre derivanti dall'acquisto ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il riferimento all'articolo 22 della legge del 1927 richiama la possibilità, in caso di terreni poco estesi e necessità di divisione tra più famiglie, di aumentare la massa da dividere, consentendo a Comuni e associazioni di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di nuovi terreni; l'articolo 9 della legge del 1971 prevede che le Regioni, le Comunità montane e i comuni possano acquistare ed espropriare terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali; le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; le terre derivanti da permuta o da donazione; le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, su cui i residenti del comune e della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

In base al comma 2, tutti tali beni, con la sola eccezione delle terre di proprietà pubblica o privata sui quali gli usi civici non siano stati ancora liquidati, costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto an-

che patrimonio civico o demanio civico. L'utilizzazione di tale patrimonio dovrà essere effettuata in conformità alla destinazione dei beni e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo (comma 5).

I commi 3 e 6 definiscono il regime giuridico dei beni collettivi prevedendo l'inalienabilità, l'indivisibilità; l'insuscipibilità; la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; la loro sottoposizione a vincolo paesaggistico.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle proprietà collettive di organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane e le regole cadorine, sono fatte salve le previsioni dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 1102/1971. Il primo comma di tale disposizione stabilisce l'inalienabilità, indivisibilità e vincolatività delle attività agro-silvo-pastorali come patrimonio antico delle comunioni, trascritto o intavolato nei libri fondiari. Il riferimento alla salvezza delle previsioni del terzo comma dell'art. 11 è alla possibilità di libera contrattazione dei soli beni acquistati dalle comunioni montane dopo il 1952; per tutti gli altri beni la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della Regione.

Il comma 7 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame – nell'ambito del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui al comma 4 – le regioni debbano, nel rispetto degli statuti di tali organizzazioni, esercitare le competenze loro attribuite dalla legge 97 del 1994 (art. 3, comma 1, lett. b), nn. da 1 a 4), cioè disciplinare con legge i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Decorso il citato termine annuale, ai citati adempimenti provvedono con atti amministrativi – poi resi esecutivi con deliberazione della Giunta

regionale – gli enti esponenziali delle collettività titolari sul territorio dei beni collettivi.

Il comma 7 stabilisce, infine, l'abrogazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge del 1994 che prevede che, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali indicate al comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 97 del 1994, in quanto con essa compatibili.

Il comma 8 stabilisce che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività debbano dare priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera

(Parere alla 13^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 13^a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 119-1004-1034-1931-2012-B, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», già approvato dal Senato in prima lettura e successivamente modificato dalla Camera.

Osserva preliminarmente che nel corso dell'*iter* parlamentare alcuni suggerimenti espressi da questa Commissione nei pareri resi sono stati recepiti.

Fa inoltre presente il mancato recepimento di specifiche proposte volte a rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e della Conferenze intergovernative nell'ambito delle procedure dettate dal disegno di legge, che non possono più essere riproposte in questa sede poiché relative a parti del testo approvate, in modo identico, dai due rami del Parlamento.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere, nel corso dell'esame in prima lettura, alla 13^a Commissione del Senato (in data 26 marzo 2014) e, in seconda lettura, alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera sul testo proposto dalla Commissione medesima all'esito dell'esame in sede referente (in data 23 marzo 2017).

Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame in Assemblea della Camera, rispetto al testo su cui la Commissione si era da ultimo espressa, si segnalano le seguenti.

All'articolo 2, comma 2, nel sostituire l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 («Legge quadro sulle aree protette»), è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, nella forma del parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene approvato il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Con tale modifica è stata recepita una delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere nel corso dell'esame presso la Camera.

È stato introdotto uno specifico articolo (articolo 4) al fine di modificare l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, in materia di misure di incentivazione ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale. Nel testo approvato dalla Camera è previsto che le Regioni provvedano a destinare prioritariamente a tali territori una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) per la realizzazione di una serie di obiettivi in parte già contemplati dal vigente articolo 7. Tra i nuovi obiettivi inseriti nel testo dell'articolo 7 approvato dalla Camera si segnalano: il mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici e il sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni.

È stato modificato l'articolo 5 al fine di prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette. Ricorda che – nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – l'adozione di misure di incentivazione fiscale alle aree protette veniva demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

All'articolo 7 – che modifica l'articolo 9 della legge n. 394 recante disciplina degli organi dell'Ente Parco – la Camera, nel corso dell'esame in Assemblea, ha soppresso una integrazione introdotta in sede referente rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura, volta ad esonerare i Presidenti e i membri dei Consigli direttivi dei Parchi nazionali e i Presidenti delle aree marine protette dai vincoli di attribuzione degli incarichi a soggetti in quiescenza posti dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché a prorogare l'efficacia di nomine e designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 95 fino alla loro naturale scadenza. È stata in tal modo recepita una delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere alla Commissione VIII della Camera.

È stato inserito uno specifico articolo (articolo 8) volto ad richiamare, tra i membri della Comunità del parco – accanto ai Presidenti delle Regioni e delle Province, ai Sindaci dei comuni e ai Presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, già previsti dal vigente articoli 10, comma 1, della legge n. 394 – anche i «presidenti delle unioni montane dei comuni».

All'articolo 9, è stata introdotta una modifica all'articolo 14 della legge n.394 diretta a sostituire il comma 5 secondo cui l'ente parco organizza, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di guida del parco. La disposizione introdotta alla Camera, nel ribadire che l'ente parco organizza specifici corsi di formazione cui segue il rilascio del richiamato titolo, fa tuttavia venire meno il riferimento al coinvolgimento delle Regioni. In considerazione delle competenze che la Costituzione riserva alle Regioni in materia di formazione professionale, occorrerebbe valutare il mantenimento all'intesa con le Regioni previsto nel testo vigente.

All'articolo 12 – nel modificare l'articolo 16 della legge n. 394 recante disciplina degli organi dell'Ente Parco, in materia di entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali – sono stati posti obblighi di contribuzione alle spese per il recupero ambientale e della naturalità in capo ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta (comma 1-*octies*). Sono stati esclusi dagli obblighi di contribuzione i seguenti soggetti: gli impianti di produzione energetica di proprietà dei Comuni del parco e le società da essi controllate, le amministrazioni separate di usi civici nonché le cooperative il cui statuto consenta l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai precedenti commi in cui si prevedono obblighi di contribuzione (comma 1-*undecies*). È stato altresì specificato al comma 1-*duodevicies*, ultimo periodo, che le disposizioni introdotte al medesimo comma si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Al riguardo, si tratta di una specificazione non necessaria, atteso che l'articolo 29 del provvedimento, già nel testo approvato in prima lettura, reca una clausola di salvaguardia secondo cui tutte le disposizioni recate nel provvedimento in esame e nella legge n.394 del 1991 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

All'articolo 19, che modifica l'articolo 21 della legge n. 394 in materia di vigilanza sulle aree protette, è stato aggiunto uno specifico comma al fine di puntualizzare che le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate dalla Regione sulla base di quanto previsto dall'articolo 27 della medesima legge n. 394.

All'articolo 26 – nel quale si dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome provveda alla valorizzazione della catena appenninica – è stato aggiunto un comma al fine di precisare che le attività di promozione devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni ed una osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 14,40 alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (C. 4595 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4595, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato,

rilevato che:

– il provvedimento amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a sedici anni, conferma il carattere obbligatorio delle vaccinazioni stesse e rafforza l'apparato sanzionatorio per l'inadempimento agli obblighi vaccinali;

– la disciplina delle vaccinazioni investe il diritto alla salute sancito all'articolo 32 della Costituzione. Come evidenziato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), esso postula «il necessario contenimento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza n.218 del 1994) e con la salute della collettività (sentenza n. 307 del 1990)», nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie, «con l'interesse del bambino», che esige «tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore» (sentenza n. 132 del 1992);

con specifico riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, il provvedimento:

– risulta nel complesso riconducibile prevalentemente alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

– reca una disciplina di principio che – individuando le vaccinazioni obbligatorie e graduando gli effetti dell'inadempimento ai suddetti obblighi in ragione del grado di rischio del contagio (maggiore nella scuola dell'infanzia) – opera un bilanciamento degli interessi coinvolti al fine di assicurare la tutela della salute in modo uniforme a livello territoriale;

– investe altresì la competenza esclusiva dello Stato relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.), come conferma l'inserimento dei vaccini nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (si veda da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

– concerne per alcuni profili la materia «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *q*), Cost.), che si ricollega alle iniziative assunte dall'Organizzazione mondiale della sanità e, nello specifico, al Piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020;

considerato che:

– il 19 gennaio scorso in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;

– in tale Piano si evidenzia il progressivo calo, specie dal 2013, della copertura vaccinale, la ricomparsa nel Paese di malattie da tempo non più circolanti e si prospettano strategie vaccinali da attuare in maniera uniforme in tutto il Paese,

preso atto che, in data 6 luglio 2017, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole, ad eccezione delle Regioni Veneto e Valle d'Aosta, sul disegno di legge di conversione in esame, formulando osservazioni e proposte emendative;

considerato altresì che:

– l'articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuova iniziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alla vaccinazioni previste dal Piano nazionale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura della vaccinazione;

– risulta opportuno prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle campagne di informazione concernenti la tutela della salute dei cittadini, come richiesto anche dal parere della Conferenza Stato-Regioni;

sottolineata altresì l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni del decreto degli obblighi vaccinali;

valutato infine positivamente il recepimento della condizione posta nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che richiedeva di specificare all'articolo 1, comma 4, che la sanzione amministrativa ivi richiamata è irrogata dagli organi competenti secondo la disciplina regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nelle campagne di informazione concernenti la tutela della salute dei cittadini;

b) si valuti l'opportunità di attribuire alle Regioni apposite risorse in considerazione degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni del decreto, prevedendo uno stanziamento aggiuntivo e destinando alle stesse i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 4, le quali, irrogate dagli organi regionali, sono invece versate al bilancio dello Stato (art. 2, comma 4).

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Nuovo testo unificato C. 104)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abbinate, recante «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, volto a sostenere politiche per l'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale;

rilevato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «politiche sociali», ascritta alla competenza regionale;

considerato altresì che, con riferimento a singoli profili, possono essere richiamate le materie di competenza concorrente «istruzione» e «tutela della salute», nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», «promozione e organizzazione di attività culturali», «ordinamento sportivo» e la materia di competenza regionale «turismo»;

richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cd. attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa (cfr., *ex multis*, sentenze n. 131/2016, n. 7/2016, n. 261/2015, n. 278/2010, n. 383/2005, n. 6/2004, n. 303/2003);

rilevato in proposito che l'articolo 8, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplina i progetti sull'invecchiamento attivo e le modalità di ripartizione del relativo fondo;

rilevata l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni, in ragione delle competenze costituzionalmente garantite in materia di «tutela della salute» e «politiche sociali», anche all'articolo 7, laddove si stabilisce che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, age-

volando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito della promozione delle politiche di sostegno alla persona anziana.

ALLEGATO 3

Norme in materia di domini collettivi (C. 4522, approvata dal Senato)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 4522, recante «Norme in materia di domini collettivi», approvata dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 1° ottobre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alle materie «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *l*) ed *s*), Cost.);

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 210 del 2014, le cui argomentazioni si possono considerare valide anche per i domini collettivi, ha avuto infatti modo di evidenziare come la materia degli usi civici abbia un forte collegamento funzionale con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato, in aderenza anche all'articolo 9 della Costituzione; secondo la Corte, se la legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici e gli altri diritti di comune godimento delle terre (cui tuttora deve farsi riferimento) aveva la finalità di liquidare questi ultimi, per una migliore utilizzazione agricola dei relativi terreni, essi sono però sopravvissuti con un ruolo non marginale nell'economia agricola del Paese; anzi – prosegue la Corte – «i profondi mutamenti economici e sociali intervenuti nel secondo dopoguerra hanno inciso anche in questo settore, mettendo in ombra il profilo economico dell'istituto ma ad un tempo evidenziandone la rilevanza quanto ad altri profili e in particolare quanto a quelli ambientali»;

nella sentenza n. 228 del 2016, la Corte ha inoltre evidenziato che «l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile»;

osservato altresì che:

l'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, nel prevedere che il vincolo paesaggistico imposto sulle zone gravate da usi civici sia mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi usi civici, rischia di rendere illegittime le costruzioni, anche prime abitazioni, realizzate sui terreni affrancati dagli usi civici senza il previo parere delle sovrintendenze competenti per i beni ambientali e paesaggistici;

rilevato che:

– l'articolo 3, comma 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al primo periodo, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le Regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Quest'ultima disposizione prevede l'adozione di leggi regionali in materia di organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali, che disciplinano fra l'altro: le condizioni per l'autorizzazione ad una diversa destinazione dei beni comuni; le forme di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto; il coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale;

– in caso di mancata adozione dei provvedimenti regionali nel termine previsto, l'articolo 3, comma 7, dispone che ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza, con provvedimenti resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali;

– l'articolo 3, comma 7, sembra dunque riconoscere in capo agli enti esponenziali delle collettività un potere sostitutivo in caso di mancato esercizio di competenze regionali, che interessano anche rilevanti profili pubblicistici quali l'autorizzazione alla destinazione dei beni, le forme di iscrizione in pubblici registri, la pianificazione urbanistica ed i procedimenti amministrativi. Esso impone inoltre l'obbligo per le Regioni di adeguarsi ai provvedimenti di tali enti rendendoli esecutivi con delibere delle Giunte regionali;

considerato che:

le politiche pubbliche e la legislazione più recenti puntano sulla cessione ai privati dei terreni demaniali, anche gravati da usi civici, come mezzo per promuovere l'economia e per favorire l'imprenditoria agricola giovanile;

i terreni demaniali, compresi quelli gravati da usi civici, costituiscono infatti una grande risorsa e un'importante occasione di sviluppo, in un periodo di difficoltà economica come questo, soprattutto per l'economia delle regioni meridionali;

appare quindi auspicabile prevedere la ricognizione, da parte dei comuni, dei terreni demaniali gravati da usi civici, ai fini della loro conseguente valorizzazione, attraverso la loro assegnazione, previa approvazione delle regioni, con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti quali-

ficati, a fini di utilizzo agricolo, anche per promuovere l'imprenditoria agricola giovanile;

valutato dunque positivamente l'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, dell'articolo 3, comma 8, che dispone che nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi della proposta di legge in esame, gli enti esponenziali delle collettività conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti a sensi della normativa europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, si valuti l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo per esplicitare che il principio del mantenimento del vincolo sulle terre in caso di liquidazione degli usi civici vale solo per il futuro e non riguarda quindi i terreni che sono già stati oggetto di liquidazione, legittimazione o affrancamento;

b) all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di riconsiderare il secondo, terzo e quarto periodo, alla luce di quanto evidenziato in premessa.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvata dalla Camera

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno S. 119-1004-1034-1931-2012-B, approvato in testo unificato dal Senato e modificato dalla Camera, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»;

richiamati i propri pareri espressi in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, e in data 23 marzo 2017, nel corso dell'esame presso la Camera;

rilevato che:

il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile all'ambito materiale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

il provvedimento incide altresì su materie di competenza legislativa concorrente (quali il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali), ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, ed esclusiva (quali la formazione professionale, il turismo), ai sensi dell'art. 117, comma quarto;

preso atto con favore del recepimento, nel corso dell'*iter* parlamentare, di alcuni rilievi contenuti nei pareri resi da questa Commissione;

preso altresì atto del mancato recepimento di specifiche proposte volte a rafforzare il coinvolgimento delle Regioni e della Conferenze intergovernative nell'ambito delle procedure dettate dal disegno di legge, al-

cune delle quali peraltro non possono più essere riproposte in questa sede poiché relative a parti del testo approvate, in modo identico, dai due rami del Parlamento;

rilevato che all'articolo 2, comma 2, nel sostituire l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991, disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;

ritenuto in proposito opportuno che siano chiarite le competenze in ordine alla proposta di Piano nazionale triennale;

rilevato altresì che:

all'articolo 9 del disegno di legge, diretto ad inserire, all'articolo 14 della legge n.394, il comma 5, si dispone che l'ente parco organizzi specifici corsi di formazione per il rilascio del titolo ufficiale di guida del parco;

rispetto alla disciplina vigente, viene meno ogni riferimento al coinvolgimento delle Regioni, che tuttavia vantano specifiche competenze in materia di formazione professionale;

osservato altresì che l'articolo 26 prevede, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini, l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;

preso atto del fatto che – nel modificare l'art. 4 della legge n. 394, relativo al Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette – è stato assicurato il coinvolgimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, nella forma del parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene approvato il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, così recependo una delle condizioni poste nel parere espresso da questa Commissione nel corso dell'esame in seconda lettura,

considerate le finalità complessive del provvedimento ed in particolare l'esigenza di un aggiornamento delle disposizioni recate nella legge quadro per le aree protette, alla luce dell'esperienza applicativa della stessa a circa 26 anni dalla sua entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2 – volto a modificare l'art. 4 della legge n.394 del 1991 – siano chiarite le competenze di proposta relative all'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;

2) sia riformulato l'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2) – volto a sostituire l'articolo 14, comma 5, della legge n.394 del 1991 – affinché sia previsto, come già stabilito dalla disposizione vigente, che i corsi di formazione, al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale di guida del parco, siano organizzati d'intesa con la Regione o le Regioni interessate;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di espungere dall'articolo 12 – diretto ad introdurre l'articolo 16, comma 1-*duodecies*, della legge n.394 – il riferimento al rispetto delle prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, considerato che esso è già previsto in altra disposizione del provvedimento (l'art. 29 introduce infatti la clausola di salvaguardia secondo cui tutte le disposizioni del provvedimento in esame e della legge n. 394 del 1991 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente del Centro materia rinnovabile, Roberto Coizet
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del Centro materia rinnovabile, Roberto Coizet, che ringrazia della presenza.

Roberto COIZET, *presidente del Centro materia rinnovabile*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD) e Giuseppe COMPAGNONE (ALASCCLP), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Roberto COIZET, *presidente del Centro materia rinnovabile*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta

per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dell'avvocato Andrea Farì e del professor Gianluca Maria Farinola.

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (Relatore: Bratti)

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria
310^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori e la documentazione pervenuta, sulle quali intervengono i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Il Comitato procede all’audizione del dottor Antonello SORO, presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*Art.1-MDP*), CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale:
Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi CASERO, *Viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Mino TARICCO (*PD*) formula alcune considerazioni e pone una domanda.

Luigi CASERO, *Viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Vice Ministro Casero per la sua relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria
(1^a notturna)

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di procedere immediatamente all'esame testimoniale e di svolgere al termine l'ufficio di presidenza e le comunicazioni.

(La Commissione concorda).

Esame testimoniale di persona informata dei fatti
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che l'esame testimoniale si svolga in forma segreta

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara concluso l'esame testimoniale e sospende la seduta per consentire di svolgere la riunione dell'Ufficio di presidenza.

(La seduta è sospesa alle 22,55).

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 22,55 alle ore 23,05.

Plenaria

(2^a notturna)

(La seduta riprende alle ore 23,05).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare il dottor Salvini, nell'ambito delle indagini in corso su Giustino De Vuono, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

– richiedere all'Arma dei Carabinieri di fornire elementi utili all'identificazione di una persona al corrente dei fatti e richiedere al Ministero della giustizia documenti su monsignor Curioni;

– incaricare il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri, in relazione alle proposte di approfondimenti sulle indicazioni di una fonte, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da sette persone al corrente dei fatti;

– incaricare il tenente colonnello Giraudo e la dottoressa Tintisona di acquisire presso l'AISE, l'AISI, il RIS e la Polizia di Stato documentazione di interesse;

– incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire il girato integrale dell'intervista a Germano Maccari realizzata per il ciclo di trasmissioni «La notte della Repubblica», nonché di acquisire, per il tramite delle competenti strutture dell'Arma dei Carabinieri, notizie sulla sepoltura di Giustino De Vuono;

– incaricare il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo, nell'ambito del filone di indagine su un possibile covo brigatista nell'area della Balduina, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

– richiedere al RIS dei Carabinieri di Roma di realizzare una documentazione fotografica su alcuni edifici;

- incaricare dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di approfondire la tematica della mitraglietta Skorpion utilizzata per uccidere Aldo Moro;
- procedere alle acquisizioni documentali dall'Archivio di Francesco Cossiga secondo le proposte formulate dal generale Scriccia nella nota consegnata il 14 luglio 2017.

Comunica poi che:

- il 19 luglio 2017 Paolo Cucchiarelli ha inviato una nota, di libera consultazione, su possibili accertamenti sulla Skorpion utilizzata per l'uccisione di Aldo Moro;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegati alcuni verbali a suo tempo resi da Fulvia Miglietta;
- nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, relativa a accertamenti sulle indicazioni ricevute da una fonte;
- il 24 luglio 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato due ulteriori note, segrete, relative agli accertamenti sulle informazioni fornitigli da una fonte;
- nella stessa data il senatore Fornaro ha inviato una nota, di libera consultazione, con la quale richiede di acquisire il girato integrale dell'intervista a Germano Maccari realizzata per il ciclo di trasmissioni «La notte della Repubblica»;
- nella stessa data il dottor Salvini ha inviato una nota, riservata, contenente proposte istruttorie relative a Giustino De Vuono;
- il 25 luglio 2017 il generale Scriccia ha depositato due note, riservate, una relativa alle dichiarazioni a suo tempo rese da Valerio Morucci sulla presenza di un covo brigatista a Firenze e una relativa agli atti della perquisizione condotta in viale Giulio Cesare il 29 maggio 1979;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, segreta, con allegata documentazione relativa a tre persone coinvolte nei fatti e alla base delle Unità comuniste combattenti di Vescovio;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Adriano Sofri.

Dichiara infine conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 23,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria
67^a Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

La seduta inizia alle ore 14,04.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Esame dello schema di Relazione intermedia sull'attività della Commissione
(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE illustra uno schema di relazione intermedia, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale si dà conto delle risultanze delle specifiche inchieste attivate dalla Commissione, relative alla sicurezza nei cantieri autostradali, al fenomeno del caporalato in agricoltura e all'incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 nella tratta tra Andria e Corato. Dà altresì conto della missione recentemente svolta in Sardegna da una delegazione della Commissione, concernente la presenza di amianto in alcuni siti industriali della Regione.

La Presidente propone quindi di fissare un termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica ed integrazione dello schema di relazione testé illustrato, per venerdì 28 luglio, alle ore 12.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Dopo interventi dei senatori FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), BORIOLI (*PD*) e BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,54.

ALLEGATO

LE NUOVE INCHIESTE ATTIVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione infortuni ha deliberato, il 14 marzo 2017, un'inchiesta in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona. In data 28 marzo 2017 l'inchiesta è stata estesa al tema della sicurezza nei cantieri autostradali, anche a seguito dell'incidente verificatosi il 26 marzo 2017 nel tratto di autostrada A10 tra Albissola e Celle Ligure.

I SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE

Successivamente all'approvazione della terza relazione intermedia, la Commissione ha effettuato un sopralluogo, dal 13 al 15 luglio 2017, nelle province di Nuoro e Sassari, del quale si darà conto di seguito.

IL CROLLO DEL PONTE 167 SULL'AUTOSTRADA A14

Il 9 marzo 2017 lungo l'autostrada A14 nell'ambito del cantiere edile per l'innalzamento del ponte 167 si verificava il crollo e la distruzione del ponte stesso e quindi il decesso di due persone che transitavano a bordo di un'autovettura che transitava su quel tratto autostradale nonché si arrecavano lesioni personali a tre lavoratori dipendenti della ditta subappaltatrice dei lavori De.la.bech.

A seguito di tale evento la Commissione in relazione al grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica, alla violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e al pericolo per la pubblica incolumità (atteso che quel tratto di autostrada era rimasto in esercizio in conseguenza potevano essere ancora peggiori), procedeva a una serie di audizioni dei tecnici e rappresentanti delle società coinvolte nell'esecuzione dell'opera nonché ad acquisire varia documentazione ritenuta rilevante per l'approfondimento delle cause.

Nell'ambito delle competenze e prerogative costituzionali la Commissione, in sintonia e in collaborazione con la Procura della Repubblica di Ancona competente per territorio, ha ritenuto di accertare la dinamica dei fatti, le misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate e la gestione della sicurezza del cantiere in cui si è verificato l'evento.

Dal complesso dell'istruttoria si può delineare la vicenda amministrativa, contrattuale e organizzativa relativa alla gestione della esecuzione dei lavori di innalzamento del ponte 167.

Rileva in primo luogo la ricostruzione della vicenda amministrativa e contrattuale. La società Autostrade Italiane dà in appalto alla società Pavimental dello stesso gruppo societario i lavori per l'innalzamento di una serie di ponti lungo l'autostrada A14; contemporaneamente il medesimo committente dà in appalto ad altra società del proprio gruppo Spea Engineering la progettazione e direzione dei lavori che vengono in un primo tempo subaffidati al Consorzio Matarrese (che non concluderà le opere per la chiusura della propria attività). A tale consorzio subentra quale subappaltatrice la società De.la.bech con il compito di occuparsi dell'innalzamento di tre ponti lungo l'autostrada.

La prima notazione che emerge dall'istruttoria della Commissione riguarda l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alla società De.la.bech: dagli atti prodotti dalle stesse società contraenti non emerge in alcun modo quale sia stata la effettiva (e non burocratica) verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice, in relazione all'opera da realizzare, principio normativo espressamente previsto dagli art. 26 dal titolo IV del testo unico sicurezza del lavoro, la cui omissione integra l'esempio tipico di culpa in eligendo.

Al riguardo risulta opaco quale fosse al momento del sub affidamento l'esperienza specifica della De.la.bech nel campo dell'innalzamento di ponti (anziché di altri edifici).

La seconda considerazione è costituita dalla presenza di un solo progetto per la sopraelevazione di tutte e tre i ponti e come tale talmente generico da essere considerato più un progetto-tipo bisognevole di un altro progetto esecutivo (poi redatto dalla stessa De.la.bech) e indubbiamente superficiale. Infatti descrive una complessa attività edile, di certo foriera di una serie di rischi per i lavoratori e per la circolazione stradale, non adattabile automaticamente e semplicemente a tutte e tre i ponti da elevare per la loro diversa connotazione strutturale, topografica e soprattutto per gli aspetti operativi.

La dimostrazione di tale prima anomalia che evidentemente non è stata ben attenzionata dal soggetto committente Autostrade Italiane, emerge dalla considerazione che il progetto redatto dalla Spea Engineering per conto del committente Autostrade Italiane di fatto si deve una progettazione di massima che rinvia alla ditta esecutrice la vera progettazione sottoforma di progetto esecutivo. Si tratta di una anomalia incompatibile con il sistema normativo di sicurezza nell'ambito dei cantieri edili laddove si prevede che a priori vi sia una progettazione della sicurezza che comprenda analiticamente tutte le fasi operative dei lavori con le relative misure di prevenzione e di protezione in base all'avanzamento dei lavori.

La mera considerazione per la quale nel caso de quo sia stato affidato un appalto e quindi un subappalto alla ditta esecutrice sulla base di un progetto-tipo che richiedeva comunque una precisazione dell'entità dei lavori, della qualità, quantità, tipologia delle misure di prevenzione e protezione, dell'organizzazione stessa della sicurezza e quindi in definitiva di una valutazione vera dei costi inerenti alla sicurezza, depono a favore di una grave corresponsabilità da parte di tutti i contraenti. Aver ideato la

gestione di tre opere così complesse sulla base di un unico progetto di massima è la dimostrazione evidente che la programmazione, la progettazione e i costi della sicurezza sono stati sostanzialmente trascurati, accantonati e rinviati all'attività del subappaltatore.

Ciò costituisce una violazione del principio di organizzazione dei cantieri che presuppone necessariamente programmazione e progettazione della sicurezza insieme alla progettazione dell'opera. Laddove l'opera è progettata genericamente e non in modo specifico in relazione ai lavori da eseguire evidentemente vi è una trascuratezza dei profili inerenti all'attività lavorativa.

Infatti ciò è accaduto nel caso concreto laddove dalla lettura dei progetti, dalle audizioni, dalla documentazione acquisita emerge chiaramente che la progettazione per l'opera da eseguire presso il ponte 167 ha necessitato di un'ulteriore progettazione specifica ed esecutiva da parte del subappaltatore De.la.bech.

Si tratta di un'ulteriore anomalia: il subappaltatore prima di accedere ad un contratto deve conoscere e poter valutare esattamente l'opera da eseguire e i relativi costi. La considerazione per la quale la De.la.bech abbia provveduto, a detta dei tecnici e del rappresentante legale della stessa, addirittura a modificare e migliorare la progettazione che era oggetto del contratto di appalto e quindi di subappalto, indica indubbiamente una strana lacuna anche di carattere economico.

Necessario chiedersi al riguardo come abbia potuto il subappaltatore valutare l'economicità dell'opera e quindi aderire a un contratto di subappalto senza avere un progetto esecutivo da porre in opera e come abbia potuto il committente Autostrade Italiane e il subcommittente Pavimental giudicare la competenza tecnico professionale della ditta esecutrice in relazione a un'opera la cui definizione in dettaglio alla fine era rimessa alla stessa De.la.bech. Se infatti il progetto esecutivo è stato redatto, migliorato comunque modificato dal subappaltatore risulta impraticabile il controllo da parte del committente e del subcommittente circa la corrispondenza della sicurezza dell'opera rispetto al progetto.

In definitiva, sul piano della progettazione e dell'appalto emergono già delle lacune che hanno costituito la base della insicurezza dell'esecuzione dell'opera sia a livello progettuale sia a livello esecutivo, con ricadute dirette sul ruolo delle società contraenti, dei loro dirigenti, dei datori di lavoro e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

La causa materiale del crollo

L'istruttoria ha consentito di definire in modo non approssimativo quale sia stata la dinamica del crollo avvenuto il 9 marzo 2017. In particolare si è potuto appurare che nella fase di innalzamento del ponte 167 di circa 35 cm attraverso l'uso di quattro martinetti, comandati da una centralina elettronica, l'elevazione era già avvenuta per circa 32 cm, ed è probabile che si stava provvedendo alla collocazione dei collari necessari

nella fase di elevazione. Il prosieguo delle indagini preliminari affidati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona potrà probabilmente stabilire qual era il momento esecutivo dell'opera che in quei minuti stava per essere realizzato.

In questa sede l'aspetto tecnico appare prioritario ai fini della determinazione di quali siano state le cause anche materiali del crollo del ponte e quindi della responsabilità delle persone fisiche e delle società coinvolte, aspetto che allo stato è oggetto delle indagini peritali dell'A.G. di Ancona; pertanto la Commissione si riserva altre valutazioni nel prosieguo.

Dalla lettura del piano di sicurezza e coordinamento, del progetto (uno per tre ponti), e soprattutto dalle audizioni delle persone presenti, o comunque contattate e informate di quello che stava accadendo, emerge una descrizione dei comportamenti assunti in loco divergente se non contraddittoria e lacunosa, nonché la superficialità della gestione del rischio per un'opera di una certa importanza.

Infatti viene notato sia dagli operai sia dall'ingegner Sepe uno scostamento tra i giunti di alcuni centimetri nella piattaforma superiore del ponte, subito letto quale anomalia sorprendente: una disgiunzione non di pochi centimetri (come riduttivamente narrato da alcuni auditi) e non dovuta alla normale elasticità del movimento (come sostenuto dall'ing. Marnetto). L'allarme del personale presente con la segnalazione degli operai all'ing. Sepe e la sua diretta osservazione addirittura spingevano quest'ultimo immediatamente a fotografare la realtà e ad avvertire il proprio superiore geometra Ferretti, e a telefonare anche in azienda per colloquiare urgentemente con l'ingegner Marnetto. Almeno a quest'ultimo è stata inviata una o più foto della realtà che si stava precipitosamente modificando.

La Commissione intende soffermarsi su questo momento della dinamica perché costituisce probabilmente l'aspetto più evidente della cattiva organizzazione della sicurezza nell'esecuzione del progetto di innalzamento del ponte. Infatti si nota una sprovvedutezza ed una improvvisazione circa la gestione dell'evento che si stava verificando nella consapevolezza che appariva evidente una grave anomalia. Infatti se non fosse stata rilevata come allarmante anomalia, ma come mera eventualità fisiologica dell'esecuzione dell'opera, non ci sarebbe stato alcun motivo da parte dell'ingegner Sepe di avvisare con urgenza dell'emergenza sia il proprio superiore Ferretti sia l'ingegner Marnetto, vero dominus sul piano tecnico della progettazione esecutiva (ampiamente modificativa e adattativa del progetto). In quel momento però a parte le riprese fotografiche mediante un normale telefono cellulare, nulla viene attivato in termini di sicurezza e specificamente di protezione; non si opera in alcun modo circa la chiusura del tratto autostradale che avrebbe potuto essere immediatamente richiesto al direttore di tronco, all'evacuazione dei lavoratori anche dell'altra ditta presente Dori, o comunque a tentare di mettere in sicurezza la struttura e allontanare il pericolo per la pubblica incolumità.

Non vi erano nemmeno astrattamente altre misure di protezione pronte ad essere adottate per arginare quello che stava per accadere. È

probabile che in quel momento l'ingegner Sepe, l'ingegner Marnetto, il geometra Ferretti mediante i loro contatti telefonici si rendano conto che stanno perdendo il controllo dell'opera. La necessità di una consultazione telefonica e l'incapacità di adottare subito le misure preventive e protettive dettate dall'emergenza (il ponte sta sfuggendo di mano alla direzione dei lavori ma le persone presenti e quelle assenti non si trovano pronte ad adottare alcuna misura) dimostra che non v'era un programma di sicurezza per fronteggiare l'emergenza in quel cantiere mediante ad es. evacuazione, interruzione del traffico, messa in sicurezza urgente con misure alternative etc.

L'istruttoria finora espletata ha consentito di ricostruire la dinamica materiale del crollo del ponte 167. Intorno alle 13 cede uno dei quattro martinetti che regge la pesante struttura di circa 400 tonnellate ed avviene una torsione con sbilanciamento del ponte che porta al crollo dello stesso ed alla conseguente tragedia, con la morte di due coniugi e le lesioni dei tre operai presenti nonché la distruzione totale della struttura.

È opportuno rilevare che la tragedia poteva avere un bilancio ancora più grave se non fosse intervenuto uno spontaneo blocco stradale ad opera di altri automobilisti che così hanno evitato l'impatto di tutto il traffico automobilistico sul muro di cemento che si era calato improvvisamente sul tratto autostradale.

Riservandosi di leggere le conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero e di eventuali altre allegazioni tecniche da parte dei protagonisti della vicenda, la Commissione deve comunque evidenziare che da nessun atto è emersa una conferma dell'ipotesi del collasso strutturale avanzata nel corso delle audizioni dai tecnici e dal rappresentante legale della ditta esecutrice.

Tale congettura non è suffragata allo stato da nessun documento, da nessuna argomentazione tecnica e soprattutto è smentita dalla mera considerazione per la quale se vi fosse stata una fragilità intrinseca del ponte 167 questa dai tecnici della De.la.bech avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione precedente e contestuale all'opera e non certo di una constatazione successiva. Se il fonte fosse stato veramente così debole strutturalmente, ben altra attenzione si sarebbe dovuta rivolgere all'esecuzione dell'opera.

In breve non è condivisibile l'ipotesi del collasso strutturale, avanzata con comprensibile intento difensivo, quale mera fatalità, atteso che la formula «collasso strutturale» necessita pur sempre di una spiegazione tecnica su tale collasso e cioè sulla forza che ha portato che insieme alla gravità ha portato allo sbilanciamento dei martinetti, alla torsione e quindi al crollo del ponte.

Conclusioni

La Commissione – fermo restando il prosieguo delle indagini preliminari – può avanzare a tal punto una serie di conclusioni su tale tragedia.

In primo luogo si deve rilevare che anche in questo caso la catena degli appalti, dei subappalti, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori nei cantieri edili si rivela ancora una volta il punto debole della programmazione e progettazione della sicurezza. Nonostante le tassative previsioni legislative circa i costi della sicurezza negli appalti e subappalti vi è ancora spazio per una malevola discrezionalità delle imprese nella gestione economica della sicurezza. Si tratta di un ossimoro vietato dalla legge che pone la valutazione dei costi della sicurezza a priori rispetto a qualsiasi valutazione economica dell'opera da eseguire e quindi del contratto d'appalto stesso.

In secondo luogo è opportuno rilevare che la progettazione e l'esecuzione costituiscono momenti integranti la sicurezza del lavoro e a loro volta integrati dalla competenza, attenzione, specificità degli interventi preventivi e protettivi. Non può esserci una buona progettazione senza una sicura esecuzione e viceversa non può esserci una sicura esecuzione senza una buona progettazione.

Ancora una volta vi è la dimostrazione tragica che gli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili sono impostati quale espressione burocratica e mera produzione e adempimento di oneri formali senza considerare che una vera pianificazione della sicurezza esige il rispetto anche della vita esterna al cantiere edile e in particolare degli utenti, cittadini, collettività che possono essere messi in pericolo dalla gestione del cantiere, come purtroppo è accaduto nel caso concreto.

Nel caso specifico si deve anche rilevare che sul progetto qui posto sotto osservazione critica è intervenuta anche un'autorizzazione ministeriale che merita un approfondimento nel prosieguo dell'attività di questa Commissione.

Infine si deve rilevare che l'esempio negativo del crollo del ponte 167 dimostra il coinvolgimento e la politica della sicurezza da parte delle imprese contraenti l'appalto e il subappalto e quindi un coinvolgimento diretto per la responsabilità amministrativa degli enti che però nel caso concreto potrà tutt'al più applicarsi soltanto in relazione all'omicidio colposo e alle lesioni colpose ma non al crollo colposo e al disastro colposo che eventualmente dovesse essere ritenuto dall'autorità giudiziaria, poiché tali ultimi reati non sono previsti tra quelli che fondano la responsabilità degli enti.

A tal punto pare necessario sottolineare il bisogno che il legislatore provveda ad un'integrazione del decreto legislativo 231 del 2001 in relazione ai reati che possono verificarsi con violazione delle normative in materia di sicurezza del lavoro che mettono a rischio le strutture e la pubblica incolumità.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 199 DEL 2016 SUL CONTRASTO AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

La Commissione d'inchiesta, in linea con gli impegni assunti con le precedenti relazioni, ha proseguito il monitoraggio dello sfruttamento del lavoro in vari campi dell'attività lavorativa.

In particolare si è preoccupata di monitorare l'applicazione della legge 199 del 2016 volta al contrasto al lavoro irregolare, al caporalato e allo sfruttamento del lavoro con specifico riferimento al settore agricolo.

In tal senso sono state monitorate tutte le notizie relative ad attività di indagini che hanno avuto un notevole impulso a seguito dell'entrata in vigore della legge 199 del 2016.

Tale applicazione risulta in pochi mesi di straordinaria efficacia poiché ha consentito di mettere in evidenza un'ampia diffusione dello sfruttamento del lavoro con particolare riferimento al settore agricolo.

Si consideri che il legislatore ha inteso riformulare la sanzione penale e la fattispecie penale dell'articolo 603 bis del codice penale ma ha giustapposto a tale fattispecie riformata una serie di istituti che costituiscono complessivamente l'intervento sistematico a tutela di soggetti deboli che vengono sfruttati sul luogo di lavoro.

Tra tali istituti spicca la collaborazione processuale, l'istituto del controllo giudiziario, il sequestro e la confisca dei beni, del profitto, della stessa azienda in cui viene prestata l'abusiva attività lavorativa oggetto di sfruttamento. Di tali istituti non vi è ancora una notizia circa l'applicazione diretta, a tappeto, capillare, pur sussistendone in ampi settori i presupposti per la relativa applicazione.

In particolare si ha notizia soltanto di una prima attività di indagine con l'applicazione del controllo giudiziario di un'azienda agricola nella provincia di Siracusa.

Appare interessante tutta la panoramica che giunge da nord a sud del Paese circa l'applicazione specificamente del nuovo articolo 603 bis del codice penale.

Nei primi mesi di applicazione della legge 199 del 2016, soprattutto in agricoltura tenendo conto dei mutamenti stagionali per tali caratteristiche attività lavorative, è emersa la diffusione su tutto il territorio nazionale in vari settori dello sfruttamento dei lavoratori soprattutto immigrati e dell'intermediazione abusiva di manodopera. Varie indagini anche recentemente espletate dalla Polizia di Stato con l'arresto in flagranza di reato in sei province italiane ha dimostrato che il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro è radicalmente diffuso su tutto il territorio nazionale. Mantova, Foggia, Caserta, Cremona, Brindisi, Ragusa, Siracusa, Reggio Calabria solo per citare alcune delle province in cui si sono effettuate le operazioni di polizia che hanno indubbiamente accertato in modo diffuso l'esistenza del reato di caporalato e di sfruttamento del lavoro.

Di conseguenza la Commissione ritiene che bisogna tenere alta la vigilanza su tale attività e focalizzare l'attenzione del parlamento sugli aspetti critici che tale normativa presenta.

In primo luogo è stato rilevato l'eccessivo rigore della normativa penale relativamente alla gravità dei fatti. Ma tali osservazioni non sono condivisibili poiché non tengono conto che l'articolo 603 bis del codice penale ha diminuito le pene nella fattispecie base e ha mantenuto le pene già previste dal codice penale solo per le fattispecie aggravate.

Inoltre deve notarsi che la gravità dei fatti evidenziati dalle inchieste e dagli arresti in flagranza dimostra che non si tratta di prevenire un crimine costituito dalla violazione delle norme contrattuali o semplicemente delle norme in materia di sicurezza, ma si tratta di impedire la diffusione di fatti di sfruttamento legati soprattutto alle condizioni di povertà, allo stato di necessità economica, al bisogno di intere famiglie di ricorrere a qualsiasi attività lavorativa accettandone le miserevoli condizioni retributive. Si è potuto accertare che la reale (e non apparente) retribuzione oraria media di un bracciante agricolo da sud a nord varia da 2,5 a 4 euro allora per lavori di certo usuranti, spesso con esposizione alle intemperie, senza nessuna garanzia sindacale, contrattuale, di tutela della salute e della sicurezza.

Infatti, per rimanere nelle competenze di questa Commissione, si deve notare che laddove vi è sfruttamento del lavoro e soprattutto lavoro irregolare che approfitta dello stato di bisogno non si ha nessuna condizione di sicurezza. È inverosimile che un datore di lavoro assuma per poche euro al giorno un lavoratore e poi lo metta in condizioni di sicurezza, di valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria; di conseguenza laddove vi è sfruttamento del lavoro vi è indubbiamente assenza totale di condizioni di tutela della salute del lavoratore.

Pertanto appare grave la reazione di talune categorie nel rivendicare un eccessivo regime sanzionatorio dimenticando peraltro che con specifico riferimento al settore agricolo la medesima legge 199 del 2016 prevede anche forme positive per aiutare le imprese nel mercato e nella commercializzazione dei prodotti mediante l'istituto della rete del lavoro agricolo di qualità. Ma una mera consultazione del numero di domande giunte soprattutto da quelle province in cui è maggiormente diffuso lo sfruttamento e il caporalato dimostra che taluni imprenditori agricoli preferiscono giacere nella loro attività nell'ambito dell'illecito sfruttamento del lavoro anziché regolarizzare e incentivare la propria azienda attraverso la rete lavoro agricolo di qualità.

Rimane sullo sfondo il tema dei controlli. Senza controlli non si potrà mai applicare alcuna legge che tuteli effettivamente il lavoro nella dignità, nell'uguaglianza, nelle garanzie di diritti che il nostro paese ha conquistato ormai da molti decenni. La considerazione che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro debba ancora completamente decollare e che comunque nel campo dell'agricoltura abbia ridotte possibilità di intervento in materia di sicurezza, dimostra che ancora bisogna insistere sulla competenza e sul coordinamento degli ispettori del lavoro e degli ispettori delle aziende sa-

nitarie locali che rimangono l'organo di vigilanza per definizione nell'ambito della sicurezza del lavoro.

L'INCENDIO DI PRATO CON LA MORTE DI SETTE OPERAI, L'ESPERIENZA TOSCANA E LE INDAGINI SULLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

La Commissione trae notevoli spunti positivi da un'esperienza che potrebbe essere di esempio per il resto del Paese, maturata in Toscana grazie al protocollo straordinario «lavoro sicuro» intervenuto tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e la Regione Toscana cosiddetto.

Tale protocollo muove dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Prato dopo il grave infortunio sul lavoro avvenuto il 1 dicembre 2013 nel corso del quale persero la vita sette operai tessili cinesi, cinque dei quali clandestini a causa di un incendio devastante che provocava non solo la distruzione del capannone industriale ma la morte degli stessi operai che prestavano la loro attività alle dipendenze della ditta individuale denominata Teresa Moda.

È emerso a proposito di tale grave infortunio il *modus operandi* di una significativa quota di imprenditori cinesi operanti nel distretto tessile del circondario di Prato. Infatti il settore delle confezioni tessili gestite da imprenditori cinesi risulta ancora oggi a distanza di quattro anni dal grave infortunio spesso caratterizzato da luoghi di lavoro completamente privi del rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Particolarmente interessante si rivela il percorso investigativo che ha coinvolto il cosiddetto secondo livello dei consulenti professionali, commercialisti, consulenti del lavoro che operano a stretto contatto con l'imprenditoria cinese in quel distretto agevolandone talvolta anche illecitamente il perseguimento delle finalità economiche.

Al riguardo la capillare azione di vigilanza e di prevenzione che ha potuto prendere le mosse dal protocollo straordinario citato ha dato frutti importanti che meritano di essere qui evidenziati.

Le indagini hanno evidenziato innanzitutto la possibilità e la difficoltà di individuare effettivamente nelle imprese gestite da imprenditori cinesi il vero responsabile di fatto dell'impresa verificandosi spesso soltanto dei prestanome cui vengono intestate le ditte individuali. Si è verificato indubbiamente che l'imprenditoria cinese spesso ricorre ad una facile successione del rappresentante legale dell'ente, allo scioglimento della società o alla costituzione di una nuova società in modo da creare un'evasione sostanziale di qualsiasi obbligo e l'evaporazione totale di ogni responsabilità.

In secondo luogo merita altresì di essere ricordato il ricorso ad un approccio interdisciplinare mediante la valorizzazione delle varie competenze delle forze di polizia e del comando provinciale dei Vigili del fuoco, del Dipartimento di prevenzione e sicurezza della ASL nonché della stessa polizia municipale, a dimostrazione che le sinergie nei controlli e nella vi-

gilanza producono risultati ben superiori alla sommatoria delle stesse forze.

L'esecuzione del protocollo straordinario, stipulato proprio all'indomani della tragedia di Prato, avente come obiettivo il controllo di ben 7700 imprese di cui 4000 nel territorio di Prato, 2100 in quello di Firenze, 1300 in quello di Empoli, 300 in quello di Pistoia, ha dimostrato che si è potuto raggiungere quasi per intero tale risultato al 31 dicembre 2016 con il controllo di ben 6691 imprese su 7700.

Il dato emerso da tali ispezioni evidenzia un quadro di diffusa criticità e di illiceità sotto vari profili. Il 61% delle imprese ispezionate non è risultato in regola nonostante i limitati parametri di sicurezza oggetto del controllo; è stato quasi sempre accertato l'impiego illecito dei locali adibiti al luogo di lavoro, destinati anche a scopi abitativi e talune volte in condizione di irregolarità e di insicurezza dell'impianto elettrico, delle macchine nonché dell'eventuale uso di bombole del gas.

I controlli condotti fino al 31 gennaio 2017 hanno permesso di accertare ben 886 dormitori abusivi e 265 cucine abusive oltre a 1429 impianti elettrici non in regola ed in molti casi fatiscenti. Complessivamente sono stati notificati 8347 prescrizioni che si sono tradotti in 3857 notizie di reato.

Le conseguenze di tali controlli a tappeto hanno portato innanzitutto a una regolarizzazione delle imprese cinesi: in particolare nel primo mese di controlli nel settembre 2014 si erano regolarizzate soltanto il 15,9% delle imprese mentre nell'ultimo periodo del 2017 tale regolarizzazione è salita al 49,2% dei casi, a dimostrazione che i controlli effettivamente provvedono a sanzionare e a ripristinare la legalità.

Il dato che emerge anche dal coordinamento regionale del progetto portato dal protocollo straordinario segnala come ancora oggi nella maggior parte dei casi la messa in regola da parte di imprenditori cinesi non rappresenti un dato di adesione spontanea in funzione preventiva bensì costituisce la necessitata conseguenza dell'adeguamento all'esito negativo dei controlli di vigilanza.

A ciò si aggiunga la tendenza all'impiego dell'ambiente di lavoro con finalità di uso promiscuo con lavoratori subordinati anche clandestini che non si limitano ad operare per l'impresa ma vivono notte e giorno nei locali rendendosi così funzionali totalmente alle esigenze di sfruttamento del lavoro in assoluta violazione di ogni norma di civiltà del lavoro.

Se a ciò si aggiunge che è ampiamente diffuso il ricorso a dei prestanome cui intestare la ditta individuale come forma giuridica privilegiata, si evidenzia a chiare lettere come l'obiettivo sia quello di garantire totale impunità al vero imprenditore occulto.

A ciò occorre collegare l'elevata mortalità delle imprese cinesi dichiaratamente volta ad esaurire nell'ambito di 2-3 anni la esistenza di un'impresa per sottrarsi alla procedura di riscossione forzata conseguente alla diffusa evasione fiscale e contributiva.

Si impongono pertanto una serie di considerazioni.

I dati emersi dall'esperienza della Procura di Prato, partiti dal grave incidente sul lavoro del dicembre 2013, dimostrano che il sistema legale con cui creare un'impresa sostanzialmente illegale è costituito in breve da una ditta individuale sotto falso nome che vive soltanto il tempo necessario a operare prima di essere intercettata da vari accertamenti, per poi cancellarsi e rinascere nello stesso sito. Nel frattempo opera mediante uno sfruttamento totale della manodopera senza sicurezza e con l'evasione di tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi e per ridurre i lavoratori extracomunitari in una condizione di sfruttamento totale.

In secondo luogo il ricorso alla manodopera irregolare spesso coincide con una forza lavoro fuori da ogni regola di mercato e da ogni garanzia contrattuale. Nessun contratto, nessun diritto, retribuzione infima.

In terzo luogo l'impresa illegale è l'esempio più lampante di un atto di concorrenza sleale: l'abbattimento dei costi della sicurezza, degli oneri sociali, fiscali e previdenziali, abbatte notevolmente i costi di produzione e quindi colloca l'impresa illegale in una condizione favorevole nel mercato ai danni delle imprese regolari che rispettano tutte le normative.

Tale circuito vizioso può essere interrotto solo con un coordinamento sinergico delle forze di polizia, degli organi di vigilanza e degli enti che sono sul territorio;

L'esperienza toscana dimostra che è sufficiente un incremento degli ispettori non solo per sradicare l'illiceità ma per tradurla velocemente in liceità e considerarla un investimento: basti pensare che i fondi dedicati all'assunzione straordinaria di 75 ispettori per 3 anni sono stati sopravanzati dagli introiti per la riscossione delle sanzioni.

Tale esperienza è facilmente esportabile su tutto il territorio nazionale e costituisce un'idea pilota già realizzata e provata sul campo.

Le ricadute sull'esperienza giudiziaria in merito al caporalato

L'attuazione di tale piano straordinario regionale ha avuto anche un importante impatto positivo sull'organizzazione giudiziaria e sull'efficacia della risposta delle istituzioni rispetto al fenomeno di cui ci occupiamo.

Prima dell'avvio del protocollo erano pendenti soltanto 272 procedimenti materia di sicurezza del lavoro presso la Procura della Repubblica di Prato. Dal 1 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 si è verificato un enorme balzo in avanti a ben 643 procedimenti che hanno portato sostanzialmente ad un aumento del carico delle iscrizioni del 300% rispetto all'anno precedente. Tale trend positivo in crescita si è verificato anche negli anni fino a raggiungere una moltiplicazione esponenziale delle notizie di reato e dei processi effettivamente intervenuti.

I dati forniti dal Procuratore della Repubblica di Prato costituiscono indubbiamente un esempio non solo di efficienza applicativa ma anche di ottima capacità organizzativa per la sincronizzazione dell'azione di vigilanza rafforzata, grazie al protocollo straordinario, con l'altrettanto pratica e generalizzata efficiente risposta giudiziaria per la definizione dei procedimenti. Si tratta della dimostrazione che i controlli fanno emergere l'il-

cito e i procedimenti portano al ripristino della legalità e a introiti superiori agli investimenti effettuati.

Ciò ha comportato anche l'espansione dell'attività di indagine al contrasto efficiente del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura financo nel prestigioso territorio del chianti.

Le indagini riferite in audizione dal Procuratore della Repubblica di Prato e dai sostituti dr. Lorenzo Gestri e Antonio Sangermano hanno consentito di illustrare anche gli estremi violenti e intimidatori del reclutamento e del dominio anche psicologico di lavoratori extracomunitari di origine orientale per il lavoro in agricoltura.

Gravissimi gli episodi narrati con indagini tuttora in corsa che hanno già portato all'applicazione di varie misure cautelari personali per reati associativi legati allo sfruttamento del lavoro e contro la persona (si noti un finto incidente automobilistico per dissimulare un'aggressione dolosa ai danni di un soggetto predisposto alla collaborazione processuale).

Il caso merita di essere evidenziato perché costituisce il primo caso in Italia, ante litteram, di collaborazione processuale prevista dalla legge 199 del 2016.

IL DISASTRO FERROVIARIO DI CORATO-ANDRIA DEL 12 LUGLIO 2016

Circa il grave disastro ferroviario accaduto lungo la tratta Corato-Andria il 12 luglio 2016 la Commissione ritiene che dopo il sopralluogo e le audizioni tenutesi presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani e presso il Senato, e acquisita una notevole mole di documenti, può ritenersi in via di espletamento l'accertamento dei fatti e specificamente di talune modalità organizzative.

Allo stato degli atti è seriamente ipotizzabile che fattori organizzativi, formativi, decisioni tecniche correlate alla politica aziendale, siano stati di certo una delle concause del grave evento che ha portato alla morte di 23 persone e alle lesioni di altre 50 persone, tra viaggiatori e lavoratori.

Finora sono emersi tre piani cui ricondurre il tema della sicurezza dei trasporti ferroviari nelle reti regionali.

Un primo piano è costituito da una serie di fattori amministrativi e organizzativi: dal sistema dei controlli, alle concessioni, alle competenze e alla geografia delle responsabilità individuate dalla legge all'interno di ciascun esercente la rete ferroviaria.

Si tratta di un profilo che nel caso concreto del disastro di Corato ha avuto un determinante ruolo che potrà essere perfettamente istruito alla luce degli ultimi atti istruttori che devono ancora essere compiuti.

Un secondo piano è costituito dall'effettiva gestione della sicurezza dei lavoratori, del trasporto e dell'esercizio della tratta in concessione da parte della società Ferrotranviaria.

La mole di documenti acquisiti delinea un quadro di lacune, deficienze, superficialità, attenzione meramente formale all'organizzazione

di un'impresa ferroviaria. Anche sotto tale profilo è opportuno giungere a considerazioni conclusive ed esaustive dopo il compimento di atti istruttori di natura tecnica, in particolare consulenza tecnica in via di completamento presso la Procura della Repubblica di Trani competente per territorio, nell'arco delle prossime settimane. Opportunità istituzionale, economia di tempi e di costi (si pensi ad es. agli esiti dell'esperimento giudiziario con cui è stato riprodotto l'impatto dei convogli) e spirito di leale collaborazione tra le istituzioni inducono quindi ad attendere per un brevissimo lasso di tempo al fine di poter acquisire dall'A.G. di Trani gli esiti. Si potrà così giungere celermente da parte della Commissione a conclusioni corrette anche sotto il profilo tecnico circa la dinamica dei fatti e le cause materiali che hanno portato allo scontro frontale dei due convogli ferroviari.

Altro piano di considerazione è costituito dalla confusione normativa che governa la disciplina della sicurezza nella materia del trasporto ferroviario le cui disposizioni si sovrappongono, si intrecciano in un coacervo normativo privo di organicità e sistematicità. Al riguardo la responsabilità di chi è chiamato ad applicare le norme a livello aziendale e a livello amministrativo può essere delineata in modo esauriente soltanto dopo aver completato i punti ora esposti.

Pertanto la Commissione, in collaborazione con l'A.G. precedente, tenuto conto dell'attuale segreto che copre gli atti delle indagini preliminari, ritiene opportuno deliberare una relazione autonoma che descriva in modo completo le cause, le dinamiche, il quadro della responsabilità amministrative aziendali, il coacervo normativo che hanno costituito la condizione in cui si è verificato il grave disastro ferroviario di Corato, in tempi immediatamente successivi alla trasmissione degli esiti degli accertamenti peritali prevista a breve.

LA TUTELA DEI LAVORATORI EX ESPOSTI ALL-AMIANTO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLA SARDEGNA

La Commissione continua a tenere alta l'attenzione circa i problemi causati ai lavoratori dall'esposizione all'amianto.

In particolare dopo la presentazione del disegno di legge numero AS 2602, sulla base di diverse audizioni tenutesi nell'anno 2016 circa le condizioni dei lavoratori ex esposti ad amianto che prestavano attività presso gli stabilimenti industriali siti in Sardegna, la Commissione ha ritenuto in data 13 e 14 luglio 2017 di recarsi presso la Prefettura di Nuoro e la Prefettura di Sassari nonché presso lo stabilimento industriale di Porto Torres al fine di avere contezza diretta sul territorio e di audire una serie di esponenti degli enti, associazioni, uffici occupati e che hanno fornito una interessante mole di informazioni.

Sulla base delle audizioni degli assessori regionali alla salute e all'ambiente, del direttore regionale dell'Inps, del direttore regionale dell'I-nail, del direttore dell'azienda tutela della salute Fulvio Moirano e dei suoi

collaboratori, del Prefetto di Sassari, del Prefetto di Nuoro, del Sindaco di Sassari, degli amministratori e dirigenti comunali di Porto Torres nonché dei rappresentanti sindacali e dei loro legali, dei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori che man mano si sono costituite per dare assistenza e tutela ai lavoratori disposti ad amianto, la Commissione ritiene di trarre una serie di considerazioni che di certo meriteranno ulteriori approfondimenti.

Nel corso delle audizioni e dei sopralluoghi sono stati acquisiti anche vari documenti che costituiranno a breve oggetto di lettura e di ulteriori considerazioni.

Allo stato degli atti si può rilevare che l'attenzione rivolta allo stabilimento di Ottana e allo stabilimento di Porto Torres non significa minore considerazione rispetto ad altre realtà industriali cui vi è stato un ricorso all'uso dell'amianto o a strutture, manutenzioni, impianti in cui era presente il micidiale materiale, come ad esempio Oristano e Assemini.

Un primo ordine di considerazioni riguarda i lavoratori dello stabilimento ex Eni di Ottana in provincia di Nuoro che hanno chiesto il riconoscimento delle malattie professionali denunciate in questi anni.

Dai dati Inail emerge che dal 1994 ad oggi a fronte dell'importante numero di occupati del sito industriale di Ottana sono state presentate soltanto 55 domande di riconoscimento di malattia professionale con un codice di possibile correlazione con l'esposizione all'amianto. Di tali domande ben 2/3 cioè 37 sono pervenute nel corso degli ultimi due anni.

Recentemente l'Inail anche sulla base di istanze locali per la revisione di tali domande ha proceduto a riesaminare tutti i 55 casi denunciati. In tali casi 7 sono stati definiti positivamente, 11 hanno riguardato patologie che non hanno scientificamente correlazione con l'esposizione all'amianto; 24 sono state respinte; 1 caso è stato definito negativamente ed è attualmente in contenzioso giudiziario ed altri 12 casi sono tuttora in istruttoria in quanto recentemente denunciati.

La Commissione osserva che in relazione al numero degli occupati e alla presenza di amianto all'interno dello stabilimento di Ottana il numero dei casi denunciati probabilmente dovrebbe essere molto più elevato. Tale dato riduttivo si può interpretare sia in relazione al periodo di latenza (atteso che lo stabilimento è stato chiuso dal 2003 ma non vi sarebbe dovuta avvenire lavorazione con esposizione ad amianto già nel 1992) sia in relazione alla scarsa sensibilità nel denunciare i casi di patologie professionali asbestoderivate, soprattutto del mesotelioma pleurico. Non è una novità infatti e non è un tema semplicemente e riduttivamente legato alla realtà sarda, che molti di tali tumori non vengano denunciati al COR e quindi al Registro Nazionale dei mesoteliomi. Accade spesso che i sanitari o le strutture che provvedono interventi terapeutici su soggetti affetti da mesotelioma pleurico non provvedono all'obbligo di referto previsto dall'articolo 365 del codice penale e alla comunicazione al centro operativo regionale.

Seppur negativo e biasimevole non sorprende quindi che questo dato sia effettivamente approssimato per difetto.

Rimane comunque indubbio che presso lo stabilimento di Ottana vi era esposizione ad amianto come si desume purtroppo dai dati provenienti dal numero di patologie ed ampiamente riportati dalle associazioni dei lavoratori ex esposti sia con casi umani sia con una serie di documenti consegnati a questa Commissione.

I benefici previdenziali per i lavoratori dello stabilimento di Ottana

A fronte di tale dato vi è un altro ordine di considerazione da porre circa il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992.

A tal riguardo si deve rilevare che la situazione creatasi circa i lavoratori ex esposti dello stabilimento di Ottana costituisce una peculiarità che merita specifica attenzione.

Infatti emerge che a fronte di 1081 domande ben 1066 siano state respinte ritenendo da parte dell'Inail che nello stabilimento di Ottana vi era di certo la presenza di amianto ma non la prova di una esposizione qualificata prevista dalla legge per il riconoscimento delle speciali previdenze. Le 15 domande rimanenti non sono state accolte ma sono tuttora in istruttoria.

Si tratta quindi di un dato generalizzato di rigetto delle istanze per la mancata prova dell'esposizione qualificata. Tale determinazione muove da una relazione del 2003 della Direzione Regionale Sardegna CONTARP che sulla base di atti, sopralluoghi, consultazione delle parti sociali, ivi compresi gli esponenti aziendali e sindacali, nonché sulla base di altre valutazioni tecniche ha ritenuto che nello stabilimento di Ottana pur in presenza di amianto non vi sia stata un'esposizione qualificata cioè superiore al limite previste dalla normativa.

Tale posizione invero risulterebbe ribadita anche in relazioni successive.

Ciò ha provocato legittimamente una serie di ricorsi davanti al giudice del lavoro al fine di poter richiedere l'affermazione del diritto all'integrazione pensionistica con esiti invero altalenanti.

Ciò ha provocato un impegno straordinario delle istituzioni e delle famiglie dei lavoratori ex esposti che merita evidenza in questa sede.

In particolare si è creato un enorme contenzioso giudiziario sui benefici previdenziali che ha comportato e tuttora comporta costi legali per i lavoratori, per l'Inps che deve sostenere gli interessi dell'ente erogatore con un impegno costante e straordinario, dell'apparato giudiziario. In definitiva tutti sostengono costi per un risultato sostanzialmente ingiusto che sembra sacrificare le aspettative dei lavoratori in relazione non solo al riconoscimento dei propri anni di lavoro ma soprattutto all'esposizione qualificata ad amianto che gli stessi, quali protagonisti diretti dell'attività lavorativa, possono vantare nell'ambito della loro memoria.

La Commissione quindi riceve vari documenti, sentenze, consulenze tecniche d'ufficio, audite varie testimonianze, ritiene che vi possano essere nuovi elementi da sottoporre agli organi tecnici dell'Inail affinché la propria relazione possa essere aggiornata con le nuove risultanze ed emergenze.

Infatti si osserva che i dati messi a disposizione dalle parti sociali, soprattutto dall'azienda, prima dell'anno 2003 in funzione della relazione redatta nell'anno 2003 possano essere almeno aggiornati sulla base della mole del materiale che in questi ben 14 anni di contenzioso giudiziario è emerso nei vari processi del lavoro, con le varie testimonianze e soprattutto con i documenti che nel 2003 potevano non essere a conoscenza dell'Inail.

Di conseguenza la Commissione, fa propria la proposta del direttore regionale dell'Inps circa l'istituzione di un tavolo tecnico tra tutti gli enti, associazioni, operatori e con la stessa magistratura al fine di comprendere, nell'interesse della tutela della salute dei lavoratori e della collettività nonché dell'efficienza amministrativa e giudiziaria, il dato unico auspicabilmente oggettivo della sussistenza o meno di un'esposizione qualificata presso lo stabilimento di Ottana.

La Commissione si riserva comunque di valutare l'opportunità di procedere direttamente ad accertamenti peritali e tecnici che possano verificare la sussistenza di tale esposizione qualificata, soprattutto tenuto conto del tempo trascorso, delle patologie nel frattempo verificatesi, ancorché non tutte denunciate, del materiale documentale e testimoniale emerso in questi ultimi 14 anni e che per ovvie ragioni cronologiche non erano a disposizione dell'Inail nel 2003.

Si vuole comunque evidenziare ulteriormente che l'enorme contenzioso che grava sui lavoratori, sull'Inps, sull'apparato giudiziario ma soprattutto sulla giustizia sostanziale da offrire ai lavoratori che hanno prestato lunghi anni di attività lavorativa in presenza di amianto evidenzia ipso facto tutti i requisiti per dar luogo ad un atto di indirizzo politico per il riconoscimento generalizzato di tale esposizione.

Non si vuole nascondere infatti che ciò è avvenuto per altri stabilimenti anche dello stesso gruppo industriale dove vi erano identiche attività lavorativa, sebbene ciò non legittimi ad equiparare automaticamente tutte le condizioni di lavoro dei singoli lavoratori nei vari stabilimenti.

Si noti che l'assenza di un atto di indirizzo politico crea allo stato un'ingiusta disparità di trattamento tra i lavoratori degli stabilimenti riconosciuti in via generalizzata e i lavoratori degli stabilimenti in cui ciò non è avvenuto i quali devono sostenere di propria iniziativa un contenzioso giudiziario degli esiti sostanzialmente incerti.

Non si deve infine trascurare che gli esiti di tali cause previdenziali non hanno sempre avuto un unico orientamento decisorio. Infatti i disorientamenti della giurisprudenza dovuti alle variabili soggettive delle singole situazioni, alle diverse prove portate nel caso concreto e anche alle formule equivoche e imprecise dell'articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992 rendono aleatorio l'esito del procedimento.

Si tratta di una realtà generalizzata che è bene precisare riguarda molte realtà italiane rispetto alle quali la vicenda di Ottana è paradigmatica e il medesimo scrupolo si deve avere per le altre realtà industriali della Sardegna quali quelle presenti a Oristano e Assemini.

La presenza diffusa di amianto, il censimento e la bonifica in Sardegna.

Un ulteriore elemento emerso nel corso dell'indagine specifica sulla realtà sarda in materia di esposizione ad amianto riguarda sempre il tema dell'applicazione della legge 257 del 1992 che ha ricevuto applicazione in Sardegna con una legge regionale soltanto del 23 dicembre 2005 numero 22.

Quindi la fase di rilevazione dei materiali contenenti amianto in Sardegna con il conseguente censimento di siti presenti sul territorio regionale al fine di individuare il grado di pericolosità ad essi associato è relativamente recente. Ciò nonostante emerge che i siti con presenza di amianto censiti aggiornati fino al 31 ottobre 2013 in Sardegna (dato comunque vecchio di quattro anni), sono ben 2029 di cui 1341 inerenti ad edifici pubblici o aperti al pubblico, 688 relativi a impianti industriali attivi dismessi; di cui 76 in provincia di Sassari e all'interno di tale numero ricade il sito di Porto Torres e Fiumesanto già dichiarato ad elevato rischio di crisi ambientale quindi sito di interesse nazionale.

Nel rispetto delle competenze di questa Commissione si deve rilevare che anche questi dati indicano in modo oggettivo la diffusa presenza sul territorio della regione Sardegna di numerosi siti industriali che tuttora necessiterebbero di un attento censimento e di una massiccia bonifica.

Fintanto che ciò non avverrà non potremmo considerare iniziato il conto alla rovescia per chiudere la guerra contro l'amianto. Fino a quando vi saranno stabilimenti ed edifici con presenza di amianto nell'ordine di migliaia di siti continuerà nel tempo, anzi è destinata ad aumentare con l'usura dei materiali, l'esposizione non solo dei lavoratori ancora attivi ma anche della collettività.

Infine è opportuno rilevare che sui temi del contenzioso giudiziario, della bonifica, dei riconoscimenti dei benefici previdenziali, dell'esposizione ad amianto, della tutela della collettività, degli incentivi alla bonifica attraverso il recupero delle aree industriali dismesse, questa Commissione ha già dedicato specifica attenzione con l'elaborazione di varie criticità e la produzione dell'elaborato normativo costituito dal testo unico amianto contenuto nel disegno di legge AS 2602 attualmente in discussione presso le Commissioni riunite lavoro e ambiente del Senato.

GLI INCIDENTI SUL LAVORO PRESSO LO STABILIMENTO PROFILGLASS DI BELLOCCHI DI FANO

La Commissione ha inteso avviare opportuni approfondimenti circa le condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori dell'azienda Profilglass, realtà imprenditoriale che occupa diverse centinaia di lavoratori.

Invero il 9 marzo 2017 nell'azienda Profilglass, stabilimento di Fano, si verificava un infortunio mortale causando il decesso del sig. Morris Furlani nel corso di operazioni lavorative di manutenzione delle coperture di un'area dello stabilimento; il 5 giugno 2017 nella medesima azienda si è verificato altro incidente mortale ai danni del sig. Rodolfo Cangiotti nel corso della movimentazione meccanica di carichi; il 13 giugno 2017 ancora si verificava altro incidente sul lavoro con conseguenze più lievi. Tali incidenti erano stati preceduti da altri fatti analoghi negli anni precedenti.

Si tratta di un indice di frequenza e di gravità intollerabile su cui la Commissione nell'ambito delle competenze e prerogative costituzionali ha avviato un'inchiesta circa le cause, le dinamiche e le responsabilità in relazione alle misure di prevenzione e protezione effettivamente adottate per la sicurezza del lavoro.

Pertanto in data 14 giugno 2017 si è proceduto a richiedere alla Prefettura di Pesaro una relazione circa tali fatti e quindi all'audizione del dr. Luigi Pizzi, Prefetto di Pesaro Urbino, e del dr. Antonio Crespi, u.p.g in servizio presso ASUR di Pesaro.

Alla luce di tali atti ulteriormente si è ritenuta la necessità di approfondire l'istruttoria con l'acquisizione in copia della documentazione relativa all'organizzazione della sicurezza del lavoro all'interno della società Profilglass e specificamente:

documento di valutazione del rischio della società citata adottato alla data del 9 marzo 2017 e le modifiche apportate successivamente;

documento unico di valutazione del rischio interferenziale ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/08 aggiornato al 12 giugno 2017;

contratto di appalto, d'opera o comunque qualificato tra la ditta Profilglass e la ditta Gindor srl;

atti, documenti, direttive, ordini di servizio e quant'altro da cui risulti l'adempimento degli obblighi di formazione e informazione in materia di sicurezza del personale;

atto di individuazione del datore di lavoro;

atto di nomina del Responsabile e degli addetti al Servizio prevenzione e protezione;

eventuali deleghe di funzioni *ex art.* 16 del decreto legislativo n. 81/08;

verbali delle riunioni periodiche *ex articolo* 35 del decreto legislativo n. 81/08 tenutesi negli anni 2016-2017;

modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/08, ivi compresa la composizione dell'organismo di vigilanza, se adottato.

Nello spirito di piena e totale collaborazione istituzionale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha trasmesso tale copiosa documentazione giunta anche su supporto informatico in data 20 luglio 2017.

Pertanto tenuto conto degli elementi già raccolti, tenuto conto della proficua collaborazione con l'A.G. precedente, attesa la mole della documentazione raccolta si impone il prosieguo degli accertamenti anche mediante un'adeguata analisi di tale documentazione.

VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Nota per la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sulla valutazione delle politiche per la sicurezza a cura del gruppo di Esperti CNR (Marco Accorinti, Francesco Gagliardi, Elena Ragazzi e Giuliano Salberini)

Aggiornamenti sugli avanzamenti del progetto di valutazione degli incentivi isi

Il Piano di valutazione è stato presentato e condiviso con la Commissione a luglio 2016 e, a seguito di discussione, è stato approvato. A quel punto le premesse, nonché l'esplicita richiesta manifestata dalla Commissione di inchiesta di poter disporre al più presto di risultati ed evidenze valutative, quand'anche parziali, ponevano le basi per l'avvio delle attività valutative.

L'avvio delle fasi operative ha richiesto di organizzare l'iter per ottenere l'accesso ai dati che ha mostrato che il contesto innovativo dell'analisi introdotta si accompagna a un aspetto di criticità nella complessità che governa oggi le relazioni istituzionali trattandosi di percorsi di dialogo non strutturati nelle ordinarie procedure.

L'attività di valutazione richiede micro dati strutturati che permettano di osservare l'andamento della variabile di outcome sui trattati e sui non trattati. Come esplicitato nel piano di valutazione, la scelta dettata dai vincoli temporali e dall'assenza di risorse per avviare un'indagine sul campo, è stata quella di basare la valutazione sui dati amministrativi, che sono disponibili presso l'ente di gestione della politica, cioè l'INAIL. Le interlocuzioni preliminari avviate dagli esperti CNR hanno portato alla luce una base dati di monitoraggio dei progetti finanziati con il bando ISI ampia, ben strutturata e qualitativamente valida in grado di alimentare un adeguato insieme di indicatori. Queste interlocuzioni hanno evidenziato un impegno dell'INAIL non limitato al monitoraggio, ma inclusivo anche di fasi valutative. Da una prima analisi degli indicatori, sono emersi altresì

realizzazioni e risultati degli interventi finanziati complessivamente in linea con gli obiettivi che la politica intendeva perseguire. Si tratta quindi di una situazione positiva potendo disporre di una adeguata base informativa. È emersa la disponibilità dell'INAIL a collaborare ma con modalità che si sono dovute confrontare con aspetti relativi ai rapporti inter-istituzionali per creare i presupposti per una modalità di collaborazione tra Enti pubblici che tutelasse ciascuno di essi. La soluzione prescelta ha portato a stipulare una convenzione che definisse finalità e modalità per l'accesso ai dati. La scelta è stata quella di farla non direttamente fra Senato e Inail ma fra Inail e CNR.

Il testo della convenzione è stato concordato fra le parti e firmato dal Direttore Generale del CNR in data 13 aprile.

Nelle more della ricezione del documento, a seguito di contatti nel mese di giugno con il Direttore della Direzione Ricerca dell'Inail, gli esperti hanno tenuto un incontro operativo all'INAIL il 28 giugno con i responsabili degli Uffici coinvolti INAIL formulando delle richieste di acquisizione di dati sul processo di erogazione della politica necessari per la predisposizione di un rapporto riguardante:

- il quadro della politica e le sue realizzazioni (numero e tipologia di imprese raggiunte nei vari anni, tipologia e caratteristiche dei progetti, importi erogati, tempistiche...);
- una prospezione dei dati e degli indicatori disponibili e valutazione della qualità dei dati amministrativi per la valutazione degli impatti;
- *Assessment* dell'approccio metodologico Inail per il calcolo degli indicatori e degli impatti e raccolta delle evidenze sull'efficacia
- considerazioni sulla percorribilità futura di progetti di valutazione in ambito legislativo.

In questo momento sono stati trasmessi alcuni dati e si è in attesa di ricevere la documentazione completa.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

Presidenza della Presidente
FABBRI

Orario: dalle ore 14,54 alle ore 15,06

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 25 luglio 2017

**Plenaria
64ª Seduta**

*Presidenza del Presidente
LAI*

È presente, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento, il dottor Fabio Ignazio Scavone, collaboratore della Commissione

La seduta inizia alle ore 11,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede ai signori Nello e Antonio D'Alesio, armatori dell'omonima società navale, se ritengono che il loro intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione dei signori Nello e Antonio D'Alesio, armatori dell'omonima società navale

Il signor Nello D'ALESIO ricorda di aver visto nella notte della tragedia dei bagliori di fuoco dal proprio terrazzo, subito dopo essere stato avvisato da suo figlio, di una situazione preoccupante in rada. Sentita la comunicazione del comandante Superina di una bettolina che aveva investito la petroliera, via radio si assicurò che tutti i mezzi della propria flotta fossero rientrati. Avvisò anche di quanto stava avvenendo Tito Neri, armatore dell'omonima società.

Il signor Antonio D'ALESIO aggiunge che un loro mezzo aveva fatto rifornimento nel pomeriggio ad un'altra petroliera dell'Agip.

I signori D'ALESIO, sollecitati dal Presidente, forniscono alcune indicazioni sugli orari della sera del 10 aprile 1991.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,25)

Il PRESIDENTE pone quesiti sulla presenza di nebbia in rada.

Il signor Nello D'ALESIO precisa che quella sera non c'era nebbia. Quando salì sul terrazzo la visibilità era ridotta a causa dell'incendio.

Il signor Antonio D'ALESIO conferma l'assenza di nebbia e fa riferimento solo alla presenza di foschia prima della partita.

Il senatore FILIPPI (PD) chiede se le bettoline potessero fare rifornimento anche di notte.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) domanda quali siano le dimensioni di una bettolina e se sia possibile confonderla con un traghetto.

Il signor Nello D'ALESIO risponde che non è escluso fare attività di rifornimento con le bettoline in ore notturne, previa autorizzazione della Capitaneria di porto. Normalmente, però, tali attività vengono svolte di giorno. Una bettolina era lunga al massimo 80 metri e aveva una capacità di 800 – 1000 tonnellate. Pertanto ritiene che sia impossibile confonderla con un traghetto.

La senatrice MUSSINI (Misto) chiede notizie sulle comunicazioni radio ascoltate dal proprio apparato di casa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,45)

Il PRESIDENTE chiede un approfondimento sui tempi delle varie operazioni compiute dal signor Nello D'Alesio quella sera.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede chiarificazioni su quanto fu visto dal terrazzo di casa.

Il senatore FILIPPI (*PD*) domanda se l'incendio che fu intravisto potesse svilupparsi dal ponte dell'Agip Abruzzo e non dal mare.

I signori D'ALESIO, dopo aver dato alcune indicazioni relative agli orari, precisano di non aver visto la petroliera illuminata a giorno dagli impianti di bordo e di non essere riusciti a capire se l'incendio provenisse dal mare o dal ponte.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) chiede quale fosse l'orientamento della petroliera.

Il signor Nello D'ALESIO ricorda che orientativamente la prua fosse rivolta verso terra.

Il PRESIDENTE, riportando della documentazione dell'epoca, chiede informazioni sull'attività di bonifica della petroliera svolta dalla loro società.

I signori D'ALESIO precisano di aver messo dei propri mezzi a disposizione della società Tito Neri per le operazioni di allibo della petroliera.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) chiede se la società degli auditi abbia lavorato per conto della base di Camp Darby.

Il signor Nello D'ALESIO risponde che i propri mezzi non hanno mai lavorato per la base militare di Camp Darby.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede dei chiarimenti sui servizi effettuati la notte del 10 aprile 1991 dalla bettolina «Giglio».

Il signor Antonio D'ALESIO risponde che la bettolina «Giglio» può avere effettuato più servizi nella serata del 10 aprile.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiede agli auditi se videro un elicottero in rada quella notte e quando vennero a conoscenza del coinvolgimento del Moby Prince.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede come siano organizzati i servizi della società degli auditi nelle ore notturne.

Il signor Nello D'ALESIO esclude di aver visto un elicottero quella notte. Vennero a conoscenza del coinvolgimento del Moby Prince il giorno seguente dagli organi di informazione. Quella notte ebbero contezza solo di un incendio a bordo dell'Agip Abruzzo e non di una colli-

sione. Fornisce indicazioni sull'organizzazione dei servizi della propria società nelle ore notturne.

DETERMINAZIONE DEL REGIME DEGLI ATTI

Il PRESIDENTE propone di considerare liberi gli ultimi documenti inviati ai commissari da Florio Pacini.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa sul prossimo ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria
18ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono la dottoressa Julie de Baillencourt, Head of Safety Policy, EMEA (Europe, Middle East, and Africa), di Facebook e la dottoressa Laura Bononcini, responsabile delle relazioni istituzionali di Facebook Italia.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Le audite e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze fatti che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della dottoressa Julie de Baillencourt, *Head of Safety Policy*, EMEA, di Facebook e della dottoressa Laura Bononcini, responsabile relazioni istituzionali di Facebook italia

La PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Julie de Baillencourt e della dottoressa Laura Bononcini, avvertendo che nel corso dell'audizione vi sarà l'ausilio della traduzione simultanea.

La dottoressa DE BAILLENCOURT, dopo aver fornito dati circa le dimensioni della piattaforma Facebook, in termini di diffusione geografica e utenze, illustra le regole, i controlli e le modalità di segnalazione e di interazione da parte degli utenti, nonché le iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione maggiormente rilevanti adottate riguardo al fenomeno della violenza sulle donne.

La dottoressa BONONCINI dopo aver illustrato le modalità di registrazione sulla piattaforma e i connessi profili in termini di tutela della *privacy*, da conto delle attività intraprese dall'azienda anche con riferimento ai giovani in età scolare.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori ANITORI (*AP-CpE-NCD*), DALLA ZUANNA (*PD*), D'ADDA (*PD*) e FAVERO (*PD*).

Su richiesta del senatore DALLA ZUANNA (*PD*), la PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14,15 alle ore 14,20).

Dopo che la dottoressa DE BAILLENCOURT e la dottoressa BONONCINI hanno replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia le intervenute e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 13. Sarà ascoltato in libera audizione il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata cc. Tullio Del Sette.

La seduta termina alle ore 14,25.